Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XXXX - N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 ottobre 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 19 che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione del vino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 ed in particolare l'articolo 20 che detta disposizioni in ordine al potenziale produttivo;

VISTO il D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 istitutivo del Registro nazionale delle varietà di viti;

VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente «Aggiornamento e conseguente variazione del Registro nazionale delle varietà di viti»;

ATTESO che in base al Regolamento (CEE) n. 3800/81 del 16 dicembre 1981, l'Amministrazione regionale, a più riprese, aveva proposto alla Commissione i nominativi delle varietà di viti per uve da vino raccomandate o autorizzate, coltivabili per unità amministrativa provinciale, nonché quelle temporaneamente autorizzate, e che dette proposte sono state accolte e codificate in specifici allegati al Regolamento stesso;

VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite;

CONSIDERATO che i criteri di classificazione fissati dall'accordo 25 luglio 2002, prevedono che le Regioni e le Province autonome stabiliscono quali varietà di viti possono essere coltivate in ciascun ambito amministrativo o bacino viticolo individuato dall'Ente territoriale stesso;

RITENUTO di dare corso alla procedura di classificazione delle varietà di viti per uve da vino secondo i criteri di cui all'accordo sopra richiamato, avuto presente il grado di affermazione ed il legame con il territorio delle varie tipologie di vitigni fino ad oggi coltivati e di individuare, in base a parametri tecnici e/o delle politiche di sviluppo del settore, le varietà consigliate per il raggiungimento di particolari obiettivi di politica vitivinicola;

CONSIDERATO che alcune tipologie di vitigni autoctoni presenti in Regione si sono affermati in particolari ambiti territoriali e che, data la loro peculiarità e la loro identificazione con il territorio, è bene che la loro coltivazione resti circoscritta a detti ambiti;

RITENUTO di recepire nella classificazione tutte le varietà di viti per uve da vino già elencate in almeno una provincia della Regione come raccomandate, autorizzate o provvisoriamente autorizzate a termini del Regolamento (CEE) 3800/1981 per unità amministrativa, e di suddividere le varietà idonee alla coltivazione in varietà consigliate e varietà ammesse e di specificare l'origine autoctona del vitigno quando ricorre;

CONSIDERATO che in Regione non si coltivano varietà di viti destinate all'essiccamento o alla produzione di vino da uve stramature;

RITENUTO pertanto di ricomprendere tra le varietà consigliate alla coltivazione quelle che a termini del Regolamento (CEE) 3800/1981 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità mentre tra le varietà ammesse le restanti varietà che figurano nel Regolamento comunitario sopra richiamato;

RITENUTO che i vitigni cosiddetti internazionali o a maggiore diffusione in Regione possano essere coltivati sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che recentemente è stato iscritto al Registro nazionale delle varietà di viti per uve da vino il vitigno Carmenere che da decenni concorre alla produzione del vino Cabernet franc, sia a denominazione di origine che ad indicazione geografica, in quanto ampelograficamente è risultato chiaramente distinguibile dal vitigno Cabernet franc e che pertanto anche detta varietà è opportuno venga collocata tra i vitigni consigliati;

RITENUTO di riportare la classificazione delle varietà di viti in apposite tabelle;

CONSIDERATO opportuno sia disciplinare l'eliminazione delle varietà di viti per uve da vino dalla classificazione sia l'inserimento nella stessa di nuove varietà;

VISTO l'allegato tecnico allo schema di accordo del 25 luglio 2002 ed in particolare il punto 1 che pone in carico alle Regioni l'onere di stabilire le modalità relative all'organizzazione delle prove attitudinali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 4 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

a) *unità amministrativa:* il territorio della Regione ovvero delle singole Province;

b) *zona di produzione o Bacino viticolo:* l'area geograficamente delimitata all'interno della quale è ammessa la coltivazione in via esclusiva di determinate varietà di viti;

c) *varietà consigliata:* è la varietà che, in una determinata zona di produzione, fornisce normalmente un vino la cui buona qualità riconosciuta lo rende proponibile ai fini dell'accesso ad una denominazione di origine controllata (DOC) ovvero, controllata e garantita (DOCG);

d) *varietà ammessa:* è la varietà che normalmente fornisce un vino la cui qualità, in una determinata zona di produzione, non è dimostrata pari a quella delle varietà ritenute atte a dare vini di cui alla lettera c);

e) *varietà in osservazione:* è la varietà sulla quale si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o zona di produzione.

Art. 2

(Individuazione delle unità amministrative e delle zone di produzione)

1. Il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle caratteristiche pedoclimatiche che meglio caratterizzano la produzione vitivinicola regionale e sulla base delle varietà di viti per uve da vino che localmente si sono da anni affermate e per le qualità delle produzioni conseguibili dalle stesse, è suddiviso nelle macro aree che seguono:

a) intero territorio regionale;

b) interi territori provinciali;

c) bacini viticoli.

2. La coltivazione della Vitis vinifera per uve da vino può avere luogo nell'intero territorio regionale con le limitazioni in termini varietali previste dall'articolo 3 relativamente alle macro aree individuate.

Art. 3

(Varietà di viti per uve da vino coltivabili)

1. Le varietà di viti per uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Friuli Venezia Giulia sono quelle iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 che hanno dimostrato di fornire vini di qualità e quelle che sono già state classificate come varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà provvisoriamente autorizzate a termini del Regolamento (CEE) 3800/81 nel rispetto, per queste ultime, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), dell'accordo Ministero-Regioni del 25 luglio 2002.

2. Le varietà di cui al comma 1 che a termini del Regolamento (CEE) 3800/1981 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità rientrano nella categoria «varietà consigliate».

3. Le varietà di cui al comma 1 non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, rientrano nella categoria «varietà ammesse».

4. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili nell'intero territorio regionale sono quelle riportate nella tabella 1 allegata al presente Regolamento.

5. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici ambiti provinciali sono quelle riportate nelle tabelle 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al presente Regolamento.

6. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici bacini viticoli sono quelle riportate nelle tabelle 7 e 8 allegate al presente Regolamento.

Art. 4

(Eliminazione delle varietà di viti)

1. Le varietà di viti per uve da vino per le quali si rilevi un decadimento dell'attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o bacino viticolo, vengono eliminate dalla classificazione delle varietà di viti.

Art. 5

(Inserimento di nuove varietà di viti)

1. L'inserimento nella classificazione di una varietà di viti per uva da vino viene effettuata sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie e secondo i parametri e le modalità indicati nell'allegato tecnico all'accordo Ministero -Regioni del 25 luglio 2002.

2. Le prove attitudinali di cui al comma 1 sono svolte da istituti di ricerca e sperimentazione pubblici o privati.

3. L'istanza di inserimento di una varietà di vite per uve da vino nella classificazione di cui all'articolo 3 viene presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio produzioni vegetali, dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo. In allegato all'istanza il richiedente deve presentare la documentazione attestante le avvenute prove attitudinali.

Art. 6

(Utilizzazione delle varietà per la produzione di vino)

1. Le varietà di viti per uve da vino da commercializzare sono quelle classificate come idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.

2. Le varietà di viti per uve da vino in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «indicazione geografica tipica».

3. Soltanto le varietà di cui al comma 1 possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA 1
VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Chardonnay	--	C	--
Malvasia istriana	--	C	--
Moscato giallo		C	
Pinot bianco	--	C	--
Pinot grigio		C	
Prosecco	--	[1]C A	--
Sauvignon		C	
Traminer aromatico	--	C	--
Vitigni a bacca rossa			--
Cabernet franc		C	
Cabernet sauvignon		C	
Franconia		[2]C A	
Merlot	--	C	--
Pinot nero	--	C	--
Refosco dal peduncolo rosso	--	C	AUTOCTONO
Terrano	--	[3]C A	AUTOCTONO

[1]Consigliato nella provincia di Udine
[2]Consigliato nelle zone a DOC orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
[3]Consigliato nella zona DOC Carso

TABELLA 2

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE - PORDENONE - GORIZIA

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Manzoni bianco	Incrocio Manzoni 6.0.13	A	--
Muller thurgau	--	C	--
Picolit	--	[1]C A	AUTOCTONO
Ribolla gialla	--	C	AUTOCTONO
Riesling italico	--	C	--
Riesling renano	--	C	--
Tocai friulano	--	C	AUTOCTONO
Verduzzo friulano	--	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Carmenere	--	C	--
Malbeck	--	[2]C A	
Pignolo	--	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rosata			
Moscato rosa	--	[3]C A	--

[1]Consigliato nelle zone a DOC Colli Orientali del Friuli e Collio
[2]Consigliato nelle zone a DOC Lison Pramaggiore
[3]Consigliato nelle zone a DOC Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

TABELLA 3

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca rossa			
Ancellotta	Lancellotta	A	--
Lambrusco maestri	--	A	--
Marzemino	--	A	--
Refosco nostrano	Refoscone o Refosco di Faedis	C	AUTOCTONO

TABELLA 4

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE E GORIZIA

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Sylvaner verde	--	A	--
Vitigni a bacca rossa			
Gamay	--	A	--
Schioppettino	--	[1]C A	AUTOCTONO

[1] Consigliato nelle zone a DOC Colli orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli.

TABELLA 5

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCIA DI PORDENONE

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Verdiso	--	A	--
Verduzzo trevigiano	--	A	--
Vitigni a bacca rossa			
Raboso Piave	--	A	--
Raboso veronese	--	A	--

TABELLA 6

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCIA DI TRIESTE

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Garganega	--	A	--
Malvasia lunga (o del Chianti)	--	A	--
Sèmillon	--	A	--
Vitouska	--	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Piccola nera	--	A	AUTOCTONO

TABELLA 7

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca rossa			
Tazzelenghe	--	[1]C A	AUTOCTONO

[1] Consigliato nelle zone a DOC Colli Orientali del Friuli

TABELLA 8

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE SOLO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI :
CASTELNUOVO DEL FRIULI (PN)
PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN)
FORGARIA NEL FRIULI (UD)

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Forgiarin		C	AUTOCTONO
Sciaglin		C	AUTOCTONO
Ucelut		C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Piculit neri		C	AUTOCTONO

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0323/Pres.

Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 13 maggio 1999 n. 133 con il quale è stata autorizzata la rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisizione in proprietà della prima casa a fronte dei quali sussistono agevolazioni pubbliche concesse ai sensi delle leggi nazionali ivi indicate;

VISTO il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 110 del 24 marzo 2000, con il quale è stato approvato il Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui al citato articolo 29 della legge 133/1999;

VISTO il comma 62 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato stabilito che il tasso da applicare ai fini della rinegoziazione di cui all'articolo 29 sopra citato, sarebbe stato determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto 31 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze in base al quale, in sede di prima applicazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto n. 110/2000, il nuovo tasso rinegoziato risulta essere pari al 12,61%;

ATTESO che la citata legge 133/1999 all'articolo 29, comma 1 individua, tra l'altro, quale nuova quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni la misura massima del 50% e del 20% del nuovo tasso di interesse nei casi, rispettivamente, di acquisizione di alloggio in proprietà o di assegnazione di immobili ad uso abitativo in godimento;

ATTESO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 10 luglio 2003 un documento concernente «Azioni e criteri procedurali concordati dalle Regioni per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui agevolati» in argomento;

RILEVATO che il documento di cui al precedente paragrafo, analizza ed indica le azioni ed i criteri per l'attivazione e la definizione delle procedure finalizzate alla rideterminazione dei contributi da erogare a fronte della rinegoziazione dei tassi di interesse;

RILEVATO che, relativamente ai contributi assistiti da fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono stati emessi per ogni singolo intervento i provvedimenti di concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi con contestuale emissione dei relativi titoli di spesa, su presentazione della documentazione necessaria fornita dall'operatore e dall'Istituto di credito convenzionato, come da Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0390/Pres. del 13 agosto 1981;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento recante gli adempimenti per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 2623 del 4 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento per l'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina gli adempimenti per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 sulla rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui edilizi agevolati stipulati per la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima casa.

2. Il presente Regolamento trova applicazione per i contributi concessi, liquidati ed erogati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 a fronte dei quali alla data del 18 maggio 1999 risultavano in essere i relativi contratti di mutuo anche se estinti, naturalmente o volontariamente, in data successiva all'1 luglio 1999.

Art. 2

(Attivazione della rinegoziazione)

1. La rinegoziazione è azionabile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 marzo 2000, n. 110, una sola volta per ciascun mutuo su richiesta della Regione ovvero dei mutuatari.

2. Gli effetti della rinegoziazione si esplicano se i soggetti mutuatari beneficiari dei contributi sono al corrente con i pagamenti delle rate di mutuo.

Art. 3

(Strutture competenti ai fini del procedimento)

1. Ai sensi del Titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme sulla rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui agevolati di cui all'articolo 1, sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;

b) gli adempimenti connessi alla rideterminazione ed all'erogazione dei contributi in esito alle procedure di rinegoziazione dei tassi di interesse dei mutui agevolati, sono demandati alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

Art. 4

(Modalità di determinazione dei tassi di interesse)

1. In applicazione del decreto ministeriale del 31 marzo 2003, il nuovo tasso di interesse pari al 12,61%, viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dall'1 luglio 1999 e per il residuo periodo temporale di durata del mutuo, mantenendo invariate le quote di capitale del piano di ammortamento originario.

2. I tassi di interesse sono calcolati con gli arrotondamenti previsti dal punto 2 della delibera C.I.P.E. dell'8 aprile 1987, ovvero con una cifra decimale con arrotondamento per eccesso di un decimo in un decimo e tenendo conto delle prime tre cifre decimali.

3. Al beneficiario del mutuo rinegoziato viene attribuita la quota del tasso di interesse pari al 50% nell'ipotesi di agevolazioni per l'acquisto di alloggi in proprietà, ovvero pari al 20% nell'ipotesi di agevolazioni per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo, del tasso individuato dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e la quota restante è posta a carico della Regione.

4. Qualora il tasso attribuito al beneficiario prima della rinegoziazione risulti inferiore o uguale al 50% del tasso rinegoziato calcolato come indicato al precedente comma 2, nell'ipotesi di agevolazioni per l'acquisto di alloggi in proprietà, oppure inferiore o uguale al 20% del suddetto tasso, nell'ipotesi di agevolazioni per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo al beneficiario, viene mantenuto il tasso precedente alla rinegoziazione ed alla Regione sono addebitati gli interessi risultanti dalla differenza tra gli stessi calcolati al tasso del 12,61% e quelli calcolati al tasso a carico del beneficiario.

5. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario e della Regione, sono predisposti i nuovi piani di ammortamento per ogni singolo ruolo di spesa fissa, attraverso le banche convenzionate e le competenti strutture regionali.

Art. 5

(Commissione di rinegoziazione)

1. La rinegoziazione comporta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 110/2000, a carico del mutuatario una commissione da corrispondere all'istituto di credito mutuante in misura pari allo 0,50% del capitale residuo alla data dell'1 luglio 1999.

2. La commissione di cui al comma 1 è a carico della Regione e viene imputata sulle disponibilità finanziarie derivanti dalle somme resesi disponibili a seguito della rinegoziazione, nel caso in cui il beneficio economico complessivo derivante al mutuatario dall'operazione di rinegoziazione sia inferiore o uguale all'ammontare della commissione medesima.

3. Il beneficio economico complessivo è determinato dalla differenza tra la somma degli interessi calcolati con le modalità indicate all'articolo 4 del presente Regolamento e la somma degli interessi così come determinati nell'originario piano di ammortamento, per il periodo intercorrente tra l'1 luglio 1999 e la data di estinzione naturale del contratto di mutuo.

Art. 6

(Procedimento di attribuzione dei nuovi tassi di interesse e di quantificazione dei contributi)

1. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio sulla base dei nuovi piani di ammortamento dei contratti di mutuo, calcolati così come indicato all'articolo 4 del presente Regolamento, a fronte di ogni intervento o programma di intervento, provvedono ad attribuire ai beneficiari le nuove quote dei tassi di interesse rinegoziati, a quantificare il contributo spettante ed a determinare la commissione di rinegoziazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio emettono, prioritariamente, i provvedimenti di cui al comma 1 per ogni intervento o programma di intervento a fronte dei quali i relativi contratti di mutuo risultino in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7

(Trasferimenti del contratto di mutuo)

1. In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni, ai beneficiari subentrati nel rapporto contributivo con decorrenza successiva all'1 luglio 1999, a seguito di decesso o di separazione legale, vengono attribuiti, proporzionalmente in base alla durata del rapporto contributivo di ciascuno, la quota del contributo e l'eventuale conguaglio tra debiti e crediti spettanti al titolare originario del rapporto contributivo.

Art. 8

(Compensazioni e restituzione di somme erogate)

1. Le somme dovute alla Regione, pari alla differenza tra le annualità del contributo erogate e quelle spettanti in relazione alle rate di mutuo scadute tra l'1 luglio 1999 e la data di emissione del provvedimento di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, vengono conguagliate con la prima rata di contributo in scadenza successiva alla data di emissione del provvedimento medesimo. Qualora la somma dovuta superi l'entità della prima rata in scadenza, la quota eccedente non conguagliata viene restituita dalla Banca entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento. Dalla scadenza del predetto termine si applicano gli interessi legali vigenti tempo per tempo.

2. Le somme dovute al mutuatario, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 - del presente Regolamento, pari alla differenza tra le quote delle rate pagate e quelle effettivamente dovute per le rate di mutuo scadute tra l'1 luglio 1999 e la data di emissione del provvedimento di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, vengono conguagliate sulla prima rata in scadenza successiva alla data di emissione del provvedimento medesimo, fermo restando il disposto dell'articolo 7 del presente Regolamento. Qualora la somma da rimborsare superi l'entità della quota relativa alla prima rata in scadenza, l'importo eccedente non conguagliato viene restituito dalla Banca entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Nelle more della conclusione delle procedure di rideterminazione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i contributi continuano ad essere erogati nella misura originariamente determinata.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2003, n. 0326/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine e forte vento» verificatosi in Provincia di Pordenone il 13 maggio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003. Errata corrige dell'allegato.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 0326/Pres. del 16 settembre 2003 di cui all'oggetto, l'allegato del quale a pag. 10640, per un avvenuto errore materiale, deve essere sostituito dal seguente:

GRANDINE E FORTE VENTO
DEL 13 MAGGIO 2003
PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate. L. 185/1992, art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002
Sequals	Tenuta Emonia, Guarnas, Prateria Campagna Grande, Fattoria Progresso, S. Urbano, Ancona di Giai	art. 3, co. 2, lett. a), b) e c), L. 185/1992
Spilimbergo	Istrago nord, Vacile, Campagna Piccola, Prati Martina, Venchirat, C. Bernava, C. Zanet	art. 3, co. 2, lett. a), b) e c), L. 185/1992
Arba	S. Antonio	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Vivaro	Tesis, Marcesinis	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2003, n. 0327/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «piogge alluvionali» verificatosi nella Provincia di Udine dall'1 al 3 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003. Errata corrige dell'allegato.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 0327/Pres. del 16 settembre 2003 di cui all'oggetto, l'allegato del quale a pag. 10641, per un avvenuto errore materiale, deve essere sostituito dal seguente:

PIOGGE ALLUVIONALI
DALL'1 AL 3 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate. L. 185/1992, art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002
Malborghetto-Valbruna	Strada interpoderale «Camoscio-Prati Pad Tamer»	art. 3, co. 3, lett. a), L. 185/1992
Paularo	Strada interpoderale «Lanza-Val Dolce»	art. 3, co. 3, lett. a), L. 185/1992
Pontebba	Strada interpoderale «Studena bassa-Pricot»	art. 3, co. 3, lett. a), L. 185/1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2003, n. 0328/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 3 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003. Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 0328/Pres. del 16 settembre 2003 di cui all'oggetto, l'allegato del quale a pag. 10642, per un avvenuto errore materiale, deve essere sostituito dal seguente:

GRANDINE DEL 3 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI GORIZIA

Comuni, località e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate. L. 185/1992, art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002
Cormons	Boatina	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

Inoltre, a pag. 10642, prima colonna, al punto 4) anziché « ... dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine...» deve leggersi « ... dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2003, n. 0329/Pres.

Legge regionale 45/1985, articolo 2. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «siccità» verificatosi nella Provincia di Trieste dall'1 maggio al 30 giugno 2003 e delimitazione dei territori danneggiati. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003. Errata corrige dell'allegato.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 dell'1 ottobre 2003 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres. del 16 settembre 2003 di cui all'oggetto, l'allegato del quale a pag. 10643, per un avvenuto errore materiale, deve essere sostituito dal seguente:

SICCITÀ DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2003

PROVINCIA DI TRIESTE

Comuni, località e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Provvidenze invocate. L. 185/1992, art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002**
Trieste	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate e le località di S. Anna, Campo S. Anna e il centro urbano del capoluogo	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Duino-Aurisina	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Sgonico	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Muggia	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate e le località di Aquilinia e Noghere	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Monrupino	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
San Dorligo della Valle	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2003, n. 0338/Pres.

Legge regionale 13/2003, articolo 1. Modifica qualificazione degli Assessori componenti la nuova Giunta regionale contenuta nei decreti presidenziali di nomina, assegnazione e conferimento di deleghe ai medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0211/Pres. del 23 giugno 2003 con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 sono stati nominati gli Assessori effettivi e gli Assessori supplenti componenti la nuova Giunta regionale;

VISTI altresì i successivi decreti con i quali si è provveduto, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, all'assegnazione e al conferimento di deleghe ai suddetti Assessori;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 recante «Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli Assessori», il cui articolo 1 dispone che ogni qualvolta nelle leggi e nei Regolamenti regionali ricorrano i termini «Assessore effettivo» o «Assessore supplente» essi devono intendersi come «Assessore»;

RITENUTO, alla luce dell'intervenuta normativa regionale, di dover adeguare alla medesima la qualificazione degli Assessori contenuta nei sopracitati decreti di nomina, di assegnazione e di conferimento di deleghe;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 i decreti di nomina, di assegnazione e di conferimento di deleghe agli Assessori componenti la nuova Giunta regionale specificati in premessa sono modificati nel senso che, ove ricorrano i termini «Assessore effettivo» o «Assessore supplente» essi devono intendersi come «Assessore».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 settembre 2003, n. 0341/Pres.

Legge regionale 34/1981, articolo 17 ter. Sospensione su tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia della cattura della specie Rana esculenta e della specie Rana temporaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), nel testo da ultimo modificato dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);

VISTO, in particolare, l'articolo 17 della suddetta legge regionale che, fra l'altro, in deroga al divieto, stabilito dal comma 1 del medesimo articolo, di cattura delle specie del genere Rana (Rana), consente e disciplina, ai commi successivi, la cattura della specie Rana temporaria e Rana esculenta;

VISTO il successivo articolo 17 ter che, al comma 1, attribuisce al Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, il potere di adottare, sentita la Direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 in relazione all'insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente;

VISTA la proposta di sospensione della cattura delle specie Rana esculenta e Rana temporaria formulata dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia in data 15 settembre 2003, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, si evidenzia l'opportunità di sospendere la cattura delle specie Rana esculenta fino al 31 gennaio 2004 e della specie Rana temporaria fino al 28 febbraio 2004, al fine di permettere la ricostituzione numerica delle popolazioni e si dispone l'attivazione del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie oggetto di raccolta;

RITENUTO di conformarsi a detta proposta;

DECRETA

Su tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è sospesa la cattura della specie Rana esculenta fino al 31 gennaio 2004 e della specie Rana temporaria fino al 28 febbraio 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0344/Pres.

Legge regionale 13/1998, articolo 106, comma 12. Aggiornamento dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza dei componenti il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0286/Pres. di data 16 settembre 1999, è stato costituito, per la durata di quattro anni, il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 106, comma 12, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, gli importi da corrispondere al Presidente del Comitato (indennità mensile di carica) ed ai componenti il Comitato stesso (gettone di presenza), sono determinati e aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45;

VISTO il decreto n. 0332/Pres. di data 29 ottobre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 di data 13 novembre 2002, con il quale sono stati aggiornati gli importi dei compensi spettanti al Presidente e rispettivamente ai componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO che gli aggiornamenti sulla base del tasso di incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT risultano i seguenti:

- anno 2003: - da euro 340,25 ad euro 348,45 (indennità mensile di carica);
  - da euro 61,00 ad euro 62,47 (gettone di presenza);
- i valori monetari in lire vanno moltiplicati per 1,0241 (corrispondente a 1,0276/1,0034);

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 2693 di data 12 settembre 2003;

DECRETA

- Per i motivi sopra indicati, gli importi dei compensi spettanti al Presidente e rispettivamente ai componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, sono aggiornati come segue:

- anno 2003: - da euro 340,25 ad euro 348,45 (indennità mensile di carica);
  - da euro 61,00 ad euro 62,47 (gettone di presenza);

- Gli oneri relativi all'indennità di carica ed al gettone di presenza dei componenti del Comitato fanno carico al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia (gestione fuori bilancio).

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0345/Pres.

Comitato ristretto per l'elaborazione di un disegno di legge regionale sull'immigrazione. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 con la quale è stata disposta la soppressione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 4, che ha istituito il Servizio autonomo per l'immigrazione al quale sono state attribuite le competenze già previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

VISTA la proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, per le identità linguistiche e culturali, per i corregionali all'estero, all'immigrazione, allo sport e al volontariato, prof. Roberto Antonaz di costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un disegno di legge in materia di immigrazione di cui sono chiamati a fare parte:

- il Signor Michele Negro, delegato dall'Assessore prof. Roberto Antonaz a presiedere il comitato ristretto;
- il dott. Gianfranco Colonnello, direttore del Servizio autonomo per l'immigrazione o il suo sostituto;
- il dott. Alessandro Colautti, con funzioni di Segretario del comitato ristretto;
- la dott. Paola Tessitori, componente esterno, esperto;
- il dott. Gianfranco Schiavone, componente esterno, esperto;

VISTO il verbale n. 2789 del 19 settembre 2003 con il quale la Giunta regionale ha individuato, quali ulteriori componenti del summenzionato comitato, il direttore del Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, dott.ssa Chiaretta Spangaro, e il direttore della Caritas diocesana di Concordia-Pordenone, don Livio Corazza;

RITENUTO di provvedere in conformità;

TUTTO CIO' premesso e considerato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2790 del 19 settembre 2003;

DECRETA

1. E' costituito il comitato ristretto per l'elaborazione di un disegno di legge organica sull'immigrazione presso il Servizio autonomo per l'immigrazione in Udine, piazza XX Settembre n. 23, con la seguente composizione:

Componenti:

- il signor Michele Negro, delegato dall'Assessore, prof. Roberto Antonaz, a presiedere il comitato ristretto;
- il dott. Gianfranco Colonnello, direttore del Servizio Autonomo per l'immigrazione o il suo sostituto;
- il dott. Alessandro Colautti, con funzioni di Segretario del comitato ristretto;
- dott.ssa Chiaretta Spangaro, direttore del Servizio del lavoro della Direzione regionale del lavoro e delle professioni;
- la dott. Paola Tessitori, componente esterno, esperto;
- il dott. Gianfranco Schiavone, componente esterno, esperto;
- il Direttore della Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone, don Livio Corazza, componente esterno, esperto.

2. Il comitato ristretto dura in carica per sei mesi dalla data della sua costituzione.

3. Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 50,00 (cinquanta/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0346/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13. Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A. - Nomina segretario e nomina segretario sostituto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0151/Pres. del 7 maggio 1999 è stato costituito il Comitato di indirizzo e verifica dell'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la dott.ssa Michela Boscolo, nominata segretario del Comitato medesimo con il succitato decreto non presta più servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, essendo stata trasferita, con

decorrenza 2 dicembre 2002, alla Segreteria generale del Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di nominare Segretario del Comitato in argomento il sig. Claudio Lini, appartenente alla categoria D2, già nominato segretario sostituto del Comitato medesimo con decreto del Presidente della Regione del 21 febbraio 2002, n. 052/Pres., e che dal trasferimento della dott.ssa Michela Boscolo ne ha svolto le funzioni;

RITENUTO inoltre di nominare segretario sostituto del Comitato suddetto la rag. Edda Sferch, pure appartenente alla categoria D2, con l'incarico di sostituire il segretario del Comitato nella compilazione dei verbali delle riunioni e in tutte le attività afferenti, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 19 settembre 2003;

DECRETA

- Il sig. Claudio Lini, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, è nominato segretario del Comitato d'indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A., in sostituzione della dott.ssa Michela Boscolo, trasferita alla Segreteria generale del Consiglio regionale in data 2 dicembre 2002.

- La rag. Edda Sferch, in servizio presso la Direzione regionale medesima, è nominata segretario sostituto del Comitato d'indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A., con l'incarico di sostituire il segretario del Comitato nella compilazione dei verbali delle riunioni e in tutte le attività afferenti, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0347/Pres.

Legge regionale 3/2001, articolo 24. Commissione tecnico-consultiva V.I.A. - Nomina segretario sostituto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione n. 0484/Pres. del 28 dicembre 2001 è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva V.I.A, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3/2001;

ATTESO CHE la dott.ssa Rita Ghersini, nominata segretario sostituto della Commissione medesima con il succitato decreto è stata adibita ad altre mansioni all'interno dell'ufficio di appartenenza;

RITENUTO pertanto di nominare segretario sostituto la rag. Edda Sferch, appartenente alla categoria D2, con l'incarico di sostituire il segretario della Commissione nella compilazione dei verbali delle riunioni e in tutte le attività afferenti, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2783 del 19 settembre 2003;

DECRETA

La rag. Edda Sferch, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, è nominata segretario sostituto della Commissione tecnico-consultiva V.I.A, di cui all'articolo 24 della legge regionale 3/2001, con l'incarico di sostituire il segretario della Commissione medesima nella compilazione dei verbali delle riunioni e in tutte le attività afferenti, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0348/Pres.

Legge regionale 1/2003, articolo 3, comma 45. Osservatorio regionale per la finanza locale. Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che all'articolo 3, comma 45 dispone che con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la Direzione regionale per le autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la finanza locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo sopracitato, e successive modificazioni, fanno parte dell'Osservatorio:

a) il Direttore regionale per le autonomie locali, o suo delegato;

b) il Ragioniere generale della Regione, o suo delegato;

c) il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio autonomo della statistica, o suo delegato;

e) due esperti, docenti universitari;

f) due esperti designati congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM;

g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2808 del 19 settembre 2003;

DECRETA

E' istituito, presso la Direzione regionale per le autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Direttore regionale per le autonomie locali, o suo delegato, attualmente dott. Augusto Viola;

Componenti:

- il Ragioniere generale della Regione, o suo delegato, attualmente dott. Giorgio Spazzapan;
- il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, o suo delegato, attualmente dott. Giorgio De Rosa;
- il Direttore del Servizio autonomo della statistica, o suo delegato, attualmente sig. Eugenio Bursich;
- prof. Stefano Miani, associato di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di finanza dell'impresa e dei mercati finanziari dell'Università degli Studi di Udine;
- prof. Clara Busana Banterle, professore ordinario di scienza delle finanze presso il Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Trieste;
- rag. Luisa Tullio, Direttore del Dipartimento programmazione risorse finanziarie patrimoniali politiche di acquisto del Comune di Udine;
- dott. Enzo Bandiani, Consulente dell'U.P.F.V.G. in materia di finanza locale;
- dott. Francesco Dimastromatteo, designato dalla Conferenza permanente degli ordini dei dottori commercialisti del Friuli-Venezia Giulia;

Segretario:

- un dipendente del Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali.

L'Osservatorio regionale per la finanza locale svolgerà le sue funzioni per un periodo non inferiore a cinque anni.

I componenti dell'Osservatorio svolgono le funzioni, fino alla loro sostituzione, a titolo gratuito, come previsto nella legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, all'articolo 3, comma 48, salvo quanto disposto dal comma 50 della medesima legge.

Il Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con Università degli Studi per la partecipazione degli esperti di cui al comma 46, lettera e) della medesima legge, alle attività dell'Osservatorio. La relativa spesa graverà sull'unità previsionale di base 52.3.10.1.567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 9 ottobre 2003, n. 984.

Divieto di caccia, per l'annata venatoria 2003-2004, alle specie fagiano di monte maschio (tetrao tetrix) e coturnica (alectoris graeca) fino al 15 ottobre 2003 e chiusura, alle medesime specie, al 17 novembre 2003.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA,
PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27 della legge regionale 30/1999, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il proprio decreto n. 920 del 17 settembre 2003, che disponeva, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, il divieto di caccia, per l'annata venatoria 2003-2004, alle specie lepre bianca e pernice bianca su tutto il territorio regionale e la posticipazione della caccia, per la stagione venatoria 2003-2004, alle specie fagiano di monte maschio e coturnice fino a successivo provvedimento da emanarsi conseguentemente agli accertamenti tecnici in corso sul territorio;

SENTITO il Comitato faunistico-venatorio regionale nella seduta del 3 giugno 2003, il quale ritiene che, in analogia con le annate venatorie precedenti, il prelievo venatorio della specie fagiano di monte maschio e coturnice possa effettuarsi, anche per l'annata venatoria in corso, nel periodo 1° novembre-30 novembre;

VISTO che l'Istituto faunistico regionale, a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio regionale intesi a verificare la consistenza dei sopra indicati galliformi alpini, ha espresso, con nota n. 1317/3B di data 1 ottobre 2003, il parere di posticipare l'apertura della caccia alle specie fagiano di monte maschio e coturnice per la corrente annata venatoria al 15 ottobre 2003, di consentire il prelievo del fagiano di monte maschio e della coturnice per non più di 8 giornate utili e di anticipare, comunque la chiusura al 10 novembre;

VISTE, altresì, le ulteriori considerazioni tecniche inviate dall'Istituto faunistico regionale l'8 ottobre 2003, che indicano le date suddette come soddisfacente compromesso e non termine tassativo;

RITENUTO di provvedere ad adottare le misure cautelari suggerite, mediante l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 8 della legge regionale 24/1996, individuando nel 15 ottobre 2003 la data di apertura, come indicato dall'Istituto faunistico regionale e nel 17 novembre 2003 la data di chiusura, ritenuta di mediazione tra i pareri sopra citati e comunque rispettosa della fase di erratismo tardo autunnale caratterizzante le specie, fermo restando il numero di 8 giornate utili;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0212/Pres. del 24 giugno 2003 di preposizione alla Direzione regionale delle foreste e della caccia;

DECRETA

1. ad integrazione del proprio decreto n. 920 del 17 settembre 2003, si dispone, per la stagione venatoria 2003-2004, la posticipazione dell'apertura della caccia alle specie fagiano di monte maschio (tetrao tetrix) e coturnice (alectoris graeca) al 15 ottobre 2003 e l'anticipazione della chiusura, alle medesime specie, al 17 novembre 2003.

2. Il prelievo del fagiano di monte maschio e della coturnice viene consentito, nel periodo sopra indicato, per non più di 8 giornate utili.

3. Le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, in caso di chiusura dell'attività venatoria, a seguito del completamento del piano di abbattimento delle specie suddette, sono tenute a darne immediata comunicazione agli enti preposti alla vigilanza venatoria.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 9 ottobre 2003

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO 1 ottobre 2003, n. 1409/FIN.PATR.

Passaggio al patrimonio disponibile regionale di un immobile catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo al f.m. 41, mappale 1359.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

PREMESSO che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 «acque esenti da estimo» sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 del 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

CONSTATATO che con piano di frazionamento tipo n. 116102 del 15 aprile 2003 si è provveduto al censimento del bene catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 41, mappale 1359;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo la procedura disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16;

VISTO il positivo parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione regionale dell'ambiente, espresso con nota prot. 25196 del 22 agosto 2003, relativamente al bene catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 41, mappale 1359;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2794 del 19 settembre 2003 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la sdemanializzazione del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 41, mappale 1359;

VISTO l'articolo 36 della legge regionale 16/2002;

DECRETA

- è sdemanializzato e passa al patrimonio disponibile regionale il bene immobile catastalmente identificato in Comune di Tolmezzo f.m. 41, mappale 1359.

Trieste, 1 ottobre 2003

BAUCERO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2003, n. 1922.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.3 - azione 9. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori da mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi, azione 9 «Percorsi di formazione successivi all'obbligo formativo»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 1.500.000,00, di cui euro 1.125.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 375.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 1597/FP/DPF del 24 giugno 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
410.537,51	91.457,51	319.080,00

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo

per complessivi euro 51.500,00, di cui euro 51.500,00 in relazione a 1 progetto che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 51.500,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.3, azione 9 risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
359.037,51	39.957,51	319.080,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 51.500,00, di cui euro 51.500,00 in relazione a 1 progetto che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 51.500,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PF9ENQBA-form.succ.obbl.formativo

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.F, AZ.9 PROP.E OB.2 N QBA - Perc. formaz.successivi all'obbligo form.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	PANETTIERE/PASTICCIERE - A.3	200313572005	IRES FVG	2003	51.500,00	51.500,00	73,5
2	ADDETTO ALLE VENDITE	200313607001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2003	80.370,00	80.370,00	70
3	OPERATORE TECNICO SUBACQUEO - SEZ A3	200313614004	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	60.000,00	60.000,00	69,5
4	ORAFO - SEZIONE A3	200313614002	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	56.000,00	56.000,00	64,5
			Totale con finanziamento		51.500,00	51.500,00	
			Totale		247.870,00	247.870,00	
			Totale con finanziamento		51.500,00	51.500,00	
			Totale		247.870,00	247.870,00	

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Giugno

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3AA3PF9ENQB/	200313622002	GRAFICO PUBBLICITARIO	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	ARS FUTURA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2003, n. 1923.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura E.1 - azione 14. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevedeva, tra l'altro, nell'ambito dell'asse E, misura E.1, l'attivazione di interventi ascrivibili all'azione 14 «Azioni di formazione per favorire l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro» rivolti a donne disoccupate e/o occupate di età superiore ai 18 anni in possesso di competenze già acquisite e documentabili attraverso un bilancio delle competenze;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 2 dicembre 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti ad euro 5.400.000,00 di cui euro 4.050.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 1.350.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicai nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1653/FP/DPF del 30 giugno 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
3.746.694,00	2.874.094,00	872.600,00

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 14 progetti formativi per complessivi euro 311.520,00, di cui euro 311.520,00 a favore di 14 progetti che si realizzano in zona non obiettivo 2, ed euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in zona obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 311.520,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura E.1, azione 14, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
3.453.174,00	2.562.574,00	872.600,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 distinta in relazione alla collocazione o meno in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 65 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 14 progetti formativi per complessivi euro 311.520,00, di cui euro 311.520,00 a favore di 14 progetti che si realizzano in zona non obiettivo 2, ed euro 0 a favore di 0 progetti che si realizzano in zona obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 311.520,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3EE1PF14EN-Formaz.per inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 PER, TIP.F, AZ.14 PROP.E OB.2 N - Azioni di formazione per favorire l'inserimento

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE PER MINORI IMMIGRATI	200313572008	IRES FVG	2003	16.800,00	16.800,00	75
2	SERVIZI FLESSIBILI PER L'INFANZIA	200313507001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	41.100,00	41.100,00	72,5
3	TECNICHE DI MARKETING/VENDITA ON LINE	200313612002	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2003	41.400,00	41.400,00	69
4	TECNICHE DI FABULAZIONE PER L'INFANZIA	200313599002	OPERA SACRA FAMIGLIA	2003	8.400,00	8.400,00	68,5
5	CREAZIONE D'IMPRESA	200313481001	PROMECON - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PORDENONE	2003	9.520,00	9.520,00	66,5
6	TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE/GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	200313612005	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2003	41.160,00	41.160,00	65
7	LA LINGUA INGLESE NELLA TRATTATIVA COMMERCIALE	200312937003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2003	13.800,00	13.800,00	65
8	MUSICA ATTIVA DI BASE	200313642005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	9.800,00	9.800,00	65

3EE1PF14EN-Formaz.per inserimento

OB.3, AS.E, MIS.E1 PER, TIP.F, AZ.14 PROP.E OB.2 N - Azioni di formazione per favorire l'inserimento

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	GESTIRE LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT	200313642001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	13.860,00	13.860,00	65
10	TECNICHE DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI	200313599003	OPERA SACRA FAMIGLIA	2003	17.500,00	17.500,00	65
11	STRUMENTI INFORMATICI E DI TELELAVORO	200313616001	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	28.000,00	28.000,00	65
12	STRUMENTI INFORMATICI E DI TELELAVORO	200313616002	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	28.000,00	28.000,00	65
13	L'ASSISTENZA DOMICILIARE AI MALATI DI SCLEROSI MULTIPLA	200313527002	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO PICCOLA SCARL	2003	21.330,00	21.330,00	65
14	LE BASI DEL MODELLISMO SARTORIALE	200313620001	ARS FUTURA	2003	20.850,00	20.850,00	65
			Totale con finanziamento		311.520,00	311.520,00	
			Totale		311.520,00	311.520,00	
			Totale con finanziamento		311.520,00	311.520,00	
			Totale		311.520,00	311.520,00	

Allegato 2

Progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 punti

Giugno

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3EE1PF14EN	200313620002	ESPAÑOL PARA COMUNICAR	ARS FUTURA	64
3EE1PF14EN	200313620003	SERVIZI CONGRESSUALI: ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA	ARS FUTURA	59
3EE1PF14EN	200312937001	LA LINGUA INGLESE NELLA TRATTATIVA COMMERCIALE A	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	53
3EE1PF14EN	200312937002	LA LINGUA INGLESE NELLA TRATTATIVA COMMERCIALE B	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	53

Allegato 3

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Giugno

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3EE1PF14EN	200313519001	TECNICHE E STRUMENTI PER LA CONTABILITA' AZIENDALE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	ISTITUTO REGIONALE CORSI PROFESSIONALI
3EE1PF14EN	200313642006	AUTOMAZIONE D'UFFICIO - E	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2003, n. 1924.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.2 - azione 13. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, del- l'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale misura C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa azione 13 «Sviluppo di competenze di base e trasversali»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 950.000,00, di cui euro 712.500,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 237.500,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1625/FP/DPF del 25 giugno 2003, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
426.512,00	189.012,00	237.500,00

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 9 progetti formativi per complessivi euro 129.122,00, di cui euro 129.122,00 in relazione a 9 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2002, euro 88.230,47;
Cap. 5930, competenza 2003, euro 40.891,53;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.2, azione 13, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
297.390,00	59.890,00	237.500,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 9 progetti formativi per complessivi euro 129.122,00, di cui euro 129.122,00 in relazione a 9 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2002, euro 88.230,47,
Cap. 5930, competenza 2003, euro 40.891,53.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC2PF13EN-Sviluppo e competenze

OB.3, AS.C, MIS.C2 PER, TIP.F, AZ.13 PROP.E OB.2 N - Sviluppo competenze di base e trasversali

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA IATALIANA 7 - ELEMENTARI	200313410001	RUE - RISORSE UMANE EUROPA	2003	13.034,00	13.034,00
2	ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA 6 - MEDIE	200313410002	RUE - RISORSE UMANE EUROPA	2003	13.034,00	13.034,00
3	ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA 7 - MEDIE	200313410003	RUE - RISORSE UMANE EUROPA	2003	13.034,00	13.034,00
4	ALFABETA: LINGUA, CULTURA, INTEGRAZIONE	200313572001	IRES FVG	2003	25.480,00	25.480,00
5	ALFABETA: LINGUA, CULTURA, INTEGRAZIONE	200313572002	IRES FVG	2003	25.480,00	25.480,00
6	ALFABETA: LINGUA, CULTURA, INTEGRAZIONE - IST. COMPRENSIVO DI PAGNACCO	200313572003	IRES FVG	2003	13.860,00	13.860,00
7	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - 3° CIRCOLO UDINE	200313585009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.400,00	8.400,00
8	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - D. D. MANZANO	200313585010	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.400,00	8.400,00

3CC2PF13EN-Sviluppo e competenze

OB.3, AS.C, MIS.C2 PER, TIP.F, AZ.13 PROP.E OB.2 N - Sviluppo competenze di base e trasversali

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - I.C. PALMANOVA	200313585011	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.400,00	8.400,00
			Totale con finanziamento		129.122,00	129.122,00
			Totale		129.122,00	129.122,00
			Totale con finanziamento		129.122,00	129.122,00
			Totale		129.122,00	129.122,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2003, n. 1925.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.3 - azione 18. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 22 marzo 2002 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sulle misure A.2, A.3, C.3;

VISTO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale. misura C.3 - Formazione superiore, azione 18 «Formazione post-laurea»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 aprile 2002 n. 16;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal maggio 2002 fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti per l'asse C, misura C.3, azione 18 a complessivi euro 600.000,00;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento delle misure sopraccitate per un importo complessivo di euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti nel mese di maggio, la nuova disponibilità risulta essere pari a euro 889.470,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nell'avviso riferimento;

VISTO il decreto n. 1544/FP/DPF del 23 giugno 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 11.520,00;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 11.520,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata e deve concludersi nei termini previsti dal progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.3, azione 18 è di complessivi euro 877.950,00;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 11.520,00.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 11.520,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata e deve concludersi nei termini previsti dal progetto.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF18ENFP

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.18 PROP.E OB.2 NFP - Formazione post laurea

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	METODOLOGIE E TECNICHE DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLO SLOVENO AGLI ITALIANI	200313630001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	11.520,00	11.520,00	65
			Totale con finanziamento		11.520,00	11.520,00	
			Totale		11.520,00	11.520,00	
			Totale con finanziamento		11.520,00	11.520,00	
			Totale		11.520,00	11.520,00	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 agosto 2003, n. 1926.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura D.1 - azione 32. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3670 del 30 ottobre 2002, così come integrata dalla delibera n. 476 del 27 febbraio 2003, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ad utenza occupata, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 novembre 2002;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rendeva disponibili a favore dell'azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento individuale», le seguenti risorse finanziarie:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
457.080,00	342.810,00	114.270,00

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1678/FP/DPF del 30 giugno 2003, con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
397.159,26	302.812,31	94.346,95

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 progetti formativi per un costo complessivo di euro 18.908,79, di cui un contributo pubblico di euro 12.369,45 suddiviso in euro 3.660,15 in relazione a 2 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 8.709,30 in relazione a 7 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 12.369,45;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 31 marzo 2004;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua per l'azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento individuale» è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
384.789,81	299.152,16	85.637,65

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 9 progetti formativi per un costo complessivo di euro 18.908,79, di cui un contributo pubblico di euro 12.369,45 suddiviso in euro 3.660,15 in relazione a 2 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 8.709,30 in relazione a 7 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930 competenza 2003, euro 12.369,45.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 31 marzo 2004.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF32AS

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.32 PROP.A OB.2 S - Formazione continua per l'aggiornamento individ

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	TECNICO MANUTENZIONE ELICOTTERI	200312976001	HELICA S.R.L.	2003	6.420,00	3.627,30
2	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 1	200313553001	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
3	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 2	200313553002	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
4	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 3	200313553003	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
5	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 4	200313553004	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
6	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 5	200313553005	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
7	SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE ED IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE - 6	200313553006	C.E.M.	2003	1.210,00	847,00
			Totale con finanziamento		13.680,00	8.709,30
			Totale		13.680,00	8.709,30

3DD1PF32AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.32 PROP.A OB.2 N - Formazione continua per l'aggiornamento individ

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MERCHANDISING	200313564001	REACTIVA SRL		2003	1.830,99	1.281,69
2	STRATEGIE DI MERCATO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	200313564002	REACTIVA SRL		2003	3.397,80	2.378,46
				Totale con finanziamento		5.228,79	3.660,15
				Totale		5.228,79	3.660,15
				Totale con finanziamento		18.908,79	12.369,45
				Totale		18.908,79	12.369,45

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI 3 ottobre 2003, n. 5/TRIB.

Concessione dell'abilitazione alla compilazione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ai soggetti in possesso dell'attestazione di accesso al Servizio Entratel.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)» ed in particolare l'articolo 2 che consente la riduzione dell'aliquota dell'IRAP ai soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati;

VISTO il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002 succitata che dispone l'invio, entro i termini di presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, di una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del «de minimis»;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1231 di data 8 maggio 2003 è stato approvato l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002 (Variazioni all'aliquota dell'IRAP) con i relativi modelli di dichiarazione e che nello stesso atto è stato previsto, per determinate categorie di soggetti, previamente accreditate dal Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, la compilazione in via telematica delle dichiarazioni relative all'articolo 2 della legge regionale 3/2002;

RITENUTO di riconoscere ai soggetti che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e agenzia delle entrate già in possesso dell'attestazione di accesso al Servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi) l'abilitazione alla compilazione telematica delle dichiarazioni in oggetto,

DECRETA

Di concedere ai soggetti, già in possesso dell'attestazione di accesso al Servizio Entratel (trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi), e preventivamente accreditati dal Servizio autonomo delle imposte e dei tributi, la compilazione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del presente decreto.

Trieste, 3 ottobre 2003.

CHIAVACCI SILVANI

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI GORIZIA 30 settembre 2003, n. 1297.

Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI GORIZIA

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2003 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in cinque ristrette zone della Provincia di Gorizia;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della zona di sicurezza, contemperando le necessità di massima precauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

DECRETA

1. In Provincia di Gorizia sono individuati cinque focolai di diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in seguito denominati «zona di focolaio A», «zona di focolaio B», «zona di focolaio C», «zona di focolaio D» e «zona di focolaio E».

- La zona di focolaio A comprendente i terreni riportati in catasto:
- ai fogli di mappa nn. 2, 5, 6, 7, 8 del Comune di San Pier d'Isonzo;
- ai fogli di mappa nn. 4 e 5 del Comune censuario di Cassegliano;
- ai fogli di mappa nn. 1 e 3 del Comune di Ronchi dei Legionari;
- ai fogli di mappa nn. 1 e 2 del Comune di S. Canzian d'Isonzo;
- ai fogli di mappa nn. 2 e 4 del Comune di Turriaco.

- La zona di focolaio B comprendente i terreni riportati in catasto:
- ai fogli di mappa nn. 3 e 4 del Comune di S. Pier d'Isonzo;
- ai fogli di mappa nn. 1 e 3 del Comune di Redipuglia.

- La zona di focolaio C comprendente i terreni riportati in catasto:
- ai fogli di mappa nn. 3, 4 e 7 del Comune di Savogna d'Isonzo;
- ai fogli di mappa nn. 1 e 2 del Comune censuario Peci;
- ai fogli di mappa nn. 5 e 6 del Comune censuario di S. Andrea.

- La zona di focolaio D comprendente i terreni riportati in catasto:
- ai fogli di mappa nn. 7, 9 e 11 del Comune di Farra d'Isonzo;
- ai fogli di mappa nn. 2 e 3 del Comune censuario di Peteano;
- al foglio di mappa n. 1 del Comune censuario di Boschini;
- al foglio di mappa n. 19 del Comune di Gorizia.

- La zona di focolaio E comprendente i terreni riportati in catasto:
- ai fogli di mappa nn. 7, 9 e 11 del Comune di Mariano;
- ai fogli di mappa nn. 3 e 4 del Comune di Gradisca;
- ai fogli di mappa nn. 2 ,3, 6 e 11 del Comune di Romans d'Isonzo.

La consultazione della cartografia può essere effettuata presso gli Uffici dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.

2. Nei focolai, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori dei focolai stessi piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;
- è fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima dell'1 ottobre;
- è fatto divieto di spostare al di fuori dei focolai terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- è fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sè stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva al 1° luglio;
- è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (OMP).

3. L'OMP, sulla base dell'andamento climatico stagionale nonché della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al punto 1). A tale fine le aziende interessate dovranno avanzare motivata richiesta all'OMP. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

4. L'attuale situazione fitosanitaria in Provincia di Gorizia è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

Gorizia, 30 settembre 2003

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DELL' OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI PORDENONE 30 settembre 2003, n. 3719.

Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE
DELLE PIANTE DI PORDENONE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei pro-

dotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante misure per la «lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

VISTO il proprio decreto n. 3527 del 25 settembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002, con il quale, a seguito del riscontro della presenza di esemplari di diabrotica del mais, sono state delimitate zone di focolaio e di sicurezza e sono state individuate le misure fitosanitarie da applicare nelle zone medesime;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del citato D.M. 21 agosto 2001 che dispone che la condizione di focolaio e di zona di sicurezza decada solo dopo che per due anni consecutivi la rete di monitoraggio ivi apprestata abbia fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato D.M. 21 agosto 2001 di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati negli anni 2002 e 2003 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in una ristretta zona della Provincia di Pordenone;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della zona di sicurezza, contemperando le necessità di massima precauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

DECRETA

1. E' abrogato il decreto del Direttore sostituto dell'OMP di Pordenone n. 3527 del 25 settembre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2002.

2. In Provincia di Pordenone è individuato un focolaio di diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) comprendente i terreni riportati in Catasto:

- ai fogli di mappa n. 41, 42, 50, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 68, 69, 70, 71, 74 e 75 della Sezione «A» del Comune di Aviano;
- al foglio di mappa n. 23 del Comune di Budoia;
- ai fogli di mappa n. 1, 2, 3 e 4 del Comune di Fontanafredda;
- ai fogli di mappa n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del Comune di Roveredo in Piano.

La consultazione della cartografia può essere effettuata presso gli uffici dell'OMP in Pordenone.

Nel focolaio, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori del focolaio stesso piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchia»;
- è fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella di mais prima del 1° ottobre;
- è fatto divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- è fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva al 1° luglio;
- è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (OMP).

3. L'OMP, sulla base dell'andamento climatico stagionale nonché della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o prevedere variazioni alle prescrizioni di cui al punto 2. A tal fine le aziende interessate dovranno avanzare motivata richiesta all'OMP. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

4. L'attuale situazione fitosanitaria in Provincia di Pordenone è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

Pordenone, 30 settembre 2003

FRAUSIN

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI UDINE 30 settembre 2003, n. 1776/15.

Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO
PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI UDINE

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2003 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in diverse zone della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Udine n. 1496/15 dell'11 luglio 2003 che individuava due focolai in Provincia di Udine;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della Provincia di Udine, contemperando le necessità di massima precauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

DECRETA

1. E' abrogato il decreto del Direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Udine n. 1496/15 dell'11 luglio 2003.

2. In Provincia di Udine sono individuate ventidue zone di focolaio di diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) ciascuna identificata da un numero e da una denominazione.

La zona di focolaio 1 denominata «Cisterna» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 4 (per l'intero) e 10 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) del Comune di Coseano;
- al foglio di mappa n. 15 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) del Comune di Dignano;
- ai mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Prati di Cooz - Dignano» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: dal 40 al 109; dal 153 al 224; dal 273 al 340; dal 400 al 460; dal 535 al 574;
- ai mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Nogaredo di Corno» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: dal 2 al 10; dal 14 al 19.

La zona di focolaio 2 denominata «Gradisca di Sedegliano» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 36 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario), 43 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) e 44 (per l'intero) del Comune di Sedegliano;
- ai mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «3T-7S» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: dal 774 al 921.

La zona di focolaio 3 denominata «Sedegliano/Pantianicco» comprende la zona di focolaio B del precedente decreto del Direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Udine n. 1496/15 dell'11 luglio 2003 e comprendente i seguenti mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Coderno» del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento:

- dal 1247 al 1270; dal 1285 al 1316; dal 1326 al 1362; dal 1377 al 1415; dal 1569 al 1590; dal 1620 al 1652; dal 1671 al 1708; dal 1722 al 1761; dal 1870 al 1877; dal 1897 al 1936; dal 1956 al 1994; dal 2010 al 2043; dal 2056 al 2085; dal 2101 al 2116; dal 2366 al 2503 e dal 2514 al 2521;

e ampliata ai seguenti mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Coderno» del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento:

- dal 1179 al 1246; dal 1271 al 1284; dal 1317 al 1325; dal 1363 al 1376; dal 1840 al 1869; dal 2361 al 2365; dal 2504 al 2513 e dal 2522 al 2525;

e ai seguenti mappali del foglio n. 32 del Comune di Sedegliano:

- dal 134 al 136; dal 139 al 141; dal 144 al 149; 153; dal 156 al 160; dal 162 al 165; dal 167 al 171; dal 175 al 177; 206; 207; 216; 226 e 247.

E pertanto la zona di focolaio 3 denominata «Sedegliano/Pantianicco» comprende complessivamente i seguenti mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Coderno» del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento:

- dal 1179 al 1415; dal 1569 al 1590; dal 1620 al 1652; dal 1671 al 1708; dal 1722 al 1761; dal 1840 al 1877; dal 1897 al 1936; dal 1956 al 1994; dal 2010 al 2043; dal 2056 al 2085; dal 2101 al 2116 e dal 2361 al 2525;

nonché i seguenti mappali del foglio n. 32 del Comune di Sedegliano:

- dal 134 al 136; dal 139 al 141; dal 144 al 149; 153; dal 156 al 160; dal 162 al 165; dal 167 al 171; dal 175 al 177; 206; 207; 216; 226 e 247.

La zona focolaio 4 denominata «Mulino Romano» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 15 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) e 17 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) del Comune di Mereto di Tomba;
- al foglio di mappa n. 10 del Comune di Basiliano;
- ai mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Pantianicco» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: dal 56 all'86; dal 125 al 160; dal 199 al 237; dal 278 al 317; dal 355 al 375; dal 378 al 456 e dal 522 al 582.

La zona di focolaio 5 denominata «Beano/Villaorba» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 7 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario), 21 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario), 22 (per l'intero) e 30 (per l'intero) del Comune di Basiliano;
- al foglio di mappa n. 4 del Comune di Codroipo;
- ai mappali di riordino fondiario del Comprensorio denominato «Pantianicco» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: dal 624 al 643; dal 710 al 776; dal 787 all' 830; dal 1021 al 1031 e 1065.

La zona di focolaio 6 denominata «Biauzzo» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 15, 16, 22 e 23 del Comune di Codroipo.

La zona di focolaio 7 denominata «Madrisio di Varmo» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 26, 27 e 30 del Comune di Varmo.

La zona di focolaio 8 denominata «Talmassons» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 2, 3 e 8 del Comune di Talmassons.

La zona di focolaio 9 denominata «Salt di Povoletto» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 19, 23 e 24 del Comune di Povoletto.

La zona di focolaio 10 denominata «Campeglio» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 51, 52 e 53 del Comune di Faedis;
- ai fogli di mappa n. 5 e 6 del Comune di Remanzacco;
- al foglio di mappa n. 1 del Comune di Moimacco.

La zona di focolaio 11 denominata «Orzano Nord» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 17 e 21 del Comune di Remanzacco;
- ai fogli di mappa n. 8 e 9 del Comune di Moimacco.

La zona di focolaio 12 denominata «Orzano Riordino» comprendente i terreni riportati in catasto:

- al foglio di mappa n. 19 del Comune di Premariacco;
- ai mappali ricadenti all'interno del riordino fondiario del Comprensorio denominato «Orzano» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento. Tali mappali sono di seguito elencati: R5, R8, dall'R10 all'R42, R68, R69, R71, R73, dall'R98 all'R110, dall'R118 all'R133, dall'R137 all'R179, dall'R180 all'R203, R205, R206, dall'R208 all'R212, dall'R214 all'R233, dall'R235 all'R238, R321, R381, R611, R612, R711, dall'R901 all'R906, R2131, R2132, R2133, dal P1 al P8, dal P10 al P15, dal P24 al P37, dal P39 al P49, P151, P351 e P501.

La zona di focolaio 13 denominata «Premariacco» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 6, 13, 14 e 21 del Comune di Premariacco.

La zona di focolaio 14 denominata «Pradamano» comprendente i terreni riportati in catasto:

- al foglio di mappa n. 4 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) del Comune di Pradamano;
- a tutti i mappali ricadenti all'interno del riordino fondiario denominato «Pradamano» del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento.

La zona di focolaio 15 denominata «Orsaria/Buttrio» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 28, 29, 30 e 37 del Comune di Premariacco;
- al foglio di mappa n. 4 del Comune di Buttrio.

La zona di focolaio 16 denominata «Buttrio/Manzano» comprende la zona di focolaio A del precedente decreto del Direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Udine n. 1496/15 dell'11 luglio 2003, comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 11, 12, e 15 del Comune di Buttrio;
- al foglio di mappa n. 17 del Comune di Manzano;

e ampliata con il presente decreto ai seguenti terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 10, 13, e 14 del Comune di Buttrio;
- al foglio di mappa n. 10 del Comune di Manzano;

pertanto la zona di focolaio 16 denominata «Buttrio/Manzano» comprende complessivamente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Comune di Buttrio;
- ai fogli di mappa n. 10 e 17 del Comune di Manzano.

La zona di focolaio 17 denominata «Pradamano/Pavia di Udine» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 9, 10, 16, 18, 24, 25, 30 e 31 del Comune di Pavia di Udine;
- ai fogli di mappa n. 13, 14 e 17 del Comune di Pradamano.

La zona di focolaio 18 denominata «Cortello» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 13, 21 e 22 del Comune di Pavia di Udine;
- al foglio di mappa n. 1 del Comune di Santa Maria la Longa.

La zona di focolaio 19 denominata «San Giovanni al Natisone» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 1, 2, 4 e 5 del Comune di San Giovanni al Natisone.

La zona di focolaio 20 denominata «Bicinicco/Santa Maria la Longa» comprendente i terreni riportati in catasto:

- al foglio di mappa n. 7 del Comune di Bicinicco;
- al foglio di mappa n. 10 del Comune di Santa Maria la Longa.

La zona di focolaio 21 denominata «Tapogliano» comprendente i terreni riportati in catasto:

- al foglio di mappa n. 3 del Comune Censuario di Tapogliano;
- ai fogli di mappa n. 2 e 5 del Comune Censuario di Campolongo al Torre.

La zona di focolaio 22 denominata «Campolongo al Torre/Ruda» comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 6 e 9 del Comune censuario di Campolongo al Torre;
- ai fogli di mappa n. 3 e 1-4-5 del Comune censuario di Ruda.

La consultazione della cartografia può essere effettuata presso gli Uffici dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Udine.

3. Nei focolai, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori dei focolai stessi piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;
- è fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima dell'1 ottobre;

- è fatto divieto di spostare al di fuori dei focolai terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- è fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sè stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva all' 1 luglio;
- è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (OMP).

4. Visto il considerevole numero di catture effettuate nel corso del monitoraggio 2003 all'interno dei Comuni di Remanzacco, Premariacco, Buttrio e Manzano viene istituita una zona di sicurezza comprendente i terreni riportati in catasto:

- ai fogli di mappa n. 24 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) e 25 (per i mappali non ricadenti in riordino fondiario) del Comune di Remanzacco;
- a tutti i mappali ricadenti all'interno del riordino fondiario del Comprensorio denominato «Orzano» del Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento non compresi nella zona di focolaio 12 denominata «Orzano Riordino»;
- ai fogli di mappa n. 4, 5, 7, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 27 e 38 del Comune di Premariacco;
- ai fogli di mappa n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del Comune di Buttrio;
- ai fogli di mappa n. 3 e 18 del Comune di Manzano.

In tale zona di sicurezza è fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (OMP).

5. L'OMP, sulla base dell'andamento climatico stagionale nonché della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al punto 3). A tale fine le aziende interessate dovranno avanzare motivata richiesta all'OMP. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

6. L'attuale situazione fitosanitaria in Provincia di Udine è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

Udine, lì 30 settembre 2003

PETRIS

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE 29 agosto 2003, n. 1046-INAC/195.

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al dott. ing. Fredi Luchesi.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'articolo 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n. 1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e

dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA l'istanza presentata dal dott. ing. Fredi Luchesi nato ad Albona d'Istria l'8 agosto 1965 e domiciliato professionalmente a Trieste in p.zza Giotti, n. 8;

CONSIDERATO che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è domiciliato professionalmente nella Regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che il curriculum allegato all'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta al dott. ing. Fredi Luchesi nato ad Albona d'Istria l'8 agosto 1965 e domiciliato professionalmente a Trieste in p.zza Giotti, n. 8, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce «attestato di riconoscimento» ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 agosto 2003

BLANCHINI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 25 settembre 2003, n. 948.

Autorizzazione all'ampliamento dell'Azienda faunistico-venatoria denominata «Monte Rossa», di tipo individuale, nella Riserva di caccia di Clauzetto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di ampliamento di 8,7720 ettari, presentata in data 18 luglio 2002, dal sig. Gianluigi D'Orlandi, nato a Udine il 2 febbraio 1959, legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria «Monte Rossa» autorizzata con decreto n. 775 di data 6 novembre 2001;

VISTO il verbale di data 18 settembre 2003 predisposto dal responsabile dell'istruttoria dott. Valter De Monte con il quale si propone di autorizzare la richiesta di ampliamento del comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria «Monte Rossa» la cui superficie complessiva diventa ora di ettari 171,9750 insiti nella Riserva di caccia di Clauzetto;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 11 marzo 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

DECRETA

1. E' autorizzata la richiesta di ampliamento di 8,7720 ettari dell'Azienda faunistico-venatoria «Monte Rossa», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Clauzetto (Pordenone), loc. Sandrins, Pradis di Sotto, legalmente rappresentata dal sig. Gianluigi D'Orlandi, nato a Udine il 2 febbraio 1959, istituita con proprio decreto n. 775 di data 6 novembre 2001.

2. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 171,9750 di cui 171,9360 ettari di superficie agro-silvo-pastorale.

3. Numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria nello stesso giorno in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore associato, titolare di permesso annuale o giornaliero, all'interno dell'Azienda faunistica, è 1 unità.

4. Le tabelle perimetrali vanno riposizionate in conformità al nuovo perimetro aziendale.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 25 settembre 2003

DELLA VEDOVA

Allegato A)

Azienda faunistico-venatoria
«Monte Rossa»
scala 1:25.000

N.B.: Il perimetro evidenziato in planimetria ha carattere indicativo:

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO:
DELLA VEDOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 agosto 2003, n. 2591.

Legge regionale 28/2002, articolo 12 e articolo 17. Consorzio di bonifica Cellina Meduna. Nomina del Presidente, di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei revisori dei conti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 che prevede che il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica siano nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura tra gli iscritti nell'Albo dei revisori contabili;

VISTO l'articolo 12, comma 2 che fissa la durata in carica del Collegio dei revisori contabili in cinque anni;

CONSIDERATO che in data 8 giugno 2003 si sono svolte le elezioni per la determinazione degli Organi del Consorzio ed è quindi doverosa la ricostituzione del Collegio dei revisori contabili;

VISTA la nota assessorile di data 31 luglio 2003 prot. n. AGR/1-14/17410 con cui vengono designati il dott. Paolo Fabris quale Presidente, la dott.ssa Sandra Bianco membro effettivo ed il dott. Vito Priante membro supplente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica Cellina Meduna;

VISTO che i sunnominati Fabris, Bianco e Priante risultano iscritti nell'Albo dei revisori contabili come dichiarato nei rispettivi curricula vitae;

VISTE le dichiarazioni rese dai sunnominati Fabris, Bianco e Priante ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 relative al divieto di nomina o designazione negli Organi Collegiali costituiti con provvedimento regionale, nonché ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure per il conferimento degli incarichi a dipendenti pubblici;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia e pesca e per lo sviluppo della montagna;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono nominati:

- dott. Paolo Fabris, Presidente,
- dott.ssa Sandra Bianco, membro effettivo,
- dott. Vito Priante, membro supplente,

del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica Cellina Meduna.

2. I suddetti membri durano in carica cinque anni.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 agosto 2003, n. 2592.

Legge regionale 28/2002, articolo 12 e articolo 17. Consorzio di bonifica della Bassa Friulana. Nomina del Presidente, di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei revisori dei conti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 28/2002 che prevede che il Presidente, un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica siano nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, tra gli iscritti nell'Albo dei revisori dei contabili;

VISTO l'articolo 12, comma 2, che fissa la durata in carica del Collegio dei revisori contabili in cinque anni;

VISTA la nota 2606 di data 18 giugno 2003 del Consorzio di bonifica della Bassa Friulana con cui si richiede, in riferimento al rinnovo delle cariche elettive consorziali in scadenza il giorno 31 luglio 2003, la nomina per il quinquennio 2003-2007 del Presidente, di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, nota prot. n. 17612 di data 5 agosto 2003, con cui si indicano i nominativi: dott. Marcello Comuzzo quale Presidente, dott. Franco Giunchi quale componente effettivo, dott. rag. Gianni Mucchiut quale componente supplente;

CONSIDERATO che i sunnominati dott. Marcello Comuzzo, dott. Franco Giunchi, dott. rag. Gianni Mucchiut risultano iscritti nell'Albo dei revisori contabili come risultante dalle dichiarazioni rese;

VISTE le dichiarazioni rese dai sunnominati dott. Marcello Comuzzo, dott. Franco Giunchi, dott. rag. Gianni Mucchiut ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 relative al divieto di nomina negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale.

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure

per il conferimento degli incarichi ai dipendenti pubblici;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia e pesca e per sviluppo della montagna

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono nominati:

- dott. Marcello Comuzzo (Presidente),
- dott. Franco Giunchi (componente effettivo),
- dott. rag. Gianni Mucchiut (componente supplente),

del Collegio dei revisori contabili presso il Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

2. I suddetti membri durano in carica cinque anni.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 agosto 2003, n. 2593.

L.R. 30/1999, articolo 17, comma 2, lettera b). Direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge medesima che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive generali per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2000, n. 2513, concernente le direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria e per l'ammissione e il trasferimento di cacciatori in Riserve di caccia della Regione per l'annata venatoria 2000-2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1472, concernente le direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria e per l'ammissione ed il trasferimento di cacciatori in Riserve di caccia della Regione per l'annata venatoria 2002-2003 con la quale è stato tra l'altro determinato:

- l'indice medio di densità venatoria per ciascun distretto nonché il rapporto tra ettari e cacciatori assegnati a ciascuno di essi;
- il numero di cacciatori assegnabili ad ogni Riserva di caccia a seguito di detta rideterminazione;

CONSIDERATO, inoltre, che la citata delibera ha stabilito di assegnare, per l'annata venatoria 2002-2003, alle Riserve di caccia che risultino avere posti liberi, rispetto al numero determinato secondo gli indici previsti dalla delibera 8 agosto 2000, n. 2513, un numero di cacciatori pari al 15% dei posti resisi disponibili a seguito della rideterminazione effettuata sulla base di un indice, dato dal rapporto tra il numero massimo di cacciatori assegnabili nel distretto e la superficie agro silvo pastorale del distretto stesso;

PRESO ATTO che, allo stato attuale, il Servizio per la conservazione della fauna e della caccia sta predisponendo dei programmi in merito all'adozione del piano faunistico regionale e della carta delle vocazioni faunistiche al fine di rideterminare, con metodi e procedure scientifiche attuali, gli indici di densità venatoria ed il numero massimo di cacciatori assegnabili a ciascuna Riserva di caccia della Regione;

RITENUTO pertanto opportuno, per l'annata venatoria 2003-2004, non procedere ad un'ulteriore assegnazione di cacciatori alle Riserve di caccia rispetto alla percentuale determinata con la delibera del 7 maggio 2002, n. 1472;

PRESO ATTO che alcune Riserve di caccia hanno evidenziato delle particolari esigenze riguardanti il numero di cacciatori assegnati in rapporto con il territorio a loro disposizione e la gestione della fauna;

RAVVISATA la necessità di valutare tali situazioni, al fine di ottimizzare la gestione ed il controllo della fauna sul territorio regionale nell'attesa della stesura dei nuovi parametri;

TENUTO conto che, durante la trascorsa annata venatoria con la delibera n. 0403 del 20 dicembre 2002, è stato disposto che la Riserva di caccia di Taipana rientri a far parte del distretto venatorio n. 1 (Tarvisiano), anzichè dell'originario n. 3 (Valli del Natisone);

VISTO che, a seguito di tale modifica, allo stato attuale, non sono state apportate delle variazioni nel numero dei cacciatori assegnabili, anche se i distretti interessati presentano un rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale e numero dei cacciatori assegnabili diverse da quello precedente;

CONSIDERATO che per le Riserve di caccia di Tarvisio-Malborghetto e Pocenia è opportuno procedere alla rideterminazione dei cacciatori assegnati in quanto il numero attuale non risponde alle esigenze del territorio e della gestione della fauna;

CHE, a seguito di verifiche ed approfondimenti tecnici, effettuati dal dott. Franco Perco nell'ambito della convenzione di collaborazione tecnica stipulata e contenuti nella relazione del 18 marzo 2003, è emerso che il territorio agro-silvo-pastorale della riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto può accogliere un numero di cacciatori superiore a quello approvato con delibera del 7 maggio 2002, n. 1472 e che nella Riserva di caccia di Pocenia si sono verificati negli ultimi dieci anni dei sostanziali decrementi di rendita venatoria, tali da richiedere una diminuzione del numero dei cacciatori assegnati;

CHE le proposte avanzate dal tecnico con la citata relazione sono condivise dalle due Riserve suddette;

VISTA, altresì, la nota pervenuta da parte della Riserva di caccia di Monrupino, con la quale si chiede di provvedere fin dalla presente annata venatoria ad incrementare il numero dei cacciatori assegnabili fino al numero massimo stabilito con la delibera del 7 maggio 2002, n. 1472;

SENTITO il parere della conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori del 3 maggio 2003;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa,

1. di determinare in n. 106 il numero dei cacciatori assegnabili alla Riserva di caccia di Tarvisio-Malborghetto e di assegnare tutti i posti liberi resisi disponibili;
2. di determinare in n. 62 il numero di cacciatori assegnabili alla Riserva di caccia di Pocenia;
3. di assegnare tutti i posti resisi disponibili nella Riserva di Monrupino fino al coprire il numero di 18 cacciatori assegnabili stabilito con delibera 7 maggio 2002 n. 1472;
4. di confermare in n. 97 il numero di cacciatori assegnabili alla Riserva di caccia Taipana;
5. di non procedere, per l'annata venatoria 2003-2004, ad ulteriori assegnazioni di cacciatori, nelle altre Riserve di caccia che risultino avere posti liberi, oltre alla percentuale stabilita con la citata delibera 7 maggio 2002 n. 1472.

La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2003, n. 2651.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali per la gestione da parte della Direzione regionale della formazione professionale dei capitoli 5795 e 5796 per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le risorse necessarie, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, avente per oggetto «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

ATTESO che il bilancio di previsione per l'anno 2003 prevede all'U.P.B. 52.3.43.1.1621 «Spese per l'attività della Direzione regionale della formazione professionale» uno stanziamento di competenza di euro 35.000,00 al capitolo 5795 «Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale» ed uno stanziamento di competenza di euro 34.850,00 al capitolo 5796 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più Regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di Amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative»;

ATTESA l'opportunità di provvedere in ordine ai programmi di attività relativi ai capitoli sopraindicati;

VISTI i programmi allegati quale parte integrante di questo provvedimento e concordato in ordine agli obiettivi ed alle attività ivi illustrate;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996;

RITENUTO di delegare al Direttore regionale della formazione professionale la gestione delle risorse finan-

ziarie dei capitoli 5795 e 5796 dell'U.P.B. 52.3.43.1.1621 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

all'unanimità,

DELIBERA

1) E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni, l'allegato programma contenente le direttive generali per la gestione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, nell'anno 2003, delle spese per il funzionamento di cui ai capitoli 5795 e 5796;

2) il Direttore regionale della formazione professionale è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, ad operare, per l'anno 2003, le scelte di gestione delle risorse finanziarie di cui ai capitoli 5795 e 5796 dell'U.P.B. 52.3.43.1.1621;

3) avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie dei capitoli 5795 e 5796 della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 2003.

Cap. 5795 - Obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione e l'aggiornamento costante del personale dipendente, diretti in modo particolare all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alla provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo contabile di competenza della Direzione regionale della formazione professionale sono:

- la formazione costante del personale dipendente, sia mediante la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, sia tramite l'organizzazione diretta di azioni formative individuali autogestite, di carattere intensivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione europea.
- L'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di necessità reali, funzionalità ed efficienza della struttura.
- La provvista di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché l'accesso a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi.
- L'adozione di procedimenti di spesa semplificati (funzionario delegato).

Cap. 5795 - Programmi

A) Iniziative di formazione e aggiornamento professionale

Si premette che, nella fattispecie, il termine «iniziative» comprende sia corsi, seminari, convegni e iniziative organizzate da terzi e finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale; sia attività formative individuali autogestite, di carattere intensivo, organizzate direttamente, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione europea.

La gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a) il personale verrà inviato ad iniziative di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Direzione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b) l'iniziativa formativa e/o di aggiornamento di volta in volta prescelta dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c) la partecipazione dei singoli dipendenti alle iniziative di formazione e aggiornamento presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzato con decreto del Direttore regionale della formazione professionale;

d) parimenti dovrà essere autorizzata con specifico decreto del Direttore regionale della formazione professionale l'organizzazione diretta di iniziative formative individuali autogestite, di carattere inten-

sivo, per i dipendenti con qualifica di dirigente, la cui attività comporta il mantenimento di contatti con gli Uffici della Commissione europea.

B) Provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonchè accesso a pagamento a banche dati on-line

Le somme disponibili al capitolo di riferimento potranno essere utilizzate anche per la provvista di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché per l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

Tali attività potranno trovare attuazione nei termini previsti dallo specifico Regolamento emanato con D.P.Reg. 24 maggio 2001, n. 0195/Pres., registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001, Registro 1, foglio 224, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001, che individua le tipologie di acquisto possibili, precisando inoltre i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i termini di giustificazione delle spese effettuate e le possibili modalità di pagamento.

Cap. 5795 - Risorse

Lo stanziamento complessivo di euro 35.000,00 viene destinato:

- per euro 15.000,00 ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale;
- per euro 20.000,00 alla provvista di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.

Cap. 5796 - Obiettivi e programmi

Rientrano in questo capitolo di spesa una serie di possibili attività che si possono riassumere nei termini che seguono:

1) funzionamento di organi collegiali (gettoni di presenza, indennità e rimborsi per trasferte, compensi a personale estraneo alla Regione per relazioni e/o lo studio di problemi particolari);
2) adesione ad associazioni che svolgono attività di interesse della Regione (quote associative periodiche);
3) partecipazione all'organizzazione di convegni, congressi ed iniziative promosse da associazioni cui aderisce la Regione (spese organizzative e oneri per la partecipazione degli amministratori).

Per quanto riguarda le attività sub 1) si individua quale obiettivo generale quello di garantire che gli organi collegiali possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attraverso l'espletamento delle loro funzioni istitutive, tenendo conto dell'esigenza del contenimento della spesa.

La normativa generale di riferimento è costituita dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (da ultimo modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13) e dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, con cui è stata disciplinata la durata massima nonché l'eventuale proroga o ricostituzione degli organi collegiali previsti dalla legge regionale 63/1982.

Rientrano nella competenza specifica della Direzione regionale della formazione professionale i seguenti organi collegiali:

Commissione regionale per la formazione professionale

Tale Commissione trova la sua disciplina nella legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 relativa all'ordinamento della formazione professionale e, in particolare nell'articolo 13.

Compito della Commissione è quello di assicurare la partecipazione e la consultazione permanente dei soggetti interessati alle azioni formative che si andranno a realizzare nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale programmato annualmente.

I membri della Commissione sono 22, nominati con decreto del Presidente della Regione; restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione si riunisce in media due o tre volte all'anno; per i componenti esterni è previsto un gettone di presenza pari ad euro 60,00.

Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista

Tale Commissione è istituita in base all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente la «Disciplina organica dell'artigianato».

Compito della Commissione è l'espletamento dell'esame teorico-pratico ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

In particolare, la Commissione d'esame è disciplinata dall'articolo 3 del «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 25 del 7 febbraio 2003.

I membri effettivi della Commissione sono 5 e sono nominati con decreto del Presidente della Regione; il provvedimento di nomina contiene, altresì, per ciascun

componente della Commissione, l'indicazione di un sostituto da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare.

La Commissione si riunisce in media tre volte all'anno; per i componenti esterni è previsto un gettone di presenza pari ad euro 60,00.

Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS

Tale Comitato è previsto dal Regolamento adottato con decreto interministeriale n. 436/2000 recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge n. 144/1999 che prevede l'istituzione del sistema dell'Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Compito del Comitato è quello di rilevare le esigenze del territorio in relazione alla programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ed alle relative misure di sistema che vengono annualmente concordate a livello nazionale.

L'attuale Comitato è istituito con delibera della Giunta regionale n. 4062 del 25 novembre 2002 sulla base di quanto previsto dal Documento tecnico allegato n. 1 all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata riunitasi in data 1 agosto 2002; è composto da tutti i rappresentanti della Commissione regionale per la formazione professionale nonché da due rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento universitario e da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni italiani.

Poiché tale Comitato non rientra tra quelli previsti dalla legge regionale del 23 agosto 1982, n. 63 («Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso le Amministrazioni regionali»), le spese di partecipazione dei componenti sono a carico degli organismi di appartenenza senza nessun onere per l'Amministrazione regionale.

Con riferimento all'attività sub 2) si evidenzia che con deliberazione n. 3797 del 28 dicembre 1988 la Giunta regionale ha approvato l'adesione della Regione Friuli Venezia Giulia all'Associazione «Tecnostruttura delle Regioni per il fondo sociale europeo» ed ha delegato la Direzione regionale della formazione professionale all'esecuzione del provvedimento.

La quota associativa per l'anno 2003 è stata fissata in euro 25.822,84.

Per quanto riguarda l'attività sub 3), si nota che, al momento, non è prevedibile l'avvio di iniziative del tipo ivi indicato.

Cap. 5796 - Risorse

Lo stanziamento complessivo di euro 34.850,00 viene destinato:

- per euro 9.027,16 al funzionamento degli organi collegiali operanti presso la Direzione,
- per euro 25.822,84 al pagamento della quota associativa a Tecnostruttura.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2003, n. 2654.

Modifica al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni, approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 968, registrata dalla Ragioneria generale in data 6 maggio 2003, successivamente modificato con D.G.R 30 maggio 2003, n. 1787, registrata dalla Ragioneria generale in data 23 giugno 2003;

ATTESO che il documento di indirizzo programmatico di cui sopra prevede, nell'ambito delle attività del Servizio del lavoro, con riferimento al capitolo 8534, concernente «trasferimenti alle Province dei contributi statali a valere sul Fondo per l'occupazione, per la realizzazione di misure di politica attiva per l'impiego - reiscrizione di fondi» che il 30% dei fondi predetti sia destinato ad incentivare l'assunzione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili, come previsto dal Regolamento adottato per l'utilizzo di detti fondi;

VISTA la deliberazione n. 2653 di data odierna viene apportata una rettifica all'articolo 1, comma 2 del Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro, adottato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres. a seguito della quale la misura della riserva percentuale di fondi da destinare all'incentivazione dell'assunzione di lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili risulta essere del 38% anziché del 30%;

RITENUTO, pertanto, che il documento di indirizzo programmatico debba essere modificato adeguando la percentuale di riserva da destinarsi alla stabilizzazio-

ne dei lavoratori socialmente utili alla previsione regolamentare;

RITENUTO quindi di apportare la seguente modifica al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni:

- nel paragrafo concernente il capitolo 8534 le parole «30%» sono sostituite con le parole «38%»;

all'unanimità,

DELIBERA

di apportare, per le ragioni esposte nelle premesse, la seguente modifica al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni:

- nel paragrafo concernente il capitolo 8534 le parole «30%» sono sostituite con le parole «38%».

Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2679.

Legge n. 431/1998, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione del fondo assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2003. (euro 3.788.097,82).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 della medesima con il quale è stato istituito il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

ATTESO che le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata;

VISTO il D.P.Reg. n. 050/Pres. del 24 febbraio 2003 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001»;

VISTO il decreto n. 2110 dell'11 novembre 2002, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative - ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le risorse per l'anno 2002 del succitato Fondo nazionale, ammontanti complessivamente ad euro 211.804.135,60 assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 1.164.934,40 iscritto sul capitolo 3291 del bilancio di previsione 2003;

DATO ATTO che con legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 è stato istituito il capitolo 3290 con lo stanziamento di euro 15.930,57 derivante da minori spese sostenute dai Comuni negli anni precedenti e che sul capitolo 3291 del bilancio di previsione 2003 sussiste una ulteriore disponibilità di fondi per un importo di euro 1.066,05;

VISTO che con precedente deliberazione giuntale si è provveduto alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare, in aggiunta a quelle statali, alle finalità della legge n. 431/1998 per un importo di euro 2.607.230,38;

ACCERTATO, pertanto, che l'importo complessivo disponibile per le finalità della legge n. 431/1998 ammonta a complessivi euro 3.789.161,40;

VISTA la deliberazione giuntale n. 793 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato il programma del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici per l'anno 2003, la quale prevede, tra l'altro, l'assegnazione dei contributi in argomento per l'ammontare degli stanziamenti disponibili sull'esercizio 2003;

RILEVATO che i finanziamenti stanziati vengono assegnati ai Comuni richiedenti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 1°, 2° e 3° del D.P.Reg. n. 050/Pres. del 24 febbraio 2003, nella percentuale dell'80% delle risorse complessive disponibili sulla base del fabbisogno da questi accertato nei bandi pubblici, del 15% sulla base delle risorse apportate da ogni singolo Comune e del 5% in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo, desunta d'ufficio dagli ultimi dati ISTAT disponibili;

VISTE le note della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici prot. n. EST/3400 del 27 febbraio 2003 e prot. n. ELP/9249 del 6 giugno 2003 con le quali i Comuni sono stati informati sulla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, evidenziando che le domande dovevano essere presentate en-

tro 90 giorni dalla medesima data e quindi entro il 24 giugno 2003;

PRESO ATTO che i 37 sottoindicati Comuni hanno informato di non aver ricevuto domande di contributo, ai sensi della legge 431/1998, pur avendo attivato il relativo bando:

- Comuni di Andreis, Arba, Arta Terme, Bordano, Buia, Capriva del Friuli, Carlino, Castelnuovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Cordovado, Doberdò del Lago, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni di Sotto, Lestizza, Malborghetto Valbruna, Mariano del Friuli, Mereto di Tomba, Mossa, Muggia, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Rive d'Arcano, San Leonardo, San Pietro d'Isonzo, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna d'Isonzo, Sedegliano, Stregna, Sutrio, Turriaco, Valvasone, Venzone, Vivaro;

ATTESO che dall'elenco degli ammessi ai contributi di cui alla menzionata legge va escluso il Comune di Dignano in quanto il fabbisogno necessario richiesto pari a euro 121,14 viene completamente coperto dal concorso finanziario comunale pari a euro 2.589,00;

DATO ATTO, pertanto, che le domande ammesse ai contributi di cui alla legge n. 431/1998 sono quelle presentate dai 117 Comuni elencati nel prospetto «allegato A1», facente parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il fabbisogno totale dei 117 Comuni, pari a euro 4.875.122,48, depurato della quota di compartecipazione comunale al Fondo pari a euro 534.648,81, risulta essere di euro 4.340.473,67;

RILEVATO che gli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale relativo all'esercizio 2003, non consentono l'integrale copertura degli importi di contributo richiesti dai Comuni;

VISTO l'articolo 8, comma 58 della legge regionale 1/2003 con il quale sono state dettate disposizioni in merito al monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, con specifico riguardo all'attuazione dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai flussi di cassa, nei confronti della gestione del bilancio regionale per il triennio 2003-2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1230 dell'8 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 9 giugno 2003 (1° supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 23 del 4 giugno 2003, - S.S. n. 4) che ha definito i livelli massimi di impegno a fronte di capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, che assumono rilevanza ai fini del rispetto del patto di stabilità ed i livelli massimi di pagamento rilevanti ai fini del rispetto dell'accordo sul patto di stabilità e sui flussi di cassa, suddivisi per ciascuna Direzione regionale e Servizio autonomo;

RITENUTO di procedere al riparto dei fondi in questione tra i Comuni di cui all'elenco allegato A1, per l'importo indicato quale contributo spettante a fianco di ciascuno di essi, per una spesa complessiva di euro 3.788.097,82;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia ed ai lavori pubblici, alla pianificazione territoriale, all'ambiente e alla protezione civile;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato l'elenco delle domande presentate da n. 117 Comuni con l'importo di contributo spettante indicato a fianco di ciascuno di essi, così come risulta nell'allegato prospetto A1, facente parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di euro 3.788.097,82.

Art. 2

Sono altresì approvati gli allegati prospetti A2 e A3 costituenti schemi esplicativi dell'ammontare dei contributi indicati per ciascun Comune nell'allegato A1.

Art. 3

E' escluso dall'elenco il Comune di Dignano per le motivazioni in premessa indicate.

Art. 4

E' autorizzata la spesa di euro 3.788.097,82 sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 e del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio in corso:

- sul capitolo 3290 per euro 15.930,57 in conto competenza dell'esercizio 2003;
- sul capitolo 3291 per euro 1.164.934,40 in conto competenza dell'esercizio 2003;
- sul capitolo 3291 per euro 1.066,05 in conto competenza derivata 2002;
- sul capitolo 3308 per euro 2.606.166,80 in conto competenza dell'esercizio 2003.

Art. 5

Alla concessione ed erogazione dei contributi assegnati con il precedente articolo 1 si provvederà con decreto del Direttore del servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, nei limiti consentiti dal patto di stabilità, per quanto riguarda i

pagamenti, attualmente determinato, in proporzione al fabbisogno richiesto ai sensi della legge n. 431/1998 e della legge regionale n. 4/2001, nell'importo massimo di euro 2.631.455,11, mentre il rimanente importo potrà essere erogato ad avvenuto accertamento della relativa disponibilità.

Art. 6

I Comuni individuati nell'allegato prospetto A1 dovranno presentare entro il termine di cui all'articolo 7 del Regolamento n. 050/2003 sopra citato, a rendicontazione della spesa sostenuta per le finalità in argomento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 7

Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 andrà allegato un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei beneficiari delle provvidenze, l'ammontare del contributo erogato e del relativo concorso di spesa comunale.

Art. 8

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A 1

Elenco Comuni legge 431/1998 anno 2003

N.progr.	Comune	Legge 431/98 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Fondi Comunali	Contributo richiesto	Contributo da assegnare
1	Aiello del Friuli	3.436,40		3.436,40	3.341,70
2	Aquileia	3.690,59		3.690,59	3.613,14
3	Artegna	654,62	100,00	554,62	554,62
4	Arzene	2.325,00		2.325,00	2.325,00
5	Attimis	6.159,13		6.159,13	5.693,15
6	Aviano	76.554,35	5.000,00	71.554,35	57.749,71
7	Azzano Decimo	39.959,07	3.995,91	35.963,16	32.237,87
8	Bagnaria Arsa	8.762,65		8.762,65	7.403,78
9	Basiliano	12.203,22		12.203,22	9.549,26
10	Bertiolo	3.624,79		3.624,79	3.216,11
11	Brugnera	33.045,90	4.132,00	28.913,90	26.549,18
12	Budoia	13.993,68		13.993,68	10.794,27
13	Buttrio	4.092,46	409,25	3.683,21	3.683,21
14	Campoformido	4.332,46		4.332,46	4.332,46
15	Campolongo al Torre	87,39		87,39	87,39
16	Caneva di Sacile	11.992,61		11.992,61	9.498,76
17	Casarsa della Delizia	14.119,60		14.119,60	12.562,62
18	Cassacco	4.648,46		4.648,46	4.174,13
19	Castions di Strada	4.783,30		4.783,30	4.463,83
20	Cervignano del Friuli	92.770,49	1.033,00	91.737,49	69.491,68
21	Chions	7.752,61		7.752,61	7.262,35
22	Chiopris Viscone	6.797,17		6.797,17	6.593,09
23	Cividale del Friuli	6.934,92	693,49	6.241,43	6.241,43
24	Codroipo	57.743,23	5.774,33	51.968,90	45.364,61
25	Cordenons	52.405,00		52.405,00	38.708,73
26	Cormons	2.069,63		2.069,63	2.069,63
27	Corno di Rosazzo	3.100,00		3.100,00	3.100,00
28	Coseano	948,37		948,37	948,37
29	Duino Aurisina	21.897,25		21.897,25	17.177,83
30	Enemonzo	2.222,50		2.222,50	2.222,50

N.progr.	Comune	Legge 431/98 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Fondi Comunali	Contributo richiesto	Contributo da assegnare
31	Faedis	1.775,77		1.775,77	1.775,77
32	Fanna	7.234,51		7.234,51	6.625,65
33	Fiume Veneto	6.884,37		6.884,37	6.884,37
34	Fiumicello	3.311,69		3.311,69	3.172,69
35	Fontanafredda	14.328,24	5.000,00	9.328,24	9.328,24
36	Gemona del Friuli	6.052,86		6.052,86	5.988,66
37	Gonars	13.917,51		13.917,51	10.543,33
38	Gorizia	155.623,17	31.000,00	124.623,17	124.623,17
39	Gradisca d'Isonzo	12.805,22	2.000,00	10.805,22	10.805,22
40	Grado	34.243,00	4.000,00	30.243,00	27.603,96
41	Latisana	30.104,71		30.104,71	23.619,61
42	Lignano Sabbiadoro	48.507,00		48.507,00	36.861,24
43	Lusevera	4.959,28		4.959,28	3.682,48
44	Magnano in Riviera	3.019,00		3.019,00	3.019,00
45	Majano	7.725,25	2.589,00	5.136,25	5.136,25
46	Maniago	4.438,19		4.438,19	4.438,19
47	Manzano	15.026,70		15.026,70	13.355,23
48	Martignacco	6.282,62		6.282,62	5.669,26
49	Medea	1.625,70		1.625,70	1.625,70
50	Meduno	2.992,74		2.992,74	2.896,49
51	Moggio Udinese	2.640,58		2.640,58	2.640,58
52	Monfalcone	442.472,59	25.915,00	416.557,59	326.662,26
53	Montenars	2.858,88		2.858,88	2.858,88
54	Montereale Valcellina	856,22		856,22	856,22
55	Moraro	3.715,07		3.715,07	3.715,07
56	Morsano al Tagliamento	11.600,01		11.600,01	9.214,26
57	Mortegliano	27.800,79		27.800,79	21.040,97
58	Ovaro	1.549,00		1.549,00	1.549,00
59	Pagnacco	5.397,41		5.397,41	5.061,68
60	Palazzolo dello Stella	4.920,64		4.920,64	4.920,64

N.progr.	Comune	Legge 431/98 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Fondi Comunali	Contributo richiesto	Contributo da assegnare
61	Palmanova	30.791,90		30.791,90	26.627,59
62	Pasian di Prato	37.780,72	7.746,85	30.033,87	30.033,87
63	Pasiano di Pordenone	7.237,75		7.237,75	6.644,80
64	Paularo	3.552,13		3.552,13	3.144,62
65	Pinzano al Tagliamento	4.090,92		4.090,92	3.328,98
66	Polcenigo	3.100,00		3.100,00	3.049,12
67	Porcia	28.878,55	5.775,71	23.102,84	23.102,84
68	Pordenone	103.778,91		103.778,91	77.420,13
69	Pozzuolo del Friuli	10.041,65		10.041,65	7.994,75
70	Pradamano	2.832,73		2.832,73	2.832,73
71	Prata di Pordenone	10.706,42		10.706,42	9.228,54
72	Pravisdomini	2.745,12		2.745,12	2.745,12
73	Premariacco	3.098,00		3.098,00	3.098,00
74	Ragogna	5.310,56		5.310,56	4.222,47
75	Reana del Roiale	4.116,77	616,77	3.500,00	3.500,00
76	Remanzacco	3.036,03		3.036,03	3.036,03
77	Resia	1.763,45		1.763,45	1.763,45
78	Romans d'Isonzo	173,58		173,58	173,58
79	Ronchi dei Legionari	49.425,47		49.425,47	37.205,70
80	Ronchis	1.937,50		1.937,50	1.937,50
81	Roveredo in Piano	5.510,00		5.510,00	5.235,57
82	Ruda	408,84		408,84	408,84
83	Sacile	56.293,56	5.629,36	50.664,20	44.325,30
84	Sagrado	2.186,07		2.186,07	2.186,07
85	San Canzian d'Isonzo	8.514,68	851,47	7.663,21	7.663,21
86	S.Daniele del Friuli	4.459,00	1.000,00	3.459,00	3.459,00
87	S. Dorligo della Valle	2.906,25		2.906,25	2.906,25
88	S. Giorgio della Richinvelda	8.229,16		8.229,16	6.628,79
89	S.Giorgio di Nogaro	9.929,35		9.929,35	9.347,52
90	S.Giovanni al Natisone	5.192,63		5.192,63	5.192,63

N.progr.	Comune	Legge 431/98 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Fondi Comunali	Contributo richiesto	Contributo da assegnare
91	San Quirino	860,73		860,73	860,73
92	San Vito al Tagliamento	54.795,82		54.795,82	41.113,58
93	San Vito al Torre	1.768,34		1.768,34	1.768,34
94	Sequals	5.469,00		5.469,00	5.395,05
95	Sesto al Reghena	1.530,72		1.530,72	1.530,72
96	Sgonico	3.100,00		3.100,00	3.100,00
97	Spilimbergo	3.870,46		3.870,46	3.870,46
98	Taipana	3.478,54		3.478,54	2.875,97
99	Talmassons	2.325,00	258,23	2.066,77	2.066,77
100	Tarcento	17.132,97	900,00	16.232,97	13.769,13
101	Tarvisio	1.695,45		1.695,45	1.695,45
102	Tavagnacco	71.732,81		71.732,81	52.552,48
103	Terzo d'Aquileia	5.564,72		5.564,72	5.564,72
104	Tolmezzo	62.229,02	5.000,00	57.229,02	48.661,86
105	Torreano	3.098,00		3.098,00	2.901,80
106	Trasaghis	4.148,00		4.148,00	3.572,77
107	Travesio	1.559,31		1.559,31	1.559,31
108	Tricesimo	22.059,09	7.000,00	15.059,09	15.059,09
109	Trieste	2.033.936,47	258.228,44	1.775.708,03	1.542.216,26
110	Udine	735.542,00	150.000,00	585.542,00	581.130,36
111	Vajont	3.100,00		3.100,00	3.100,00
112	Villa Santina	10.374,93		10.374,93	10.373,74
113	Villa Vicentina	2.160,00		2.160,00	2.160,00
114	Villesse	2.283,90		2.283,90	2.283,90
115	Vito d'Asio	1.376,04		1.376,04	1.376,04
116	Zoppola	13.340,09		13.340,09	11.223,58
117	Zuglio	787,80		787,80	688,23
	TOTALE	**4.875.122,48**	**534.648,81**	**4.340.473,67**	**3.788.097,82**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2680.

Legge regionale n. 4/2001. Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione delle risorse per l'anno 2003. (euro 2.646.071,53).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, commi 76-77-78 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 disciplinante la concessione ai conduttori, aventi i requisiti, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà privata;

VISTO l'articolo 6, comma 30 della legge regionale 25 febbraio 2002, n. 3 con la quale gli oneri relativi all'assegnazione di risorse ai Comuni per l'abbattimento dei canoni di locazione di cui all'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale n. 4/2001 sono stati posti a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.1.799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato articolo 6, comma 30 della legge regionale n. 3/2002 le competenze relative all'assegnazione delle risorse regionali ai Comuni è passata dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici;

VISTO il D.P.Reg. n. 050/Pres. del 24 febbraio 2003 con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001»;

VISTO che con precedente deliberazione giuntale si è provveduto alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare alle finalità della legge regionale n. 4/2001 per un importo di euro 2.646.400,57;

ACCERTATO che l'importo di euro 2.646.400,57 di risorse regionali è iscritto sul capitolo di spesa n. 3308 del bilancio di previsione 2003;

VISTA la deliberazione giuntale n. 793 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato il programma del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici per l'anno 2003, la quale prevede, tra l'altro, l'assegnazione dei contributi in argomento per l'ammontare degli stanziamenti disponibili sull'esercizio 2003;

RILEVATO che i finanziamenti stanziati vengono assegnati ai Comuni richiedenti, secondo quanto previsto all'articolo 3, 4° comma del D.P.Reg. n. 050/Pres. del 24 febbraio 2003, in proporzione alla popolazione italiana residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla data del bando secondo i dati dell'ISTAT;

VISTE le note della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici prot. n. EST/3400 del 27 febbraio 2003 e prot. n. ELP/9249 del 6 giugno 2003 con le quali i Comuni sono stati informati sulla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, evidenziando che le domande dovevano essere presentate entro 90 giorni dalla medesima data e quindi entro il 24 giugno 2003;

PRESO ATTO che i 17 sottoindicati Comuni hanno informato di non aver ricevuto domande di contributo, ai sensi della legge regionale n. 4/2001, pur avendo attivato il relativo Bando:

- Comuni di Andreis, Attimis, Castelnuovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Lauco, Meduno, Paularo, Porpetto, Ragogna, San Leonardo, San Pietro d'Isonzo, Santa Maria la Longa, Socchieve, Stregna, Taipana, Vito d'Asio, Vivaro;

DATO ATTO, pertanto, che le domande ammesse ai contributi di cui alla legge regionale n. 4/2001 sono quelle presentate dai 154 Comuni elencati nel prospetto «allegato A 1», facente parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il fabbisogno totale dei 154 Comuni risulta essere di euro 4.948.364,76;

RILEVATO che gli stanziamenti disponibili sul cap. 3308 del bilancio regionale relativo all'esercizio 2003, non consentono l'integrale copertura degli importi di contributo richiesti dai Comuni;

VISTO l'articolo 8, comma 58 della legge regionale 1/2003 con il quale sono state dettate disposizioni in merito al monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, con specifico riguardo all'attuazione dell'accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai flussi di cassa, nei confronti della gestione del bilancio regionale per il triennio 2003-2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1230 dell'8 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 9 giugno 2003 (1° supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 23 del 4 giugno 2003, - S.S. n. 4) che ha definito i livelli massimi di impegno a fronte di capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, che assumono rilevanza ai fini del rispetto del patto di stabilità ed i livelli massimi di pagamento rilevanti ai fini del rispetto dell'accordo sul patto di stabilità e sui flussi di cassa, suddivisi per ciascuna Direzione regionale e Servizio autonomo;

RITENUTO di procedere al riparto dei fondi in questione tra i Comuni di cui all'allegato elenco A1,

per l'importo indicato quale contributo spettante a fianco di ciascuno di essi, per una spesa complessiva di euro 2.646.071,53;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia ed ai lavori pubblici, alla pianificazione territoriale, all'ambiente e alla protezione civile;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato l'elenco delle domande presentate da n. 154 Comuni con l'importo di contributo spettante indicato a fianco di ciascuno di essi, così come risulta nell'allegato prospetto A1, facente parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di euro 2.646.071,53.

Art. 2

Sono altresì approvati gli allegati prospetti A2, A3 e A4 costituenti schemi esplicativi dell'ammontare dei contributi indicati per ciascun Comune nell'allegato A1.

Art. 3

E' autorizzata la spesa di euro 2.646.071,53 sul capitolo 3308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 e del bilancio di previsione della spesa in conto competenza per l'esercizio in corso.

Art. 4

Alla concessione ed erogazione dei contributi assegnati con il precedente articolo 1 si provvederà con decreto del Direttore del servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, nei limiti consentiti dal patto di stabilità per quanto riguarda i pagamenti, attualmente determinato, in proporzione al fabbisogno richiesto ai sensi della legge regionale n. 4/2001 e della legge n. 431/1998, nell'importo massimo di euro 1.837.455,07, mentre il rimanente importo di euro 808.616,46 potrà essere erogato ad avvenuto accertamento della relativa disponibilità.

Art. 5

I Comuni individuati nell'allegato prospetto A1 dovranno presentare entro il termine di cui all'articolo 7 del Regolamento n. 050/2003 sopra citato, a rendicontazione della spesa sostenuta per le finalità in argomento, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Art. 6

Alla dichiarazione di cui all'articolo 5 andrà allegato un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei beneficiari delle provvidenze, l'ammontare del contributo erogato e del relativo concorso di spesa comunale.

Art. 7

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A 1

Elenco Comuni legge regionale 4/2001 anno 2003

	COMUNI	L.R. 4/2001 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Residenti al 31.12.2001	Numero Domande	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Aiello del Friuli	3.192,67	2.151	2	3.192,67
2	Ampezzo	2.915,67	1.173	3	2.915,67
3	Aquileia	3.277,12	3.359	2	3.277,12
4	Arta Terme	1.662,14	2.234	1	1.662,14
5	Arzene	5.329,00	1.601	3	4.546,84
6	Aviano	20.474,73	8.350	9	20.474,73
7	Azzano Decimo	40.811,51	12.940	16	36.749,60
8	Bagnaria Arsa	8.109,33	3.475	3	8.109,33
9	Basiliano	15.097,66	4.938	8	14.023,92
10	Bertiolo	1.481,42	2.541	2	1.481,42
11	Brugnera	45.083,10	8.156	13	23.163,04
12	Budoia	17.557,58	2.146	8	6.094,64
13	Buia	13.576,43	6.717	7	13.576,43
14	Buttrio	14.976,16	3.824	6	10.860,16
15	Campoformido	42.596,56	7.277	20	20.666,68
16	Campolongo al Torre	417,19	708	1	417,19
17	Caneva	2.169,12	6.355	1	2.169,12
18	Capriva del Friuli	159,78	1.618	1	159,78
19	Carlino	2.417,57	2.824	1	2.417,57
20	Casarsa della Delizia	23.572,51	8.063	10	22.898,92
21	Cassacco	3.090,00	2.852	1	3.090,00
22	Castion di Strada	7.078,90	3.727	4	7.078,90
23	Cavasso Nuovo	3.878,96	1.404	2	3.878,96
24	Cervignano del Friuli	77.419,50	12.371	51	35.133,64
25	Chions	24.562,94	4.563	9	12.958,92
26	Chiopris Viscone	7.010,40	660	3	1.874,40
27	Cividale del Friuli	60.709,53	11.467	22	32.566,28
28	Codroipo	76.669,11	14.408	32	40.918,72
29	Colloredo di M. Albano	10.494,81	2.183	7	6.199,72
30	Cordenons	35.268,00	17.098	23	35.268,00
31	Cordovado	6.560,89	2.521	4	6.560,89
32	Cormons	8.653,13	7.555	6	8.653,13
33	Coseano	6.061,62	2.219	3	6.061,62
34	Dignano	1.307,41	2.379	1	1.307,41

	COMUNI	L.R. 4/2001 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Residenti al 31.12.2001	Numero Domande	CONTRIBUTO ASSEGNATO
35	Doberdo' del Lago	2.695,59	1.422	2	2.695,59
36	Duino Aurisina	52.798,37	9.020	11	25.616,80
37	Enemonzo	2.033,49	1.363	1	2.033,49
38	Faedis	3.100,00	3.072	1	3.100,00
39	Fagagna	8.510,15	6.110	5	8.510,15
40	Fanna	5.159,18	1.522	4	4.322,48
41	Farra d'Isonzo	3.000,00	1.699	1	3.000,00
42	Fiume Veneto	4.650,00	10.217	2	4.650,00
43	Fiumicello	2.103,38	4.295	3	2.103,38
44	Flaibano	1.882,34	1.186	1	1.882,34
45	Fogliano Redipuglia	3.593,42	2.722	2	3.593,42
46	Fontanafredda	2.325,00	9.595	1	2.325,00
47	Forgaria nel Friuli	6.456,58	1.923	16	5.461,32
48	Forni di Sotto	253,53	712	1	253,53
49	Gemona del Friuli	6.744,97	11.073	7	6.744,97
50	Gonars	25.325,97	4.618	11	13.115,12
51	Gorizia	129.759,91	37.036	76	105.182,24
52	Gradisca d'Isonzo	22.854,98	6.772	10	19.232,48
53	Grado	31.836,00	8.863	17	25.170,92
54	Latisana	93.666,29	11.867	38	33.702,28
55	Lestizza	5.029,03	3.885	2	5.029,03
56	Lignano Sabbiadoro	38.037,00	6.597	16	18.735,48
57	Lusevera	2.169,12	771	1	2.169,12
58	Magnano in Riviera	4.398,00	2.319	2	4.398,00
59	Majano	19.104,30	5.890	10	16.727,60
60	Malborghetto Valbruna	2.610,95	1.030	3	2.610,95
61	Maniago	17.191,80	11.039	8	17.191,80
62	Manzano	21.935,00	6.960	13	19.766,40
63	Marano Lagunare	8.852,49	2.064	3	5.861,76
64	Mariano del Friuli	2.913,63	1.528	2	2.913,63
65	Martignacco	3.981,52	5.392	2	3.981,52
66	Medea	1.647,84	935	1	1.647,84
67	Mereto di Tomba	366,32	2.726	1	366,32
68	Moggio Udinese	995,19	2.102	2	995,19

	COMUNI	L.R. 4/2001 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Residenti al 31.12.2001	Numero Domande	CONTRIBUTO ASSEGNATO
69	Moimacco	3.016,95	1.558	1	3.016,95
70	Monfalcone	396.702,20	27.126	196	77.037,84
71	Monrupino	10.091,52	853	1	2.422,52
72	Montenars	2.858,88	558	4	1.584,72
73	Montereale Valcellina	4.402,24	4.531	3	4.402,24
74	Moraro	3.875,00	693	2	1.968,12
75	Morsano al Tagliamento	6.405,52	2.772	3	6.405,52
76	Mortegliano	24.741,02	4.917	13	13.964,28
77	Mossa	1.359,95	1.655	1	1.359,95
78	Muggia	4.966,35	13.260	2	4.966,35
79	Muzzana del Turgnano	1.976,31	2.646	2	1.976,31
80	Osoppo	8.348,02	2.901	6	8.238,84
81	Ovaro	4.850,00	2.232	7	4.850,00
82	Pagnacco	13.285,35	4.626	7	13.137,84
83	Palazzolo dello Stella	2.205,49	3.036	2	2.205,49
84	Palmanova	28.834,99	5.379	20	15.276,36
85	Paluzza	2.411,32	2.622	5	2.411,32
86	Pasian di Prato	25.720,85	8.722	11	24.770,48
87	Pasiano di Pordenone	37.613,63	7.420	28	21.072,80
88	Pavia di Udine	16.298,29	5.494	8	15.602,96
89	Pocenia	7.817,24	2.572	3	7.304,48
90	Porcia	86.308,46	13.639	35	38.734,76
91	Pordenone	235.905,74	49.330	104	140.097,20
92	Pozzuolo del Friuli	14.179,13	6.322	5	14.179,13
93	Pradamano	7.241,07	2.976	3	7.241,07
94	Prata di Pordenone	14.109,84	6.995	8	14.109,84
95	Prato Carnico	154,94	1.073	1	154,94
96	Pravisdomini	5.874,70	2.580	3	5.874,70
97	Precenicco	1.417,15	1.523	1	1.417,15
98	Premariacco	17.108,68	4.011	10	11.391,24
99	Raveo	738,45	500	1	738,45
100	Reana del Rojale	2.000,00	4.736	5	2.000,00
101	Remanzacco	18.613,09	5.585	8	15.861,40
102	Resia	500,00	1.289	1	500,00

	COMUNI	L.R. 4/2001 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Residenti al 31.12.2001	Numero Domande	CONTRIBUTO ASSEGNATO
103	Rive d'Arcano	2.138,46	2.285	3	2.138,46
104	Rivignano	3.119,05	4.030	2	3.119,05
105	Romans d'Isonzo	18.233,25	3.612	6	10.258,08
106	Ronchi dei Legionari	34.145,09	11.106	17	31.541,04
107	Ronchis	8.601,22	1.963	4	5.574,92
108	Roveredo in Piano	3.147,00	4.856	2	3.147,00
109	Ruda	3.100,00	2.961	1	3.100,00
110	Sacile	73.018,27	18.233	38	51.781,72
111	Sagrado	5.196,87	2.095	2	5.196,87
112	San Canzian d'Isonzo	7.739,68	5.783	4	7.739,68
113	San Daniele del Friuli	42.156,18	7.941	20	22.552,44
114	San Dorligo della Valle	9.981,72	5.956	2	9.981,72
115	San Giorgio della Rich.	10.010,93	4.386	6	10.010,93
116	San Giorgio di Nogaro	14.126,39	7.347	8	14.126,39
117	San Giovanni al Natisone	16.603,04	5.797	9	16.463,48
118	San Pietro al Natisone	3.242,00	2.152	2	3.242,00
119	San Quirino	9.585,10	3.815	4	9.585,10
120	San Vito di Fagagna	4.640,33	1.625	3	4.615,00
121	San Vito al Tagliamento	64.352,41	13.308	28	37.794,72
122	San Vito al Torre	335,56	1.256	1	335,56
123	Sauris	651,03	417	1	651,03
124	Sequals	5.866,25	2.120	2	5.866,25
125	Sesto al Reghena	10.164,99	5.320	8	10.164,99
126	Sgonico	10.892,10	2.188	2	6.213,92
127	Spilimbergo	23.068,09	11.125	16	23.068,09
128	Staranzano	24.038,39	6.651	15	18.888,84
129	Sutrio	16.029,01	1.416	12	4.021,44
130	Talmassons	2.325,00	4.115	1	2.325,00
131	Tarcento	16.498,29	8.681	10	16.498,29
132	Tarvisio	23.276,77	5.197	9	14.759,48
133	Tavagnacco	87.996,60	12.463	38	35.394,92
134	Terzo d'Aquileia	5.475,35	2.690	3	5.475,35
135	Tolmezzo	68.184,41	10.592	32	30.081,28
136	Torreano	6.657,33	2.313	3	6.568,92

	COMUNI	L.R. 4/2001 - ANNO 2003 FABBISOGNO	Residenti al 31.12.2001	Numero Domande	CONTRIBUTO ASSEGNATO
137	Torviscosa	3.946,99	3.237	3	3.946,99
138	Trasaghis	2.017,33	2.555	2	2.017,33
139	Travesio	3.472,59	1.778	3	3.472,59
140	Treppo Grande	480,48	1.768	1	480,48
141	Tricesimo	29.700,75	7.246	14	20.578,64
142	Trieste	1.528.521,09	214.120	598	608.100,80
143	Trivignano Udinese	5.286,68	1.692	3	4.805,28
144	Turriaco	2.325,00	2.442	1	2.325,00
145	Udine	548.708,00	95.931	236	272.444,04
146	Vajont	15.793,19	1.368	6	3.885,12
147	Valvasone	4.873,95	1.943	3	4.873,95
148	Varmo	1.084,56	2.897	1	1.084,56
149	Venzone	2.995,54	2.294	1	2.995,54
150	Villa Santina	3.581,21	2.181	14	3.581,21
151	Villa Vicentina	2.160,00	1.337	1	2.160,00
152	Villesse	2.283,90	1.573	1	2.283,90
153	Visco	387,68	699	1	387,68
154	Zoppola	12.593,50	7.858	8	12.593,50
	TOTALE	**4.948.364,76**	**1.109.028**	**2282**	**2.646.071,53**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2703.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - asse 2 - azione 2.3.1 - «Acquisizione di servizi reali» per il settore industriale. Approvazione della graduatoria delle domande di contributo ammissibili ed ammissione ai finanziamenti relativamente al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il DOCUP 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi Comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi Comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito dell'asse 2 «Ampliamento e competitività del sistema imprese», prevede l'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» per il settore industriale;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale sono state ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP e quantificate, per l'azione 2.3.1 relativa al settore industriale, per il periodo 2000-2003 in euro 3.864.555,00 per le aree obiettivo 2 ed in euro 842.648,00 per le aree a sostegno transitorio;

VISTA la D.G.R. n. 308 del 17 febbraio 2003, con la quale è stato impegnato l'importo di euro 233.122,50 per le aree a sostegno transitorio a fronte della succitata disponibilità finanziaria di euro 842.648,00;

VISTA la D.G.R. n. 1046 del 17 aprile 2003, con cui è stata approvata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sul bando relativo all'azione 2.3.1 per il settore industriale, per le sole iniziative ricadenti nelle aree a sostegno transitorio;

VISTE le domande di contributo presentate con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

VISTA la nota prot. AMB/23462B/10/AG-214 del 4 agosto 2003 con cui l'Autorità ambientale si è espressa in attuazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

OSSERVATO che, a seguito del procedimento istruttorio, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, del Complemento di programmazione e del bando, è stata formulata la graduatoria delle domande di contributo ritenute ammissibili al finanziamento, così come elencate nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

OSSERVATO che le succitate iniziative, presentate dalle imprese riportate nell'allegato n. 1, sono ammissibili a finanziamento nell'ambito della suindicata azione 2.3.1 per il settore industriale;

OSSERVATO che, a seguito del procedimento istruttorio, è da ritenersi non ammissibile la domanda di contributo indicata nell'allegato n. 2, costituente anch'esso parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

1. viene approvata, per i motivi indicati in premessa, la graduatoria delle domande di contributo ammissibili presentate a valere sul bando dell'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» per il settore industriale, contenute nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. sono ammesse al finanziamento, relativamente alle disponibilità previste dal bando in oggetto, le imprese indicate nel citato allegato n. 1, secondo la graduatoria predisposta ai sensi di quanto previsto dal bando relativo alla succitata azione 2.3.1;

3. la relativa spesa, che ammonta ad euro 341.875,00, costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo

3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 ed è suddivisa proporzionalmente tra le fonti di copertura previste dal piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

4. la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante, secondo quanto previsto dalla Commissione europea e dal DOCUP;

5. non è ammessa a contributo l'impresa indicata nell'allegato n. 2, per i motivi ivi espressi;

6. la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 1

DOCUP - obiettivo 2 2000-2006 - azione 2.3.1 settore industria

Graduatoria iniziative ammesse in area a sostegno transitorio

Num.	Pos. reg.le	Impresa	Sede intervento	Punti	Spesa ammessa	Contributo
1	8	CENTRO SPECIALISTICO MICLAVEZ S.R.L.	POVOLETTO	30	56.500,00	28.250,00
2	10	I.CO.P. S.P.A.	BASILIANO	26	22.000,00	11.000,00
3	3	CERAMICHE GIRARDI S.P.A.	PALAZZOLO DELLO STELLA	24	40.000,00	20.000,00
4	4	VETRORESINA ENGINIA S.P.A.	POVOLETTO	24	50.000,00	25.000,00
5	7	THERMOKEY S.P.A.	TEOR	24	225.500,00	112.750,00
6	9	CHENNA S.P.A.	SAN VITO DI FAGAGNA	24	65.500,00	32.750,00
7	2	LAVORAZIONI MECCANICHE B.M.B. DI BERINI F. & C. S.N.C.	FOGLIANO REDIPUGLIA	23	11.500,00	5.750,00
8	6	THERMOKEY S.P.A.	TEOR	22	25.000,00	12.500,00
9	11	TF-GROUP S.R.L.	PINZANO AL TAGLIAMENTO	20	27.000,00	13.500,00
10	1	OSCAR S.P.A. INDUSTRIA DOLCIARIA	DIGNANO	17	55.000,00	27.500,00
11	12	KTK KLIMATECHINK S.R.L.	RIVIGNANO	16	105.750,00	52.875,00
			TOTALE			**341.875,00**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato n. 2

DOCUP - obiettivo 2 2000-2006 - azione 2.3.1 settore industria

Iniziativa non ammissibile al finanziamento

Pos. reg.le	Impresa	Sede legale	Motivo di non ammissione
5	COSATTO LEGNO S.R.L.	VARMO	L'impresa è iscritta alla CCIAA di Udine con la qualifica di impresa artigiana. Non ammissibile ai sensi del p.to 1.1 del bando.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2721.

RECE 1260/1999, articolo 9, lettera m). Iniziativa comunitaria Leader+, sezione 2. Sostegno alla cooperazione tra territori rurali. Riapertura del termine di presentazione dei progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, che prevede l'iniziativa Comunitaria Leader per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della commissione delle comunità europee 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 18 maggio 2000, riguardante l'avvio dell'iniziativa Comunitaria denominata «Leader+»;

VISTO l'articolo 7, commi 91 e 92, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'iniziativa Comunitaria Leader+;

VISTO il Programma Leader+ regionale (d'ora in poi: PLR), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con la decisione C(2001) 3563 del 19 novembre 2001 e dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 3433 del 10 novembre 2000 (adozione) e n. 4291 del 19 dicembre 2001 (presa d'atto della decisione della Commissione europea C(2001) 3563 e approvazione definitiva);

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 22 gennaio 2002, con la quale viene costituito il Comitato di sorveglianza del PLR, e la deliberazione della Giunta regionale n. 269 dell'8 febbraio 2002, con la quale si modifica parzialmente la deliberazione n. 80;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 20 febbraio 2002, con la quale si prende atto dell'approvazione del Complemento di programmazione da parte del Comitato di sorveglianza del Programma, avvenuta nel corso della seduta dell'11 febbraio 2002;

CONSIDERATO che il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è la struttura regionale incaricata della funzione di autorità di gestione del PLR ai sensi dell'articolo 9, lettera n), del Regolamento (CE) n. 1260/1999, come indicato dal PLR, paragrafo 9.1;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 4240 del 6 dicembre 2002, con la quale si approva la graduatoria dei piani di sviluppo rurale (d'ora in poi: PSL) presentati all'Amministrazione regionale a seguito del bando adottato dal Direttore sostituto del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con decreto n. 22/SASM del 29 marzo 2002 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 17 aprile 2002;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta deliberazione, sono stati ammessi a finanziamento i PSL dei gruppi di azione locale (d'ora in poi: GAL):

- Euroleader s. cons. a r.l. con sede in Amaro;
- Alpi Prealpi Giulie - Associazione temporanea di scopo costituita da: Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba; Torre Leader s. cons. a r.l. con sede in Tarcento; Natisone GAL s. cons. a r.l. con sede in San Pietro al Natisone;
- Montagna Leader s. cons. a r.l. con sede in Maniago;

CONSIDERATO che il PLR, paragrafo 10.2.1 prevede che i GAL selezionati presentino entro il 31 dicembre 2002 all'Amministrazione regionale i progetti di cooperazione tra territori rurali (sezione 2 dell'iniziativa Comunitaria Leader+, asse 2 del PLR);

CONSIDERATO che i tre GAL selezionati hanno presentato le loro proposte di partecipazione a progetti di cooperazione:

- Euroleader, con note del 30 dicembre 2002, prot. n. 630.2002/bz e n. 631.2002/bz (inviate con posta raccomandata il giorno 30 dicembre 2002; registrate in arrivo il 2 gennaio 2003, rispettivamente prot. SASM/9/3.15.7 e prot. SASM/10/3.15.7);
- Alpi Prealpi Giulie, con nota del capofila amministrativo e finanziario Open Leader del 30 dicembre 2002, prot. 1820/02 (registrata in arrivo il 30 dicembre 2002, prot. SASM/5904/3.15.7);
- Montagna Leader, con nota del 24 dicembre 2002, prot. 0580/2002 (registrata in arrivo il 30 dicembre 2002, prot. SASM/5879/3.15.7);

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza del Programma, con procedura scritta (n. 1/2003) avviata con nota del Presidente del Comitato del 9 maggio 2003, prot. SASM/1709/3.15.7, e chiusa dal Presidente medesimo con nota del 28 maggio 2003, prot. SASM/1981/3.15.7, ha concordato con la proposta dell'autorità di gestione di riaprire il termine per la presentazione, da parte dei GAL, dei progetti di cooperazione, fissando il nuovo termine nel giorno 31 ottobre 2003, a causa delle difficoltà incontrate dai tre GAL selezionati a colmare le lacune rilevate dall'autorità di gestione in sede di istruttoria e a dettagliare, pertanto, i progetti stessi con gli elementi necessari ai fini della loro approvazione e del conseguente finanziamento;

CONSIDERATO che la possibilità della riapertura del termine di presentazione dei progetti e la fissazione di un termine diverso dal 31 dicembre 2002 è contemplata dal PLR, paragrafo 10.2.1;

RITENUTO di dover prendere formalmente atto, con proprio provvedimento deliberativo, dell'approvazione ed adozione da parte del Comitato di sorveglianza della proposta dell'autorità di gestione e di fissare, conseguentemente, nel giorno 31 ottobre 2003 il nuovo termine di presentazione dei progetti;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto che il Comitato di sorveglianza del Programma Leader+ regionale con procedura scritta (n. 1/2003) ricordata in premessa ha approvato e adottato la proposta dell'autorità di gestione di riaprire il termine per la presentazione, da parte dei GAL, dei progetti di cooperazione tra territori rurali (sezione 2 dell'iniziativa Comunitaria Leader+, asse 2 del PLR), già indicato dal PLR, paragrafo 10.2.1, nel 31 dicembre 2002;

- di fissare come nuovo termine di presentazione dei progetti il giorno 31 ottobre 2003;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2853.

Contratti di quartiere II. Decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001 ad oggetto «Programmi innovativi in ambito urbano» e del 30 dicembre 2002 ad oggetto «Modifiche al decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II"». Approvazione bando.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001 ad oggetto «Programmi innovativi in ambito urbano», pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002 sono state attivate le procedure per attuare i programmi stessi;

VISTO il comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale che prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 10 settembre 2002, «le Regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilità a far confluire proprie risorse sul programma di cui all'articolo 2, commi 1 e 2»;

ATTESO che con propria deliberazione n. 2980 del 28 agosto 2002 la Regione ha aderito al programma innovativo denominato «Programmi di quartiere II» promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il succitato decreto del 27 dicembre 2001:

- con risorse provenienti dal programma comunitario obiettivo 2 2000-2006 a valere sulle azioni 1.2.1 - Riqualificazione urbana per attivare la completa realizzazione degli interventi;
- con proprie risorse iscritte al capitolo 3335 che finanzia interventi di riqualificazione urbana ai sensi della legge regionale 18/1986 per la parte necessaria a raggiungere l'importo previsto per il cofinanziamento regionale;

VISTO il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 ad oggetto «Modifiche al decreto 27 dicembre 2001, relativo ai programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di quartiere II», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 con il quale, tra l'altro, è stata approvata:

- la ripartizione delle risorse statali e la quantificazione minima della partecipazione regionale;
- lo schema del bando di gara per la realizzazione degli interventi di cui al programma denominato «Contratti di quartiere II»;
- i termini per la formalizzazione dell'adesione regionale e per la predisposizione del bando di gara;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto del 30 dicembre 2002 con il quale è stata approvata la tabella della ripartizione delle risorse tra le Regioni e, in particolare, i dati dell'apporto statale destinati alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che di seguito si riportano:

Quota statale (65%)			Totale apporto statale
Limite di impegno annuale	Quindicennale	Conto capitale	
434.939,34	6.524.090,14	12.055.899,37	**18.579.989.52**

VISTA la nota della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative prot. n. 851 del 4 luglio 2003 ad oggetto «Contratti di quartiere II - circolare esplicativa dei DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002» con la quale, tra l'altro, sono stati definiti i limiti di finanziamento delle opere di urbanizzazione e sono state fornite istruzioni per attualizzare la rata annuale di euro 434.939,34 del limite di impegno quindicennale assegnato con decreto del 30 dicembre 2002;

ATTESO che il limite di impegno quindicennale di euro 434.939,34 verrà attualizzato con le modalità previste dalla succitata circolare e valutato in circa euro 4.719.000,00 l'importo che si presume ricavabile dalla predetta attualizzazione;

VISTO il decreto del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 880 del 22 luglio 2003 con il quale il termine per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni dei bandi regionali è stata fissata al 30 settembre 2003 mentre il termine per la pubblicazione degli stessi è stata fissata al 15 ottobre 2003;

ATTESO che l'adesione della Regione formalizzata con propria deliberazione 2980/2002 prevedeva l'utilizzo delle risorse statali per il completamento degli interventi proposti dai Comuni già individuati dall'azione 1.2.1 - Riqualificazione urbana - del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, nonché per il completamento degli interventi finanziati con le proprie risorse di bilancio sul capitolo 3335;

CHE le risorse statali, anche a seguito della nota della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative prot. n. 851 del 4 luglio 2003 su richiamata, sono destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata;

ATTESO inoltre che l'adesione della Regione, così come formalizzata con la propria deliberazione 2980/2002 su richiamata, consente la presentazione di proposte solo in aree ove si stanno realizzando gli interventi finanziati con le risorse provenienti dal programma comunitario obiettivo 2 2000-2006 a valere sulle azioni 1.2.1 e in aree ove sono attuati interventi di riqualificazione urbana finanziati con le somme iscritte ai capitoli 3335 ai sensi della legge regionale 18/1986;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la più ampia presentazione di proposte, destinare ai programmi innovativi proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002 su citati, per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata da realizzarsi a cura delle A.T.E.R. ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 75/1982, l'importo di 5 milioni di euro, atteso che sul capitolo 3194 risultano disponibili alla data odierna euro 4.100.000, in competenza 2003 ed euro 13.127.000,00 in competenza 2004;

RITENUTO inoltre di consentire la presentazione di proposte anche in quartieri rientranti nelle aree strategiche di cui all'articolo 12 della legge regionale 18/1986 ammessi a finanziamento con provvedimenti degli anni 2002 e 2003 ed evidenziati nella tabella sottostante assieme al complesso delle risorse messe a disposizione dalla Regione per l'attuazione dei programmi innovativi di cui trattasi:

Sede e oggetto di intervento	Importo ammesso a finanziamento con fondi UE
Gorizia quartiere Campagnuzza – Delibera assegnazione n. 484/2003	1.441.750,00
Trieste quartieri vari – Delibere assegnazione n.ri 237/2003 e 1810/2003	9.599.106,47
Sommano	**11.040.856,47**

Sede e oggetto di intervento	Importo ammesso a finanziamento con fondi regionali
LR 18/1986 Comuni di San Vito al Tagliamento e Trieste - Decreto assegnazione risorse n. 1281/2002	1.381.109,99
LR 18/1986 Comuni di Casarsa della Delizia, Codroipo, Polcenigo e Udine – Decreto assegnazione risorse n. 627/2003	1.783.854,86
Sommano	**3.164.964,85**

Ulteriore finanziamento destinato agli interventi proposti dalle ATER	Importo ammesso a finanziamento con fondi regionali
LR 75/1982 art. 80 cap. 3194	5.000.000,00
Sommano	***5.000.000,00***

VISTO il documento «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio» realizzato dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici con apposito gruppo di lavoro istituito con propria D.G.R. 4428 dell'11 dicembre 2001;

VISTA la propria deliberazione n. 1862 del 30 maggio 2003 con la quale si è preso atto delle conclusioni del gruppo di lavoro ed è stato dato mandato alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici di formulare proposte operative del metodo di indagine, di diffonderne i contenuti e promuovere l'utilizzo dello strumento approntato;

ATTESO che il predetto documento prevede la compilazione di 70 schede per valutare la qualità energetica ed ambientale di un edificio e che il carattere sperimentale dei programmi innovativi attivati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di provare l'effettiva funzionalità delle schede di valutazione proposte;

RITENUTO comunque limitare il numero delle schede che deve essere compilato dai Comuni che parteciperanno al bando di gara in considerazione del fatto che è la prima occasione per verificare le schede predisposte e che alcune di dette schede sono indirizzate alla valutazione di edifici di nuova edificazione mentre i programmai innovativi di cui trattasi sono indirizzati principalmente al recupero del patrimonio edilizio esistente;

RITENUTO quindi di inserire nel bando di gara per la realizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» elementi di valutazione delle caratteristiche bioedilizie degli edifici utilizzando per l'attribuzione di parte dei punteggi alcune delle schede del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio»;

VISTO l'allegato bando di gara e ritenuto di approvarlo;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e ai lavori pubblici,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

La Regione conferma l'adesione al programma innovativo denominato «Programmi di quartiere II» promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti del 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002.

Art. 2

A modifica dell'articolo 2 della propria deliberazione n. 2980/2002, la Regione contribuisce al programma «Contratti di quartiere II»

a) con risorse provenienti dal programma comunitario Obiettivo 2 2000-2006 a valere sulle azioni 1.2.1 - Riqualificazione urbana nelle aree dove sono in corso gli interventi già ammessi a finanziamento

Sede e oggetto di intervento	Importo ammesso a finanziamento con fondi UE
Gorizia quartiere Campagnuzza – Delibera assegnazione n. 484/2003	1.441.750,00
Trieste quartieri vari – Delibere assegnazione n.ri 237/2003 e 1810/2003	9.599.106,47
Sommano	**11.040.856,47**

b) con proprie risorse iscritte ai capitoli 3334 e 3335 e già assegnate ai singoli Comuni beneficiari per interventi di riqualificazione urbana ai sensi della legge regionale 18/1986

Sede e oggetto di intervento	Importo ammesso a finanziamento con fondi regionali
LR 18/1986 Comuni di San Vito al Tagliamento e Trieste - Decreto assegnazione risorse n. 1281/2002	1.381.109,99
LR 18/1986 Comuni di Casarsa della Delizia, Codroipo, Polcenigo e Udine – Decreto assegnazione risorse n. 627/2003	1.783.854,86
Sommano	**3.164.964,85**

c) con euro 5.000.000,00 a carico del capitolo 3194 del bilancio regionale.

Art. 3

Alla localizzazione degli interventi ed all'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2, lettera c) si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 4

E' approvato il bando di gara per la realizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5

La Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici è incaricata di dar corso ai conseguenti provvedimenti.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Bando di gara per la realizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II».

1. Premessa

1. Il presente bando definisce l'accesso ai finanziamenti previsti dal decreto ministeriale 27 dicembre 2001 ad oggetto «Programmi innovativi» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002 per la realizzazione di programmi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II».

2. La Giunta regionale con deliberazione n. 2980 del 28 agosto 2002 ha aderito al predetto programma innovativo ed ha stabilito la compartecipazione regionale con le risorse provenienti dal Programma comunitario obiettivo 2 2000-2006 a valere sulle azioni 1.2.1 e con proprie risorse iscritte al capitolo 3335 che finanzia interventi di riqualificazione urbana ai sensi della legge regionale 18/1986.

3. Al fine di consentire la più ampia presentazione di proposte, la Giunta regionale ha successivamente deciso:

a) di destinare ai programmi innovativi ulteriori risorse iscritte ai capitoli 3334 e 3335 del bilancio regionale;

b) di destinare fino a 5 milioni di euro, disponibili sul capitolo 3194 del bilancio regionale, alla realizzazione, ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 75/1982, di interventi di edilizia sovvenzionata da realizzarsi a cura delle A.T.E.R. che parteciperanno ai Contratti di quartiere proposti dai Comuni.

4. Le A.T.E.R. della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002) potranno proporre al Comune che presenta la proposta di Contratto di quartiere iniziative finanziate con ulteriori risorse regionali loro destinate e per le quali non si è ancora giunti all'individuazione degli interventi da realizzare.

2. Proponenti e localizzazione degli interventi

1. Possono presentare proposta di «Contratto di quartiere» i Sindaci dei Comuni interessati.

2. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati nei Comuni, in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, da carenze di servizi, da un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.

3. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

4. I «Contratti di quartiere II» devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità, ovvero in aree strategiche di cui all'articolo 12 della legge regionale 18/1986 nelle quali si stanno realizzando interventi finanziati, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa, con provvedimenti degli anni 2002 e 2003, e in aree ammesse ai finanziamenti comunitari previsti dall'azione 1.2.1 del DOCUP obiettivo 2 2000- 2006.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento

1. Ai fini della partecipazione al programma i Sindaci dei Comuni interessati, presentano domanda alla Regione corredata da:

a) proposta di «Contratto di quartiere II» contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;

b) piano di recupero adottato dal Comune, redatto secondo le modalità di cui alla legge regionale 52/1991, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonchè la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;

c) progetto preliminare delle opere che si propone a finanziamento redatto ai sensi della legge regionale 14/2002, con quantificazione del costo dell'intervento; la spesa ammissibile a finanziamento verrà determinata, approvato il programma, dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 24/1999;

d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio» con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

   1) lavorazioni straordinarie valutate sulla base del prezzario regionale reperibile sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it;

   2) attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

e) schede desunte dal «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio» e allegate al presente bando;

f) scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;

g) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento;

h) designazione del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Regione, nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande, alla commissione di cui all'articolo 7 del presente bando per la conseguente valutazione delle stesse.

4. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda.

5. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il Comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.

6. I Comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'articolo 9 del decreto legge 67/1997 convertito in legge 135/1997.

4. Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II»

1. I «Contratti di quartiere II» sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonchè al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. Per quanto riguarda la componente urbanistico edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a: rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche; accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e con la città; migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati all'aggiornamento del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio» e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 457/1978 e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonchè alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono valutati secondo le schede allegate.

6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potrà essere finanziato, con le risorse pubbliche per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro.

7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», in attuazione dell'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate:

a) interventi di edilizia residenziale agevolata, convenzionata e sovvenzionata nonchè opere di cui all'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

e) interventi per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà delle A.T.E.R. finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.

5. Risorse finanziarie

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si provvede con:

a) l'importo di euro 434.939,34, quale quota del limite di impegno quindicennale di euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare con istituto di credito convenzionato e indicativamente pari ad euro 4.719.000,00;

b) l'importo di euro 12.055.899,37, quale quota delle complessive risorse di euro 572,618 milioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

c) l'importo di euro 11.040.856,47, quale quota di partecipazione regionale ai programmi innovativi nel territorio, area obiettivo 2 e area a regime transitorio dei Comuni di Trieste e Gorizia;

d) l'importo di euro 3.164.964,85, quale quota di partecipazione regionale ai programmi innovativi nelle aree strategiche individuate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 18/1986 nei Comuni di Casarsa della Delizia, Codroipo, Polcenigo, San Vito al Tagliamento, Trieste ed Udine;

e) l'importo di euro 5 milioni, a valere sulle disponibilità del capitolo 3194 - legge regionale 75/ 1982, articolo 80 anticipazioni alle A.T.E.R. - quale quota di partecipazione regionale ai programmi innovativi in aree del territorio regionale per interventi di edilizia sovvenzionata da realizzarsi a cura delle A.T.E.R. che parteciperanno ai Contratti di quartiere proposti dai Comuni.

2. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti punti c), e d) sono già state assegnate agli Enti beneficiari.

3. Le risorse di cui al punto e) saranno assegnate a seguito della definizione delle procedure concorsuali.

6. Accordi tra Amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra Amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali la promozione della formazione professionale giovanile, il recupero dell'evasione scolastica, l'assistenza agli anziani, la realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.

7. Commissione selezionatrice delle domande - criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse

1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai Comuni, da ammettere a finanziamento. Detta commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da: Presidente (designato dal Ministro); tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti); tre membri regionali (anch'essi tra funzionari ed esperti, designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai lavori pubblici). La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite alla Regione. La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere:

a) caratteristiche del Comune e ambito di intervento

Comune capoluogo di Provincia o, in subordine, Comune ad alta tensione abitativa	Punti	4
Ambito intervento incluso in aree obiettivo 2	Punti	3
Ambito intervento incluso in area a sostegno transitorio	Punti	2
Ambito intervento incluso in area strategica ex articolo 12, legge regionale 18/1986	Punti	2

b) caratteristiche sociali dell'intervento

Grado d'integrazione sociale realizzata nel Programma attraverso la previsione di comunità alloggio per soggetti portatori di handicap	Punti	4
Grado d'integrazione sociale realizzata nel Programma anche attraverso la previsione, di differenti tipologie di alloggi, adatte alle diverse forme di utenza, tra cui anziani, disabili, studenti universitari fuori sede, avoratori immigrati italiani o stranieri, giovani coppie, nuclei familiari con bambini	Punti	3
Grado di integrazione funzionale raggiunto, anche attraverso la previsione di insediamento di funzioni diverse dalla residenza e ad essa complementari, quali le attrezzature e spazi collettivi, e la realizzazione di interventi di qualificazione e di adeguamento normativo degli spazi aperti - pubblici e privati - e dei servizi pubblici esistenti.	Punti	2

Grado di integrazione infrastrutturale ipotizzato attraverso la previsione di interventi di miglioramento della dotazione infrastrutturale del quartiere e del contesto urbano in cui è inserito, con particolare riferimento alla qualificazione del sistema dell'accessibilità.	Punti	2
Promozione dell'occupazione locale mediante la previsione, sia nella fase di realizzazione che nella fase gestionale, di ricadute occupazionali connesse agli interventi programmati	Punti	3

c) *fattibilità/sostenibilità economica del programma*

Quota di ulteriori risorse pubbliche localizzate all'interno dell'ambito grazie a finanziamenti per interventi di settore che possano concorrere agli obiettivi del programma (es. commercio, cultura, difesa del suolo, mobilità, servizi sociali, sistema informativo regionale, ecc.)	Punti	5
Esistenza di atti unilaterali d'obbligo sottoscritti da enti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi programmati, che impegnino tali soggetti a localizzare ulteriori risorse all'interno dell'ambito, per realizzare interventi concorrenti agli obiettivi del Programma	Punti	5

d) *caratteri del progetto preliminare con riferimento al «Protocollo regionale semplificato per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio»*

Le schede allegate estratte dal Protocollo regionale forniscono un indicatore sperimentale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio. Il valore risultante costituisce il punteggio da attribuire a ciascun progetto che costituisce la proposta di Contratto di quartiere.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementano la e la dotazione finanziaria previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturali che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonchè l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità.

3. Qualora le risorse attribuite alla Regione non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perchè le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono - secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001 - destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i Comuni selezionati e con le rispettive Regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi Accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'Accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà, con i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai Comuni interessati.

9. Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal Comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente articolo 3, comma 1, lettera h). Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al Sindaco, alla Regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI LAVORI PUBBLICI
Servizio tecnico regionale

Contratti di quartiere II

Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio.

Aree di valutazione e schede dei requisiti

Direzione Regionale dell'Edilizia e dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Regionale

Contratti di quartiere II

Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica ed ambientale di un edificio

Aree di valutazione e schede dei requisiti

Premesse

Al fine di determinare il livello di eco-compatibilità degli edifici e quindi il valore della sperimentazione in campo ambientale proposta nel progetto di Contratto di quartiere, è stato predisposto un sistema di valutazione derivato dal Protocollo studiato dal Gruppo di lavoro interregionale sull'edilizia sostenibile di ITACA, Associazione federale delle Regioni e Province autonome per la qualità, la trasparenza e l'efficacia delle regole negli appalti pubblici e dall'attività del gruppo di lavoro regionale istituito presso la Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici.

E' da rilevare inoltre come il metodo di seguito illustrato si basi su di uno analogo, anche se molto più vasto, predisposto dal Green Building Challenge (GBC), organizzazione mondiale di enti ed organismi che studiano, eseguono monitoraggi e propongono la metodologia ispiratrice del presente protocollo.

Modalità di applicazione del sistema di valutazione

Il sistema permette di stimare il livello di qualità energetico ambientale di un edificio valutando la sua prestazione rispetto a 12 criteri suddivisi in 2 categorie, secondo lo schema seguente:

1. risparmio di risorse

1.1. isolamento termico

1.2. sistemi solari passivi

1.3. produzione acqua sanitaria

1.4. energia elettrica

1.5. consumo di acqua potabile

1.6. uso di materiali di recupero

1.7. illuminazione naturale

1.8. inerzia termica

2. miglioramento qualità ambientale

2.1. emissione di Co2

2.2. rifiuti liquidi

2.3. area centralizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi

2.4. permeabilità aree scoperte

I criteri di valutazione sono dotati di una serie di caratteristiche, ovvero:

- hanno una valenza economica, sociale, ambientale di un certo rilievo;
- sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente ma secondo criteri quanto più precisi possibile;
- perseguono un obiettivo di largo respiro;
- hanno comprovata valenza scientifica;
- sono dotati di prerogative di pubblico interesse.

In base alla propria prestazione l'edificio per ogni criterio riceve un punteggio che può variare da -2 a +5. Lo zero rappresenta lo standard di paragone (benchmark) riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei Regolamenti vigenti.

In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:

-2	rappresenta una **prestazione fortemente inferiore allo standard** industriale e alla pratica accettata. Rappresenta anche il punteggio attributo a un requisito nel caso in cui non sia stato verificato
-1	rappresenta una **prestazione inferiore allo standard** industriale e alla pratica accettata
0	rappresenta la **prestazione minima** accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti nella regione, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento **rappresenta la pratica comune**
1	rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune
2	rappresenta un miglioramento della prestazione rispetto ai Regolamenti vigenti e alla pratica comune
3	rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. E' da considerarsi come la **pratica corrente migliore**
4	rappresenta un moderato incremento della pratica migliore
5	rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente, di carattere sperimentale e **dotata di prerogative di carattere scientifico.**

Il punteggio viene assegnato in base alle indicazioni e al metodo di verifica riportati nella scheda descrittiva di ogni criterio di valutazione. Le informazioni riportate su ogni scheda sono:

- l'esigenza. Ovvero l'obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire;
- l'indicatore di prestazione. E' il parametro utilizzato per valutare il livello di performance dell'edificio rispetto al criterio di valutazione. Può essere di tipo quantitativo o qualitativo;
- l'unità di misura. Specifica nel caso di indicatore di prestazione quantitativo con quale unità di misura esso viene definito;

- il metodo di verifica. Definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- le strategie di riferimento. Sono strategie progettuali e tecnologie volte a ottimizzare la prestazione dell'edificio rispetto al criterio di valutazione;
- la scala di prestazione. Definisce il punteggio ottenuto dall'edificio in base al livello di prestazione determinato applicando il metodo di verifica;
- i riferimenti normativi. Sono i dispositivi legislativi di riferimento a carattere cogente o rientranti nella prassi progettuale;
- i riferimenti tecnici. Sono le normative tecniche di riferimento utilizzate per determinare le scale di prestazione e le metodologie di verifica.

I punteggi ottenuti per ogni criterio devono successivamente essere sommati per determinare il punteggio delle tre categorie di criteri (consumo di risorse, carichi ambientali e uso materiali e tecnologie bioedili). A loro volta i punteggi delle categorie di criteri devono essere sommati per determinare il punteggio dell'edificio nel suo complesso. Ogni criterio e categoria ha un'importanza relativa nello schema di valutazione espressa attraverso un «peso». Prima di essere sommati tra loro i punteggi dei criteri e delle categorie devono essere moltiplicati per il proprio peso, espresso in percentuale (es. il criterio «Isolamento termico» ha un peso del 15% per cui il punteggio ottenuto per questo criterio dovrà essere moltiplicato per 0,15 prima di essere sommato ai punteggi ottenuti per gli altri criteri).

I pesi delle categorie e dei relativi criteri sono i seguenti:

1. Risparmio delle risorse		*60%*
1.1. isolamento termico	15%	
1.2. sistemi solari passivi	15%	
1.3. produzione acqua sanitaria	10%	
1.4. energia elettrica	15%	
1.5. consumo di acqua potabile	15%	
1.6. uso di materiali di recupero	10%	
1.7. illuminazione naturale	10%	
1.8. inerzia termica	10%	
Totale	100	
2. Miglioramento qualità ambientale		*40%*
2.1. emissione di Co2	35%	
2.2. rifiuti liquidi	30%	
2.3. area centralizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi	20%	
2.4. permeabilità aree scoperte	15%	
Totale	100	
		Totale 100%

Lo schema d'attribuzione dei punteggi è il seguente:

1. Risparmio delle risorse

	Punteggio,	Peso %	Punteggio Pesato	Punteggio,	Peso %	Punteggio Pesato
1.1 Isolamento termico		15	0,00			
1.2 Sistemi solari passivi		15	0,00			
1.3 Produzione di acqua sanitaria		10	0,00			
1.4 Energia elettrica (fonti non rinnovabili)		15	0.00			
1.5 Consumo di acqua potabile		15	0,00			
1.6 Utilizzo di materiali di recupero		10	0,00			
1.7 Illuminazione naturale		10	0,00			
1.8 Inerzia termica		10	0,00			
Totale1. Risparmio delle risorse		100		0.00	60	0,00

2 Miglioramento qualità ambientale

	Punteggio,	Peso %	Punteggio Pesato	Punteggio,	Peso %	Punteggio Pesato
2.1 Emissione di CO2		35	0,00			
2.2 Rifiuti liquidi		30	0,00			
2.3 Area centr. per la raccolta diff. dei rifiuti solidi		20	0,00			
2.4 Permeabilità delle aree scoperte		15	0,00			
Totale 2 Miglioramento qualità ambientale		100		0,00	40	0,00

PUNTEGGIO EDIFICIO 0,00

A maggior chiarimento della tabella sopra riportate si ha che.

- punteggio del criterio x proprio peso in percentuale (al momento di moltiplicare il punteggio per il peso quest'ultimo deve essere espresso in decimali. Es. 15%= 0,15) = punteggio pesato;

- **la somma dei punteggi pesati dei criteri determina il punteggio della categoria di criteri;**

- il punteggio della categoria di criteri è moltiplicato per il proprio peso percentuale (al momento di moltiplicare il punteggio per il peso quest'ultimo deve essere espresso in decimali. Es. 60%= 0,60)= punteggio pesato della categoria di criteri

- la somma dei punteggi pesati delle due categorie di criteri determinano il punteggio dell'edificio.

SCHEDE DESCRITTIVE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

REQUISITO: 1.1 – ISOLAMENTO TERMICO

Area di Valutazione: *1-Consumo di risorse*

Esigenza: ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell'edificio

Indicatore di prestazione: trasmittanza termica.

Unità di misura: W/m^2 °C

Metodo e strumenti di verifica:

- calcolo della trasmittanza termica dei componenti dell'involucro (pareti, pavimenti, coperture, serramenti) secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7357. Le proprietà dei materiali vanno desunte dalla norma UNI 10351 o UNI 10355;
- verifica del livello di soddisfacimento del requisito confrontando le trasmittanze dei componenti d'involucro con quelle riportate nella scala di prestazione. Il punteggio ottenuto dall'edificio è quello corrispondente al soddisfacimento di tutti i valori di trasmittanza riportati.

Strategie di riferimento

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi è raccomandabile:
- definire una strategia complessiva di isolamento termico;
- scegliere il materiale isolante e il relativo spessore, tenendo conto delle caratteristiche di conduttività termica, permeabilità al vapore e compatibilità ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilità di smaltimento, ecc.). In tal senso si raccomanda l'impiego di isolanti costituiti da materie prime rinnovabili o riciclabili come ad esempio la fibra di legno, il sughero, la fibra di cellulosa, il lino, la lana di pecora, il legno –cemento;
- verificare la possibilità di condensa interstiziale e posizionare se necessario una barriera al vapore.

Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile:
- impiegare vetrate isolanti, se possibile basso-emissive;
- utilizzare telai in metallo con taglio termico, in PVC, in legno.

Scala di prestazione

Trasmittanza pareti	Trasmittanza pavimenti	Trasmittanza coperture	Trasmittanza media vetri	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
> 0,50	> 0,50	> 0,40	> 2.9	-2	
				-1	
0,45÷0,50	0,45÷0,50	0,32÷0,40	2.4÷2.9	0	
				1	
				2	
0,40÷0,45	0,40÷0,45	0,25÷0,32	1,8÷2.4	3	
				4	
< 0,40	< 0,40	< 0,25	< 1.8	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: L. del 09 Gennaio 1991 n°10(ex L.n°373) "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", **DPR del 26 Agosto 1993 n°412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", **DM 30 Luglio 1986** "Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici".		
Riferimenti tecnici:norme UNI 10351 "Materiali da costruzione. , Conduttività termica e permeabilità al vapore", **UNI 10355** "Murature e solai.Valori della resistenza termica e metodo di calcolo", **UNI 7357** "Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici"**UNI EN ISO 10077-1** "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato", **UNI 10345** "Riscaldamento e raffreddamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo".		
Peso del requisito	15	%

REQUISITO: 1.2 – SISTEMI SOLARI PASSIVI

Area Di Valutazione: 1-*Consumo di risorse*

Esigenza: ridurre i consumi energetici per il riscaldamento dell'edificio

Indicatore di prestazione: percentuale superficie aperture direttamente soleggiate al 21/12 ore 12. Assenza/presenza sistemi solari passivi.

Unità di misura: % (m^2/m^2)

Metodo e strumenti di verifica:

- verifica dell'area complessiva delle superfici trasparenti soleggiate alle ore 12 del 21/12. Tale verifica può essere effettuata attraverso la proiezione sull'involucro della costruzione delle ombre generate da ostruzioni esterne artificiali (es. edifici adiacenti) o naturali (es. colline, montagne) o attraverso l'impiego delle maschere di ombreggiamento;
- calcolo del rapporto tra l'area delle superfici vetrate soleggiate e l'area complessiva delle superfici vetrate dell'edificio;
- verifica della presenza di *sistemi solari passivi*.

Nota 1: nel caso di impiego di serre solari e muri Trombe devono essere rispettate indicativamente delle caratteristiche superficiali definite:

- serre solari: rapporto tra l'area vetrata della serra e l'area di pavimento dell'ambiente servito: da 0.1 a 0.5;
- muro Trombe: rapporto tra l'area del muro di accumulo e l'area di pavimento dell'ambiente servito: da 0.33 a 0.75.

Strategie di riferimento

I sistemi solari passivi sono dei dispositivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell'energia termica finalizzati al riscaldamento degli ambienti interni. Sono composti da elementi tecnici "speciali" dell'involucro edilizio che forniscono un apporto termico "gratuito" aggiuntivo. Questo trasferimento può avvenire per irraggiamento diretto attraverso le vetrate, per conduzione attraverso le pareti o per convezione nel caso siano presenti aperture di ventilazione. I principali tipi di sistemi solari passivi utilizzabili in edifici residenziali sono: le serre, i muri Trombe, i sistemi a guadagno diretto. Nel scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve tenere conto dei possibili effetti di surriscaldamento che possono determinarsi nelle stagioni intermedie e in quella estiva.

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – < 20% dell'area totale delle chiusure esterne verticali	-2	
	-1	
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – compresa tra 20% ÷ 29% dell'area totale delle chiusure esterne verticali	0	
	1	
	2	
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – compresa tra 30% ÷ 50% dell'area totale delle chiusure esterne verticali	3	
	4	
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole – al 21/12, ore 12 (solari) – > 50% dell'area totale delle chiusure esterne verticali e presenza di sistemi solari passivi aventi le caratteristiche indicate nei Metodi e strumenti di verifica – Nota 1	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti tecnici: **UNI 10349** "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - dati climatici"		
Peso del requisito	15	%

REQUISITO: 1.3 -PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	
Area Di Valutazione: 1 -*Consumo di risorse*	
Esigenza: ridurre i consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l'impiego dell'energia solare.	**Indicatore di prestazione:** percentuale del fabbisogno medio mensile di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria soddisfatto con energie rinnovabili (pannelli solari) nel mese di luglio.
	Unità di misura: % (KJ/KJ)
Metodo e strumenti di verifica: - verifica del fabbisogno mensile a luglio di acqua calda sanitaria; - verifica del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda; - calcolo della quantità di energia termica prodotta nel mese dai pannelli solari; - calcolo della percentuale di fabbisogno di energia termica coperta dai pannelli solari.	
Strategie di riferimento Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria con le seguenti caratteristiche: - sistema di captazione ad elevata efficienza (tubi sotto vuoto); - orientamento Sud; - inclinazione pari alla latitudine del luogo.	

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Non sono impiegati pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria	0	
	1	
	2	
E' coperto dai pannelli solari il 50% del fabbisogno mensile (luglio) di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria	3	
	4	
E' coperto dai pannelli solari il 100% del fabbisogno mensile (luglio) di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	**10**	**%**

REQUISITO: 1.4 – ENERGIA ELETTRICA (FONTI NON RINNOVABILI) –	
Area Di Valutazione: 1-*Consumo di risorse*	
Esigenza: diminuzione dei consumi annuali di energia elettrica dell'edificio attraverso l'impiego di pannelli fotovoltaici.	**Indicatore di prestazione:** presenza/assenza di sistemi per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici
	Unità di misura: % (KWh/KWh)
Metodo e strumenti di verifica	
Strategie di riferimento Impiego di pannelli fotovoltaici caratterizzati da: - da elevato rendimento; - moduli conformi al marchio CE	

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Assenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	0	
	1	
	2	
Presenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	3	
	4	
	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: D.M. (servizio IAR) n° 106 del 16/3/2001		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	15	%

<table>
<tr><td colspan="2">REQUISITO: 1.5 – CONSUMO ACQUA POTABILE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Area Di Valutazione: 1-Consumo di risorse</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Esigenza: riduzione dei consumi di acqua potabile attraverso l'impiego di sistemi di captazione, filtro e accumulo dell'acqua piovana.</td><td>Indicatore di prestazione: assenza/presenza sistemi di captazione dell'acqua piovana.</td></tr>
<tr><td>Unità di misura:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metodo e strumenti di verifica:
- predisposizione di relazione tecnica per illustrare le caratteristiche del sistema di captazione, filtrazione e accumulo dell'acqua meteorica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Strategie di riferimento
Impiego di vasca d'accumulo dell'acqua piovana dotata di centralina composta da quadro elettrico e pompa integrata. La centralina controlla l'intero sistema dall'interno dell'edificio in modo da regolare l'afflusso dell'acqua potabile ogniqualvolta dovesse esaurirsi la riserva d'acqua piovana nell'impianto di raccolta.</td></tr>
</table>

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Assenza di impianto di raccolta dell'acqua meteorica	0	
Presenza di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e suo riutilizzo per fini irrigui	1	
Presenza di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e suo riutilizzo per fini sanitari	2	
Presenza di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e suo riutilizzo per fini sanitari e irrigui	3	
	4	
	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	15	%

REQUISITO: 1.6 – USO DI MATERIALI DI RECUPERO

Area Di Valutazione: 1-*Consumo di risorse*

Esigenza: Ridurre il consumo di materie prime impiegando materiali e componenti di recupero.	**Indicatore di prestazione:** Percentuale dei materiali utilizzati nell'intervento che sono di recupero.
	Unità di misura: % (kg/kg)

Metodo e strumenti di verifica:

- calcolo del peso complessivo dei materiali/componenti di recupero (provenienti da demolizioni sul sito o da altre aree) utilizzati nell'intervento;
- calcolo della percentuale dei materiali/componenti di recupero rispetto alla totalità dei materiali/componenti impiegati nell'intervento: (peso dei materiali-componenti di recupero) = (peso complessivo dell'edificio) x 100. Con peso dell'edificio si intende il peso di tutto il fabbricato nel caso di nuova costruzione o il perso della parti sostituite nel caso di interventi di recupero.

Strategie di riferimento

Prevedere l'utilizzo di materiali di recupero con particolare riferimento a:

- inerti da demolizione da impiegare per sottofondi, riempimenti, opere esterne; malte; calcestruzzi; murature a sacco;
- legno per strutture principali e secondarie;
- travi e putrelle in ferro;
- mattoni e pietre di recupero per murature;
- elementi di copertura coppi, tegole;
- pavimenti (cotto, graniglia, legno, pietra);
- eventuale terreno proveniente da sterro.

I materiali di recupero devono essere reperibili in località prossime al cantiere.

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio Raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Nessun utilizzo di materiale di recupero	0	
Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 1% a 10%	1	
Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 11% a 20%	2	
Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 21% a 30%	3	
Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) = da 31% a 40%	4	
Peso materiali - componenti di recupero rispetto al peso del fabbricato (o parti sostituite) maggiore del 40%	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi

Riferimenti tecnici:

Peso del requisito	**10**	**%**

REQUISITO: 1.7 – ILLUMINAZIONE NATURALE –

Area Di Valutazione: 1-*Consumo di risorse*

Esigenza: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.	**Indicatore di prestazione:** : fattore medio di luce diurna (FLD_m) **Unità di misura:** % (rapporto tra l'illuminamento naturale medio dell'ambiente e quello esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole).

Metodo e strumenti di verifica:

- metodo di calcolo secondo Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67 (vedi appendice alla scheda)
- impiego del diagramma di Waldram.
-

Strategie di riferimento

Superfici trasparenti
L'utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere alti livelli di illuminazione naturale. E' importante però dotarle di opportune schermature per evitare problemi di surriscaldamento nel periodo estivo. Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare entrante. A questo scopo può essere efficace l'impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica) Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al minimo l'oscuramento dovuto da ostruzioni esterne in modo che l'apertura riceva luce direttamente dalla volta celeste.
Colore pareti interne
E' importante utilizzare colori chiari per le superfici interne in modo da incrementare il contributo di illuminazione dovuto alla riflessione interna.
Sistemi di conduzione della luce
Nel caso di ambienti che non possono disporre di aperture verso l'esterno si raccomanda di impiegare sistemi innovativi di conduzione della luce (camini di luce, guide di luce).

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
$FLD_m \leq 0,5$	-2	
$0,50 < FLD_m < 2,00$	-1	
$2,00 \leq FLD_m < 2,75$	0	
$2,75 \leq FLD_m < 3,50$	1	
$3,50 \leq FLD_m < 4,25$	2	
$4,25 \leq FLD_m < 5,00$	3	
$5,00 \leq FLD_m < 5,75$	4	
$FLD_m > 5,75$	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:Circolare Ministeriale n.3151 del 22/5/1967; DM 18/2/1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica";**DM 5/7/1975** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione".		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	**10**	%

Appendice alla scheda 1.7 – Metodo di calcolo previsto dalla Circolare Min. LLPP n° 3151del 22/5/67

La formula per il calcolo del FLD_m è la seguente:

$$FLD_m = \frac{t \cdot A \cdot \varepsilon \cdot \psi}{S \cdot (1 - r_m)}$$

t = Coefficiente di trasparenza del vetro

A = Area della superficie trasparente della finestra [m 2]

ε = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo;

ψ = Coefficiente che tiene conto dell'arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata

r_m = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne

S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [m^2]

Per il calcolo si procede come segue:

1. determinare t in funzione del tipo di vetro (vedi TAB.1 in appendice);
2. calcolare A in funzione del tipo di telaio da installare;
3. calcolare S come area delle superfici interne (pavimento, soffitto e pareti comprese le finestre) che delimitano lo spazio;
4. calcolare r_m come media pesata dei coefficienti di riflessione delle singole superfici interne dello spazio utilizzando la TAB 2 riportata in appendice, (si ritiene accettabile convenzionalmente un valore di 0.7 per superfici chiare);
5. calcolare il coefficiente ψ previa determinazione dei rapporti h_f/p e di l/p indicati in FIG.1. Individuare sull'asse delle ascisse del grafico della medesima figura il valore h_f/p indi tracciare la retta verticale fino a che s'incontra il punto di intersezione con la curva corrispondente al valore di l/p precedentemente determinato. Da quest'ultimo punto si traccia la retta orizzontale che individua sull'asse delle ordinate il valore del coefficiente di riduzione ψ;
6. calcolare il fattore finestra ε secondo il tipo di ostruzione eventualmente presente:
   a) nel caso non vi siano ostruzioni nella parte superiore della finestra (aggetti) il fattore finestra può essere determinato in due modi:
      a.1) il rapporto $H\text{-}h/L_a$ (FIG.3) viene individuato sull'asse delle ascisse del grafico di FIG.2; si traccia poi la verticale fino all'intersezione con la curva e si legge sull'asse delle ordinate il valore di ε.
      a.2) In alternativa si calcola:

$$\varepsilon = \frac{1 - \text{sen}\,\alpha}{2}$$ (dove α è l'angolo indicato in FIG.3)

   b) nel caso di ostruzione nella parte superiore della finestra (fig.4) ε è determinato con la seguente formula:

$$\varepsilon = \frac{\text{sen}\,\alpha_2}{2}$$ (α_2 = angolo riportato in FIG.4 e 5)

   c) nel caso di duplice ostruzione della finestra: ostruzione orizzontale nella parte superiore e ostruzione frontale (ad esempio in presenza di balcone sovrastante la finestra e di un edificio frontale si veda fig.5):

$$\varepsilon = (\text{sen}\,\alpha_2 - \text{sen}\,\alpha) / 2$$

fig.1

ψ

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

10 6 4 3 2 1,5 1 0,8 0,6 0,5 0,4

L/p

10 8 6 4 2 1 0

h_f/p

L

h_f

p

ascisse: **hf / p**

ordinate: ψ

curve: **L / p**

fig.2

fig.3

fig.4

fig.5

Determinazione di t (coefficiente di trasparenza del vetro)

La trasparenza del vetro deve essere corretta in relazione all'ambiente in cui è ubicata la costruzione, alle attività svolte e alla frequenza della manutenzione e della pulizia.
Per funzioni abitative o uffici (con finestre verticali) si utilizza il valore di "t" ricavato dalla TAB.1 ovvero il valore fornito dal produttore.

TAB.1

TIPO DI SUPERFICIE TRASPARENTE	t
Vetro semplice trasparente	0.95
Vetro retinato	0.90
Doppio vetro trasparente	0.85

Determinazione di r_m (coefficiente di riflessione luminosa delle superfici interne)

TAB. 2

Materiale e natura della superficie	**Coefficiente di riflessione luminosa**
Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta	0,8
Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio)	0,7
Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla,avorio,giallo limone,rosa chiaro)	0,6 ÷ 0,5
Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, azzurro chiaro,marrone chiaro)	0,5 ÷ 0,3
Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)	0,3 ÷ 0,1
Mattone chiaro	0,4
Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di tinta scura	0,2
Pavimenti di tinta chiara	0,6 ÷ 0,4
Alluminio	0,8 ÷ 0,9

REQUISITO: 1.8. – INERZIA TERMICA -

Area Di Valutazione: 1-*Consumo di risorse*

Esigenza: mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria.	**Indicatore di prestazione:** coefficiente sfasamento dell'onda termica. **Unità di misura:** ore (h).

Metodo e strumenti di verifica:

- determinazione della trasmittanza termica (U), spessore (s) e massa volumica (m_v) della parete;
- applicazione le tabelle riportate nell'appendice della scheda.

Strategie di riferimento

Impiego di murature "pesanti" di involucro, caratterizzate da una elevata capacità termica e una bassa conduttività termica.

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
6 ore	-2	
7 ore	-1	
8 ore	0	
9 ore	1	
10 ore	2	
11 ore	3	
12 ore	4	
>12 ore	5	

*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici: UNI 10375 " Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti".		
Peso del requisito	**10**	%

Tabella 1 – Coefficiente di sfasamento (in ore) per pareti verticali con isolamento ripartito

U W/m^2K	M Kg/m^2					
	150	200	250	300	350	400
	φ	φ	φ	φ	φ	φ
<0,4	6	8	10	12	14	16
0,4 – 0,6	6	8	9	10	12	14
0,6 – 0,8	6	8	9	10	12	14
>0,8	6	8	8	10	12	14

U è la trasmittanza termica della parete.
M è la massa fisica areica della parete, ottenuta come somma dei prodotti della massa volumica di ciascuno strato per il relativo spessore.

Tabella 2 - Coefficiente di sfasamento (in ore) per pareti verticali con isolamento concentrato

Tipo di parete	Posizione isolamento	φ
muratura portante - con isolamento concentrato	interno	11
	intermedio	11
	esterno	11
muratura non portante - con isolamento concentrato	interno	8
	intermedio	8
	esterno	8
pareti di tamponamento - prefabbricate multistrato	isolante spessore 6 cm	4
- pareti finestrate		0

REQUISITO: 2.1 – EMISSIONE DI CO_2

Area Di Valutazione: *2-Carichi ambientali*

Esigenza: Minimizzare le emissioni di CO2 in atmosfera.

Indicatore di prestazione: combustibile impiegato per la generazione dell'energia termica necessaria al riscaldamento dell'edificio

Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica:

- dichiarazione del tipo di combustibile utilizzato per la produzione dell'energia termica per il riscaldamento invernale;
- descrizione dei sistemi/impianti di riscaldamento che impiegano energie rinnovabili.

Strategie di riferimento

Evitare l'impiego di combustibili fossili (es. gasolio, carbone, metano). Prevedere l'utilizzo di combustibili da biomassa (legna, cippato, pellet di legno) o di energia rinnovabile, prodotta sfruttando ad esempio la radiazione solare, la forza eolica o idrica, la geotermia o qualsiasi altra fonte energetica che, evitando la combustione, eviti la produzione di CO_2.
Nell'impossibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili o biomasse, si deve prevedere l'utilizzo di combustibili come il metano che rilasciano una quantità di CO_2 inferiore rispetto agli altri combustibili di origine fossile.
Dovrà comunque essere valutato che i sistemi alternativi di produzione di energia, nell'evitare la produzione di CO_2, non comportino il rilascio di altre sostanze inquinanti.
Si raccomanda l'impiego di caldaie a condensazione ad elevato rendimento o di generatori di calore di prestazioni simili dal punto di vista delle emissioni di CO2 in ambiente.

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
Carbone	-1	
Gasolio	0	
Metano	1	
Metano con caldaia a condensazione o combustibili da biomassa	2	
Metano con caldaia a condensazione o combustibili da biomassa + energia rinnovabile	3	
	4	
Solo energia rinnovabile	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	**35**	**%**

REQUISITO: 2.2 – RIFIUTI LIQUIDI -	
Area Di Valutazione: *2-Carichi ambientali*	
Esigenza: riduzione dei rifiuti liquidi prodotti nell'uso dell'edificio.	**Indicatore di prestazione:** presenza/assenza di tecnologie per la riduzione dei rifiuti liquidi. **Unità di misura:**
Metodo e strumenti di verifica: - descrizione delle tecnologie e strategie impiegate per la riduzione dei rifiuti liquidi.	

Strategie di riferimento:

Impiego di sistemi eco-compatibili (vasche di fitodepurazione) per la raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie (acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici). Devono essere predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche che le rendano atte agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne, ovvero:

- annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali;
- lavaggio delle aree pavimentate;
- autolavaggi, intesi come attività economica;
- usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio.
- alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;
- alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);
- distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;
- usi tecnologici relativi, ad es., sistemi di climatizzazione passiva/attiva.

Impiego di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi, ovvero:

- rubinetti monocomando
- rubinetti dotati di frangigetto
- scarichi dotati di tasti interruttore o di doppio tasto.

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Assenza di sistemi di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie. Assenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi	0	
Presenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi.	1	
Presenza di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie.	2	
Presenza di sistemi per la riduzione dei rifiuti liquidi. Presenza di sistemi di raccolta, depurazione e riuso delle acque grigie.	3	
	4	
	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici:		
Peso del requisito	**30**	**%**

REQUISITO: 2.3 – AREA CENTRALIZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI

Area Di Valutazione: *2-Carichi ambientali*

Esigenza: favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riutilizzo dei rifiuti solidi organici e non.	**Indicatore di prestazione:** presenza di strategie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi organici e non.
	Unità di misura:

Metodo e strumenti di verifica

- descrizione delle caratteristiche funzionali e dimensionali dei sistemi di raccolta differenziata centralizzata dei rifiuti organici e non previsti nell'edificio

Strategie di riferimento

Porre in essere tutte quelle misure che consentano di pervenire ad elevati standard di efficienza nella differenziazione e raccolta dei rifiuti solidi.. In particolare per i rifiuti organici:

- conferimento dei rifiuti organici presso impianti specializzati.

Al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, occorre predisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, es. contenitori plurifamiliari adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, muniti di meccanismo di chiusura, tale sistema, scoraggiando l'introduzione di rifiuti estranei da parte degli utenti interessati alla raccolta,. consente la produzione di un compost di qualità.

- compostaggio domestico.

Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con l'ausilio di apposite attrezzature (composter), la produzione casalinga di compost. Tali attrezzature consentono di evitare la produzione di percolati e di odori sgradevoli, e quindi di poter procedere al compostaggio anche in presenza di piccole aree verdi. Il compost prodotto può essere utilizzato come ammendante per aree verdi condominiali o piccoli orti di pertinenza dell'edificio abbattendo così anche i costi di trasporto per il conferimento all'impianto.

Scala di prestazione:

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
	-2	
	-1	
Assenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.	0	
	1	
	2	
Presenza di strategie per la raccolta centralizzata di rifiuti organici e non.	3	
	4	
	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi: DLgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; **DPR 27 aprile 1999, n. 158** " Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.".

Riferimenti tecnici:

Peso del requisito	**20**	%

<table>
<tr><td colspan="2">REQUISITO: 2.4 – PERMEABILITA' DELLE AREE ESTERNE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Area Di Valutazione: 2-Carichi ambientali</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Esigenza: aumentare la capacità drenante del sito favorendo la riserva d'acqua con conseguenti risparmi di costi d'irrigazione. Riduzione dell'impatto ambientale delle superfici carrabili-calpestabili favorendo l'inerbimento.</td><td>Indicatore di prestazione: rapporto tra l'area delle superfici esterne permeabili e l'area esterna di pertinenza del sito (compresi passi carrabili)</td></tr>
<tr><td>Unità di misura: % (m^2/m^2)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metodo e strumenti di verifica:
- calcolo dell'area esterna complessiva;
- calcolo dell'area esterna permeabile;
- calcolo della percentuale di area esterna calpestabile rispetto all'area esterna complessiva.
Relazione tecnica e planimetria di progetto che illustrino le scelte tecnologiche che tendano a favorire le coperture calpestabili permeabili.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Strategie di riferimento
Prevedere nella progettazione l'impiego di sistemi che favoriscano
- la creazione di fondi calpestabili-carrabili e inerbati in alternativa a lavori di cementazione e asfaltatura;
- la possibilità di mantenere un'altissima capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestibiltà / carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque con conseguente riapprovigionamento delle falde acquifere;
- la riduzione nelle condotte fognarie dell'accumulo di sostanze oleose ed inquinanti;
- l'utilizzo di prodotti invisibili in superficie ed inattaccabili dagli agenti atmosferici realizzati con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili.</td></tr>
</table>

Scala di prestazione

	Punteggio	Punteggio raggiunto(*)
Assenza di soluzioni che prevedono la realizzazione di superfici esterne calpestabili permeabili nell'area.	-2	
	-1	
Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l'area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l'area esterna di pertinenza del sito almeno fino al 50%.	0	
	1	
	2	
Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l'area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l'area esterna di pertinenza del sito tra il 50% ed il 70%	3	
	4	
Presenza di soluzioni progettuali che consentano il rapporto tra l'area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l'area esterna di pertinenza del sito di più del 70%	5	

(*)Giustificare il punteggio raggiunto con idonee motivazioni e/o documentazioni da allegare.

Riferimenti normativi:		
Riferimenti tecnici: UNI EN 13252 "Geotessili e prodotti affini.Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti", **UNI EN 13253** "Geotessili e prodotti affini.Caratteristiche richieste per l'impiego nelle opere di controllo dell'erosione".		
Peso del requisito	**15**	**%**

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2865.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.2.1 - «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali». Rettifica della D.G.R. n. 1928 del 5 giugno 2003 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (Tipologia B - Bando - di cui al Complemento di programmazione).

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1928 del 5 giugno 2003, relativa all'approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento e in particolare la tabella A che riportava la graduatoria degli interventi per le aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che nella suddetta tabella ai cinque progetti qui di seguito evidenziati, per mero errore di calcolo, sono stati ciascuno attribuiti importi non corretti e si rende pertanto necessaria una rettifica degli stessi così come sotto indicato:

BENEFICIARIO e PROGETTO	COSTO PROGETTO	SPESA AMM.	CONTRIBUTO
COMUNE DI DOGNA – *Recupero edificio* ex latteria per finalità museale	42.697,48	ERRATO *40.555,55*	ERRATO *32.038,89*
		CORRETTO **36.500,00**	CORRETTO **28.835,00**
COMUNE DI FRISANCO - Recupero conservazione, e adeguamento ex latteria per finalità espositiva	ERRATO 374.347,60	ERRATO 374.347,60	295.755,93
	CORRETTO **374.374,60**	CORRETTO **374.374,60**	
COMUNE DI CIMOLAIS - Ristrutturazione fabbricato ex asilo per centro culturale polivalente	258.228,45	258.228,45	ERRATO 213.411,94
			CORRETTO **204.000,48**
COMUNE DI LUSEVERA - Recupero edificio ex latteria per museo etnografico	97.000	97.000	ERRATO 80.165,00
			CORRETTO **76.630,00**
COMUNE DI PULFERO - Sistema difensivo della I° Guerra Mondiale	ERRATO 36.801,26	ERRATO 36.801,26	ERRATO 29.073,00
	CORRETTO **36.801,56**	CORRETTO **36.801,56**	CORRETTO **29.073,23**

RITENUTO pertanto di finanziare i progetti dal n. 9 al n. 27 per le aree obiettivo 2, con risorse PAR, per un contributo complessivo di euro 3.002.455,24, così come riportato nella allegata Tabella A rettificata;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione e cultura;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di rettificare la precedente D.G.R. n. 1928 del 5 giugno 2003 e gli importi indicati nell'allegata Tabella A relativi ai suindicati progetti come nella premessa.

2. di approvare l'allegata Tabella A rettificata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per una spesa ammessa complessiva di euro 6.256.336,26 e per un contributo complessivo di euro 4.899.055,64.

3. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione si conferma l'impegno finanziario sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006» per un importo complessivo di euro 3.027.666,15 a valere sull'azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali«» secondo la seguente ripartizione: euro 1.896.600,40 per le aree obiettivo 2 ed euro 1.131.065,74 per le aree a sostegno transitorio; viene altresì modificato l'impegno finanziario sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006» con risorse PAR, per le aree obiettivo 2, per un importo complessivo di euro 3.002.455,24 per un recupero di euro 16.150,12.

4. Sarà cura della Direzione regionale dell'istruzione e cultura disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare formale comunicazione ai beneficiari.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Tabella A

AZIONE 3.2.1. - GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI - AREE OBIETTIVO 2 - RETTIFICA IMPORTI

N°	PROTOCOLLO REGIONE	DATA RICEZIONE	BENEFICIARIO	PROGETTO	COSTO PROGETTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO	PUNTEGGIO
1	9481	25.10.2002	Comune di Tarcento UD	Intervento di recupero, valorizzazione e riuso del Forte Bernadia	3.064.320,00	1.209.600,00	**955.584,00**	31
2	9588	28.10.2002	Comune di Chiusaforte UD	Sentieri di storia per gente d'Europa in cammino	232.200,00	232.200,00	**183.438,00**	30
3	9436	25.10.2002	Consorzio Boschi Carnici UD	Percorso museale sull'archeologia industriale e valorizzazione di un ex segheria in area Applis in Carnia	250.000,00	250.000,00	**197.500,00**	28
4	9533	28.10.2002	Comune di Nimis UD	Restauro ruderi del Castello di Cergneu - 1° Lotto-	229.500,00	229.500,00	**174.420,00**	26
5	9437	25.10.2002	Comune di Monfalcone GO	Area Tematica della Grande Guerra sul Carso Monfalconese	200.000,00	200.000,00	**140.000,00**	25
6	9723	30.10.222	Comune di Tarvisio UD	Realizzazione del Museo Storico-Militare in località Cave del Predil	53.000,00	53.000,00	**41.870,00**	25
7	9768	31.10.2002	Comune di Ovaro UD	Recupero e ristrutturazione di un fabbricato dell'ex miniera di Cludinico	221.000,00	221.000,00	**174.590,00**	24
8	9538	28.10.2002	Comune di Dogna UD	Allestimento sale museali dedicate a reperti della I° G.M.	36.960,00	36.960,00	**29.198,40**	23
				TOTALE PROGETTI FINANZIABILI CON RISORSE DA PIANO FINANZIARIO DOCUP	4.286.980,00	2.432.260,00	**1.896.600,40**	
9	9761	31.10.2002	Comune di Malborghetto Valbruna UD	Recupero e valorizzazione di fabbricato ex scuola elementare di malga estiva di Ugovizza, ora rifugio Gortani	294.401,90	294.401,90	**232.577,50**	23
10	9530	28.10.2002	Comune di Clauzetto PN	Lavori di ripristino ed adeguamento del percorso attrezzato "sentiero della battaglia di Pradis - Cimitero di guerra di Pradis - Abitato di Pielungo nei Comuni di Clauzetto e Vito D'Asio.	80.800,00	80.800,00	**63.832,00**	22
11	9536	28.10.2002	Comune di Artegna UD	Indagine archeologica e valorizzazione dell'area del colle di S.Martino di Artegna, della Cisterna e delle mura di fortificazione	230.000,00	230.000,00	**181.700,00**	22
12	9532	28.10.2002	Comune di Andreis PN	Ristrutturazione edificio ex. favria	87.800,00	87.800,00	**69.362,00**	21
13	9539	28.10.2002	**Comune di Dogna UD**	Recupero edificio ex latteria per finalità museale	42.697,48	36.500,00	**28.835,00**	21
14	9611	29.10.2002	Comune di Paluzza UD	Recupero, conservazione e valorizzazione del museo della Grande Guerra di Timau	258.228,45	258.228,45	**204.000,48**	21
15	9724	30.10.2002	Comune di Forni Avoltri UD	Ripristino e valorizzazione Logge isolate Malga Vas	215.000,00	215.000,00	**169.850,00**	20
16	9572	28.10.2002	**Comune di Frisanco PN**	Lavori di recupero conservazione e adeguamento di edificio ex latteria per finalità espositiva	374.374,60	374.374,60	**295.755,93**	19
17	9631	29.10.2002	Comune di Meduno PN	Recupero edificio ex favria di Navarons	108.600,00	108.600,00	**85.794,00**	19

N°	PROTOCOLLO REGIONE	DATA RICEZIONE	BENEFICIARIO	PROGETTO	COSTO PROGETTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO	PUNTEGGIO
18	9764	31.10.2002	Ronchi dei Legionari GO	Indagine archeologica e restauro di un rustico nell'ambito del progetto luoghi di vita rurale, il percorso che attraversa i secoli.	390.000,00	390.000,00	308.100,00	19
19	9770	31.10.2002	Comune di Travesio PN	Completamento e restauro e risanamento conservativo del Castello di Toppo	374.064,00	374.064,00	295.510,56	19
20	9426	25.10.2002	Comune di Cimolais PN	Ristrutturazione di fabbricato ex asilo ad uso culturale polivalente	258.228,45	258.228,45	204.000,48	18
21	9759	31.10.2002	Comune di Lusevera UD	Recupero dell'edificio ex. Latteria adibito Museo etnografico	97.000,00	97.000,00	76.630,00	18
22	9377	24.10.2002	Comune di Taipana UD	Completamento lavori di ristrutturazione ex. Ricovero militare "Montemaggiore".	174.216,15	174.216,15	137.630,76	17
23	9758	31.10.2002	Comune di Verzegnis UD	La via storica del marmo a Verzegnis	223.502,00	137.419,15	108.561,12	17
24	9765	31.10.2002	Comune di Forni Avoltri UD	Valorizzazione turistico culturale delle fortificazioni e dei siti della Grande Guerra	34.292,00	34.292,00	27.090,68	17
25	9458	25.10.2002	Comune di Montereale Valcellina PN	Recupero fabbricato ex latteria di Malnisio da adibire a Museo dell'arte casearia	328.500,00	328.500,00	259.515,00	14
26	9582	28.10.2002	Comune di Pulfero UD	Sistema difensivo della 1° Guerra Mondiale 1915-1918. 2°- 3° linea di resistenza e raccordo.	36.801,56	36.801,56	29.073,23	14
27	9760	31.10.2002	Comune di Vivaro PN	Recupero e valorizzazione del fabbricato ex. Latteria di Tesis	307.850,00	307.850,00	224.636,50	9
				TOTALE PROGETTI FINANZIABILI CON RISORSE P.A.R.	3.916.356,59	3.824.076,26	3.002.455,24	
				TOTALE COMPLESSIVO	8.203.336,59	6.256.336,26	4.899.055,64	

DOMANDE NON AMMESSE AREE OB2

N°	ENTE	PROGETTO	MOTIVO DELL'ESCLUSIONE
1	Comune di Paularo (UD)	Ripristino della strada di Chiamburian nella frazione di Villafuori	non coerente con le finalità di misura
2	Comune di Vito D'asio (PN)	Recupero e conservazione della torre isolata del castello Cecconi in fraz.Pielungo da adibire a museo	assenza della titolarità ventennale del bene
3	Comune di Forgaria (UD)	Recupero ripristino e valorizzazione del fabbricato ex Latteria da destinare a Museo della Manualità rurale	non coerente con le finalità di misura
4	Comune di Tolmezzo (UD)	Progetto preliminare per la realizzazione di una sala polifunzionale della biblioteca con la copertura del cortile	non coerente con le finalità di misura
5	Comune di Drenchia (UD)	Sistema difensivo della 1° Guerra Mondiale 1915-1918. 2°- 3° linea di resistenza e raccordo.	assenza della titolarità ventennale del bene

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro storico di Passariano - zona omogenea A.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 31 luglio 2003, il Comune di Codroipo ha parzialmente accolto le osservazioni presentate alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro storico di Passariano - zona omogenea A -, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 64 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 69 del 21 luglio 2003, il comune di Pordenone ha adottato la variante n. 64 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 64 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
TOLMEZZO
(Udine)

Acquisizione dei sedimi - FIO 1983 sub 2 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Sacrovint-Chiampiuz» in Comune di Forni di Sotto. Avviso di rettifica.

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 7 maggio 2003, dalla pag. 5662 alla pag. 5664, è stato pubblicato l'avviso contenente l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 20/ 2000, in cui è stato erroneamente indicato il nominativo Polo Fausta anzichè Polo Rosa, al n. d'ord. 6, che viene di seguito riproposto in rettifica dell'avviso precedente:

6. Polo Rosa, nata a Forni di Sotto il 19 gennaio 1910, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 45, mappale n. 239
Qualità: bosco alto di mq. 65
Foglio 45, mappale n. 240
Qualità: bosco alto di mq. 4
Superficie da acquisire: mq. 69

Valore stimato del sedime euro 75,90

Tolmezzo, 24 settembre 2003

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

PARTE TERZI

CONCORSI E AVVISI

BIC - SVILUPPO ITALIA
FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
TRIESTE

Bando per la selezione delle migliori idee imprenditoriali volte alla nascita di nuove imprese da insediare nell'ambito dell'incubatore e il sostegno finanziario per l'avvio delle realtà imprenditoriali nate dalle idee selezionate.

Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

Ministero dell'economia
e delle finanze

Fondo europeo
di Sviluppo regionale

DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A, in qualità di soggetto attuatore/beneficiario finale della misura misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» nel settore industriale, azioni 2.5.1 - Promozione dello start up imprenditoriale e azione 2.5.2 - Sostegno allo start up imprenditoriale, promuove il seguente

BANDO

per la selezione delle migliori idee imprenditoriali volte alla nascita di nuove imprese da insediare nell'ambito dell'incubatore e il sostegno finanziario per l'avvio delle realtà imprenditoriali nate dalle idee selezionate.

La disponibilità finanziaria per il sostegno alle nuove realtà imprenditoriali è pari a euro 981.268 di cui euro 294.381 provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

La selezione delle idee imprenditoriali terminerà, salvo precedente esaurimento fondi, entro il 31 maggio 2007; il conseguente sostegno finanziario potrà essere erogato fino al 31 dicembre 2007.

Premessa

Il presente bando fa riferimento:

- alla misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità», alle azioni 2.5.1 «Promozione dello start up imprenditoriale» e 2.5.2 «Sostegno allo start up imprenditoriale» del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, come approvato con D.G.R. 846/2002 e successive modificazioni;
- al Regolamento (CE) 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e successive modifiche, al Regolamento (CE) 1783/1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Regolamento (CE) 1145/2003 che sostituisce il ReCE 1685/00 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento dei fondi strutturali;
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 4486 del 30 dicembre 2002, con la quale si approvava il bando ed i relativi allegati per l'accesso ai finanziamenti concernenti il settore industriale per la misura 2.5 «Sostegno allo start up di nuova imprenditorialità» del Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29 gennaio 2003, pagine 896 e seguenti e del relativo Complemento di programmazione;
- alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione n. 1896 di data 5 giugno 2003 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiudicato l'attuazione della misura 2.5 «settore industriale» a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A;
- alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 3 luglio 2003 prot. 5895/2100/23S7 da parte del Servizio promozione industriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

1. Oggetto e finalità del presente bando

1.1 Nell'ambito del programma di attività di animazione economica, finalizzato a stimolare la nascita di nuove P.M.I. del settore industriale caratterizzate da processi produttivi e/o prodotti innovativi o ad alto contenuto tecnologico, il BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

selezionerà:

le migliori idee imprenditoriali che presentano contenuti tecnologicamente innovativi al fine di trasformare tali idee in nuove imprese, non artigiane, da insediare nelle aree Ob2 degli incubatori di Trieste e Gorizia fino ad esaurimento degli spazi disponibili;

e sosterrà finanziariamente

tali nuove imprese concedendo alle stesse contributi a titolo «de minimis» in misura pari al 50% delle spese ammissibili per i servizi di tutoraggio necessari all'avvio dell'impresa nonché delle spese relative al noleggio di macchinari e attrezzature fornite dallo stesso incubatore.

1.2 Il contributo all'impresa per le spese relative al tutoraggio e al noleggio dei beni non potrà comunque superare complessivamente i limiti stabiliti dalla normativa de minimis di cui al Regolamento (CE) 69/2001.

1.3 Non sono ammissibili le iniziative imprenditoriali che prevedono di operare nel settore dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e negli altri settori indicati nell'Appendice 2 del Complemento di programmazione.

I Fase - Selezione delle idee imprenditoriali

2. Soggetti proponenti

2.1 Qualsiasi persona fisica, singolarmente o in compartecipazione può accedere alla selezione delle migliori idee imprenditoriali purché si impegni a costituire una nuova impresa, piccola o media secondo la definizione comunitaria, da insediare nelle aree di Trieste o Gorizia gestite da BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

3. *Modalità di ammissione e procedure di valutazione per la creazione dell'impresa e per l'insediamento all'interno dell'incubatore*

3.1 Per poter accedere alle selezioni gli interessati devono presentare la domanda a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A utilizzando la modulistica allegata al presente bando e disponibile sui siti internet ai seguenti indirizzi (www.sviluppoitaliafriulivenezia-

giulia.it, www.regione.fvg.it) o reperibile presso la sede degli incubatori in:

Trieste - via Flavia 23/1
telefono 040/89921 - fax 040/8992257
Gorizia - Autoporto di Gorizia, Pad. A
telefono 0481/527711 - fax 0481527779.

3.2 Alla domanda, compilata e sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) descrizione dell'idea imprenditoriale;
2) curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo dei soggetti proponenti;
3) fotocopia di un documento di identità con firma in originale;
4) descrizione della tipologia di impresa che si intende costituire e la sua organizzazione;
5) consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi della legge 675/1996.

3.3 Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse dalla selezione, le domande non conformi alla modulistica disponibile sui siti Internet o reperibile presso gli incubatori di Trieste e Gorizia indicati in premessa e quelle prive della documentazione richiesta o prive della firma.

3.4 BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. contatterà il soggetto proponente per l'avvio della fase di predisposizione del business plan, da sviluppare secondo gli schemi messi a disposizione da BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

3.5 I soggetti proponenti si impegnano a fornire tutte le informazioni e la documentazione ulteriore che BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. dovesse ritenere a suo insindacabile giudizio utili e/o indispensabili per la completezza della domanda e della successiva valutazione. Nel caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, la domanda del/dei soggetti proponenti potrà essere rigettata.

3.6 Il business plan definitivo sarà sottoscritto dai soggetti proponenti e consegnato a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. per la valutazione dell'iniziativa imprenditoriale.

La domanda si considererà perfezionata e quindi validamente presentata ai fini della redazione della graduatoria al momento della consegna a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. del business plan.

3.7 La formazione delle graduatorie avverrà su base mensile, con modalità di bando a sportello. Lo sportello verrà chiuso provvisoriamente l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e verrà riaperto nel primo giorno lavorativo del mese successivo, fino ad esaurimento fondi e comunque non oltre il 31 maggio 2007.

La prima chiusura dello sportello è fissata all'ultimo giorno lavorativo del mese di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3.8 La valutazione sulla validità e fattibilità sarà svolta sulle caratteristiche dell'idea imprenditoriale e del business plan e sulle caratteristiche dei proponenti, (giovani, donne, professionalità).

3.9 Ai fini della valutazione BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. disporrà di 100 punti così ripartiti:

Valutazione oggettiva

- *Iniziative tecnologicamente innovative:*
  - Nuovi prodotti, processi produttivi o tecnologie — punti 15
  - Evoluzione di prodotti, processi produttivi o tecnologie — punti 10
  - Nuovi approcci al mercato — punti 5
- *Iniziative che utilizzano tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente*
  - nel caso di utilizzo di tecnologie miranti alla riduzione delle pressioni sull'ambiente — punti 10
  - altrimenti — punti 0
- *Iniziative nei settori dell'informatica e della società dell'informazione*
  - nel caso di iniziative presentate da imprese che intendono operare nei settori dell'informatica e della società dell'informazione — punti 10
  - altrimenti — punti 0
- *Corrispondenza e coerenza tra professionalità e titolo di studio dei proponenti e il settore produttivo interessato:*
  - professionalità e titolo di studio coerenti — punti 15
  - professionalità coerenti — punti 10
  - titolo di studio coerente — punti 5
- *Valutazione economica dell'iniziativa (business plan)*
  - Valutazione di marketing: sussistenza di realistiche opportunità di mercato che si concretizzano in esigenze della domanda evidenziate nel documento progettuale e/o riconosciute dall'ente valutatore; Valutazione tecnico/finanziaria: si valuta l'impegno finanziario dei proponenti, sulla base del rapporto fra mezzi propri e valore complessivo degli investi-

menti previsti, investimenti/attività da realizzare e mezzi propri/investimenti da punti 0 a 40

Valutazione soggettiva

- *Iniziativa presentata da donne:*
  - nel caso di costituzione di un'impresa individuale gestita da donne o di una società di persone o cooperativa costituita in misura non inferiore al 60% da donne o di una società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne punti 5
  - altrimenti punti 0
- *Iniziative presentata da giovani:*
  - nel caso di costituzione di un'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra 18 ed i 40 anni o di una società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni punti 5
  - altrimenti punti 0

3.10 Il Consiglio di amministrazione di BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. provvederà all'assegnazione dei suddetti punteggi, alla redazione delle graduatorie definitive dei mesi considerati e alla eventuale ammissione dei soggetti proponenti all'insediamento negli incubatori di Trieste e/o Gorizia che avverrà successivamente alla costituzione della nuova impresa, compatibilmente con gli spazi disponibili all'interno degli incubatori.

Il Consiglio di amministrazione inoltre, potrà approvare, a suo insindacabile giudizio, integralmente o parzialmente, il programma di erogazione di servizi di tutoraggio e consulenza e il programma degli investimenti sulla base di quanto richiesto e previsto in sede di business plan.

L'ammontare dei servizi erogati ed erogabili e dei beni noleggiabili non potrà superare gli importi previsti nel business plan e approvati dal Consiglio di amministrazione.

3.11 Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione di BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. sia impossibilitato alla programmata riunione mensile, al momento della prima data utile valuterà le proposte raccolte nell'arco del mese precedente (o comunque del primo mese non ancora valutato) e stilerà la relativa graduatoria. Sulla base di questa graduatoria il Consiglio di amministrazione delibererà l'insediamento delle migliori idee imprenditoriali compatibilmente con gli spazi disponibili, provvedendo a inserire le proposte, che abbiano comunque raggiunto la soglia dei 60 punti e che non abbiano trovato ospitalità presso gli incubatori, nella graduatoria del mese successivo, mantenendo il medesimo punteggio.

3.12 Nel caso di proposte che ottengano il medesimo punteggio, farà fede, ai fini della formazione della graduatoria, la data di presentazione del business plan.

3.13 Le graduatorie verranno dunque prodotte su base mensile e rese disponibili in seguito ad avvenuta deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione. Tali graduatorie saranno pubblicate sul sito internet di BIC-Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. e sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia che provvederà anche alla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Modalità relative alla creazione dell'impresa e successivo insediamento

4.1 Dal momento del ricevimento della formale comunicazione di approvazione del programma di tutoraggio e consulenza e del programma di investimento e noleggio e di ammissione all'insediamento - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. i soggetti proponenti avranno a disposizione 45 giorni per costituire la nuova impresa e produrre idonea documentazione atta a comprovare il mantenimento di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi considerati nella fase di valutazione dell'idea imprenditoriale.

4.2 Bic - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A., verificato il permanere di tali requisiti, procede alla stipula del contratto che disciplina l'insediamento e la messa a disposizione di spazi attrezzati all'interno degli incubatori nonché dei singoli contratti relativi a tutoraggio, consulenza e noleggio.

4.3 Nel caso in cui si accerti la mancata costituzione della nuova impresa e/o il mancato mantenimento dei requisiti di cui al punto 4.1 al soggetto proponente/impresa verrà negato l'insediamento e sarà automaticamente estromesso dalla graduatoria.

II Fase - Sostegno finanziario alle imprese nella fase di avvio dell'attività.

5. *Soggetti beneficiari*

5.1 Soggetti beneficiari sono le neo costituite piccole o medie imprese insediate all'interno degli incubatori di Trieste e Gorizia a seguito della selezione svolta.

5.2 Sono considerate ammissibili e verranno inserite in graduatoria secondo la metodologia indicata sub punto 3.9, anche le imprese costituitesi, a seguito dell'attività di animazione economica e di sostegno, prevista dall'azione 2.5.1, svolta da BIC - Sviluppo Ita-

lia Friuli Venezia Giulia S.p.A., tra il 30 giugno 2003 e la data di pubblicazione del presente bando.

6. *Attività finanziabili*

6.1 Le nuove imprese di cui al punto 5.1 e 5.2 del presente bando possono beneficiare di contributi riconosciuti a titolo «de minimis» in misura pari al 50% del costo dei servizi integrati previsti nel business plan, attivati ed erogati dal soggetto incubatore, di seguito indicati:

- l'attività di tutoraggio che consiste nel fornire assistenza e/o consulenza prestata alla neo-impresa per un periodo massimo di 36 mesi, con particolare riguardo alle problematiche che l'imprenditore incontra nell'avvio dell'attività, quali spese per consulenze in materia aziendale (ad esempio, ingegneria finanziaria, attività di marketing, controllo di gestione, ecc.), con esclusione delle attività ricorrenti (ad esempio, contabilità, paghe, ecc.);
- spese di noleggio (di durata non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 36 mesi) di apparecchiature tecnologiche, macchinari, software non gestionale (escluse le licenze d'uso) e arredi strettamente funzionali all'attività d'impresa messi a disposizione dall'incubatore ad un canone mensile commisurato al costo di acquisto del bene incrementato delle spese accessorie capitalizzate, il tutto suddiviso per il numero dei mesi di noleggio. Al termine del noleggio i beni potranno esser riscattati dall'impresa, previa richiesta e pagamento dell'1% del valore storico del bene.

6.2 Il contributo riconosciuto all'impresa per le spese considerate ammissibili non potrà comunque superare complessivamente i limiti stabiliti dalla normativa de minimis di cui al Regolamento (CE) 69/2001.

7. *Modalità di assegnazione dei contributi*

7.1 Una volta costituita e insediata, la nuova impresa dovrà formalizzare, rispettando le previsioni del business plan, mediante domanda inoltrata a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A., la richiesta di un monte ore di tutoraggio, che le faciliterà la fase di avvio e di consulenze in materia aziendale per un periodo massimo di 36 mesi e dell'eventuale noleggio di cespiti di cui al punto 6.1.

Le richieste inoltrate non potranno comunque superare gli importi previsti nel business plan e approvati dal Consiglio di amministrazione.

7.2 Successivamente alla stipula dei contratti di tutoraggio/consulenza e noleggio, BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. provvederà all'acquisto dei cespiti da noleggiare e alla fornitura dei servizi di tutoraggio e consulenza.

8. *Termine per il completamento dell'iniziativa*

8.1 Il termine ultimo per la costituzione delle nuove imprese è comunque fissato al 30 giugno 2007. I benefici economici della presente misura avranno termine in data 31 dicembre 2007 - salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso dei servizi di noleggio, il contratto dovrà essere stipulato entro il 30 giugno 2007 in modo da garantire un periodo minimo di noleggio di 6 mesi.

9. *Erogazioni del contributo*

9.1 Il BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. provvederà a fatturare periodicamente i servizi erogati di cui sopra, prevedendo in fattura il contributo agevolativo del 50% sui costi ritenuti ammissibili , previa verifica dei limiti posti dalla regola «de minimis». E fatta salva rivalsa nei confronti dell'impresa beneficiaria in caso di mancata erogazione dei contributi stessi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

10. *Vincolo di destinazione*

10.1 L'azienda insediata e che abbia ottenuto le agevolazioni, non può essere distolta dalla destinazione originaria né alienata o ceduta, nemmeno parzialmente, a qualsiasi titolo per un periodo di 5 anni a far data dal primo atto di erogazione del contributo. I cespiti agevolati non possono essere trasferiti all'esterno dell'incubatore, salva domanda e autorizzazione scritta, fatto salvo il divieto di utilizzo degli stessi, per tutta la durata del vincolo di destinazione, al di fuori dell'area obiettivo 2. Allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli di cui sopra, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il perdurare dei vincoli medesimi. Il mancato rispetto dei vincoli indicati comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

11. *Cumulabilità degli aiuti*

11.1 Il contributo all'impresa per le spese relative al tutoraggio, alla consulenza ed al noleggio dei beni non potrà comunque superare complessivamente i limiti stabiliti dalla regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 69/2001 e della D.G.R. 3992/2002, Cumulabilità dei contributi concessi a titolo «de minimis» nell'ambito del DOCUP.

12. *Obblighi ed impegni del destinatario (impresa)*

12.1 L'impresa destinataria dovrà trasmettere a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. entro il 28 febbraio di ogni anno dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:

- il massimale concedibile di 100.000 euro in tre anni non è stato superato evidenziando in maniera analitica l'ammontare di contributi percepiti in regime di «de minimis» nei tre anni precedenti.
- L'impresa non opera nel settore dei trasporti, della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e negli altri settori indicati nella Appendice 2 del Complemento di programmazione, riportata nell'allegato B al presente bando.
- I beni oggetto del sostegno finanziario non sono stati distolti dalla loro destinazione né utilizzati al di fuori dell'incubatore.

12.2 L'impresa deve conservare in un separato dossier, fino al 31 dicembre 2012, in originale o copia conforme, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti contabili ai fini fiscali), ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari. Le imprese sono tenuti altresì:

- a fornire a BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. e all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo; l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento delle suddette disposizioni;
- a consentire ed agevolare le attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle autorità ministeriali, regionali e comunitarie;
- a fornire la documentazione di spesa anche prima della conclusione dell'intervento, su richiesta della Direzione regionale competente, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Unione europea e dello Stato;
- a rispettare la normativa europea relativa alle azioni informative e pubblicitarie per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali prevista dal Reg. (CE) n. 1159/2000;
- a rispettare tutte le indicazioni e le regole derivanti dal DOCUP e dal Complemento di programmazione e le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1685/2000 in materia di spese ammissibili.

13. *Trattamento dei dati personali*

13.1 Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 «tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. per le finalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente bando e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione del presente Programma operativo.

13.2 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dei benefici. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 e diffuse nei casi previsti dalla legge, da un Regolamento o da una normativa comunitaria.

13.3 L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I diritti richiamati potranno essere fatti valere nel confronti di BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili sui siti internet: www.sviluppoitalia-friuliveneziagiulia.it; www.regione.fvg.it. e presso i singoli sportelli territoriali.

Allegati:

1. Definizione PMI.
2. Settori non ammissibili.
3. Domanda di ammissione alle selezioni.

BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.
via Flavia 23/1
34148 - Trieste
telefono 040/89921
fax 040/8992257
e-mail: info@bic.fvg.it

Allegato 1

DEFINIZIONE PMI

Definizione PMI attuale

La definizione di micro, piccole e medie imprese è quella adottata dalla Commissione europea con la raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata sulla G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996. Dal 1° gennaio 2005 entreranno in vigore i nuovi limiti fissati con la raccomandazione del 6 maggio 2003.

Questi i criteri ancora validi:

	Medie imprese	*Piccole imprese*	*Micro imprese*
numero massimo di dipendenti	<250	<50	<10
Fatturato (milioni di euro)	≤ 40	≤ 7	-
totale stato patrimoniale (milioni di euro)	≤ 27	≤5	-

Vincoli: il capitale non deve essere detenuto per più del 25% da aziende che non rispondano ai requisiti sopra fissati, ad eccezione delle società a capitale di rischio, finanziarie pubbliche e investitori istituzionali (a condizione che non esercitino alcun controllo).

Limiti: Il limite relativo al personale è sempre applicabile, oltre ad uno dei due limiti finanziari.

Definizione a partire dal 1° gennaio 2005

Per consentire una transizione lineare a livello comunitario e nazionale, la nuova definizione verrà utilizzata ufficialmente a partire dal 1° gennaio 2005.

La nuova definizione, che è stata elaborata anche a seguito di un'ampia consultazione pubblica, sarà utilizzata dal 1° gennaio 2005 e sostituirà la definizione attuale contenuta nella raccomandazione 96/280/CE è la seguente:

	Medie imprese	*Piccole imprese*	*Micro imprese*
numero massimo di dipendenti	<250	<50	<10
Fatturato (milioni di euro)	≤ 50 (40 nel 1996)	≤ 10 (7 nel 1996)	≤2 (non definito nel 1996)
totale stato patrimoniale (milioni di euro)	≤ 43 (27 nel 1996)	≤10 (5 nel 1996)	≤2 (non definito nel 1996)

Allegato 2

SETTORI ESCLUSI DAL DOCUP
OBIETTIVO 2 2000-2006

Sono escluse dal contributo delle azioni cofinanziate dal FERS le imprese che appartengono ad uno dei seguenti settori (classificazione I.S.T.A.T. 1991):

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione»: (tutta la categoria).

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo)

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo)

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe)

15.61 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria)

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» (tutta la categoria)

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe)

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo)

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe)

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti», limitatamente alla produzione di aceti

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione»
(tutta la classe)

15.93 «Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria»
(tutta la classe)

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta»
(tutta la classe)

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate»
(tutta la classe).

15.97 «Fabbricazione di malto»
(tutta la classe).

16 «Industria del tabacco»
(tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali»
(tutta la classe).

Industria automobilistica:

34 «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi»
(tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche».

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali».

Industria siderurgica:

13 «Estrazione di minerali metalliferi»
(tutta la divisione).

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe»
(tutta la classe).

27.22 «Fabbricazione di tubi di acciaio»
(tutta la classe).

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba»
(tutta la divisione).

ALLEGATO 3: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

Spett.le
BIC-Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Via Flavia 23/1
34148 - Trieste

MISURA 2.5 "SOSTEGNO ALLO START UP DI NUOVA IMPRENDITORIA NEL SETTORE INDUSTRIALE"

AZIONE 2.5.2 "SOSTEGNO ALLO START UP IMPRENDITORIALE"

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

I sottoscritti .... ____________________________________

.... ____________________________________

.... ____________________________________

................, ____________________________________

.... ____________________________________

.... ____________________________________

.... ____________________________________

i cui dati anagrafici sono riportati negli allegati curriculum vitae, promotori dell'iniziativa volta a ....che sarà attuata mediante la costituzione di un impresa

chiedono

a codesta società di valutare l'iniziativa stessa e di assegnare alla costituenda impresa uno spazio per il suo insediamento all'interno dell'area BIC

chiedono inoltre

di accedere ai benefici previsti dall'Azione 2.5.2 del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 per la regione Friuli Venezia Giulia, per l'avvio dell'azienda.
A tal fine dichiarano di:

- impegnarsi a presentare il business plan, da sviluppare secondo gli schemi messi a disposizione da BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. e da realizzarsi anche con il supporto tecnico della struttura dell'incubatore che valuterà la completezza dello

stesso ed eventualmente provvederà a richiedere ai proponenti tutte le integrazioni e gli approfondimenti ritenuti necessari onde garantire la corretta valutazione dell'idea imprenditoriale;

- impegnarsi altresì a fornire tutte le informazioni e i materiali che BIC - Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. dovesse ritenere a suo insindacabile giudizio utile e/o indispensabile per la completezza del business plan e della successiva valutazione. Nel caso di mancata ottemperanza a tale obbligo la domanda potrà essere rigettata.

- impegnarsi a costituire una nuova società, da insediare all'interno degli incubatori di Trieste o Gorizia entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità al contributo

Allegano:
- Descrizione dettagliata dell'idea imprenditoriale;
- Curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo dei soggetti proponenti;
- Fotocopia di un documento di identità con firma in originale;
- Descrizione della tipologia di impresa da costituire e la sua organizzazione;

allegano inoltre:
- Consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi della L.675/96.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità. Allega all'uopo fotocopia di proprio documento d'identità.

Data ____________________ firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

I sottoscritti in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro trattamento anche informatico da parte di BIC-Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto beneficiario finale della misura 2.5, per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui alla legge 675/96, e successive integrazioni e modifiche, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione dei dati stessi.

Data ____________________ firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

firma ________________________

COMUNE DI ANDREIS
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara ad asta pubblica per l'acquisto di uno scuolabus previo ritiro in permuta di uno scuolabus usato.

Il Comune di Andreis, via G. D'Annunzio n. 42, telefono 0427-76007 - C.A.P. 33080, Andreis (Pordenone), in esecuzione della determinazione n. 47/dz del 25 settembre 2003, indice un'asta pubblica per l'acquisto di uno scuolabus immatricolato per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con almeno 26 posti a sedere + 2 accompagnatori, previo ritiro in permuta di uno scuolabus usato di proprietà comunale.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2003 e l'apertura dei plichi contenenti le stesse si terrà presso la sede del Comune di Andreis sita in via G. D'Annunzio n. 42, il giorno 12 novembre 2003, alle ore 09.00.

Il metodo di gara cui si fa ricorso è l'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D, n. 827/1924 e nel rispetto dei successivi articoli 75 e 76. Lo scuolabus sarà aggiudicato alla ditta che nel complesso avrà richiesto il prezzo più basso tenuto comunque conto della valutazione del mezzo usato. Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il corrispettivo dovuto non potrà in ogni caso essere superiore, I.V.A, ed ogni onere compreso, all'importo massimo di spesa di euro 87.000,00 previsto dal capitolato. In caso di offerte economiche superiori, la fornitura non verrà aggiudicata.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio dell'intestato Comune e all'apposito quaderno oneri e condizioni disponibili presso l'ufficio tecnico dell'ente.

Andreis, lì 1 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.:
geom. Erasmo De Zorzi

COMUNE DI BERTIOLO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita del magazzino comunale.

Si rende noto che è indetta in data 29 ottobre 2003 asta pubblica, per la vendita degli immobili del magazzino comunale di via Madonna a Bertiolo, costituito da:

1. Fabbricato con area di pertinenza (foglio 10 M.le 207) - mc 3000/mq. 1147 (zona B);

2. Terreno edificabile (foglio 10 M.le 1657) - mq. 1860 (Zona B).

Importo base d'asta: euro 140.000,00 - saranno accettate solo offerte in aumento.

Termine di presentazione delle offerte: all'Ufficio protocollo entro le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 2003.

Informazioni e richiesta bando: telefono 0432/917797 - fax 0432/917860 - e-mail: edilpub@com-bertiolo.regione.fvg.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.e. Lauro Bertolini

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Avviso d'asta per l'appalto del servizio di tesoreria per cinque anni.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione consiliare n. 57 del 2 agosto 2003

RENDE NOTO

che questo Comune procederà all'appalto del servizio di tesoreria del Comune mediante asta pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 73, I comma, lettera c) del R.D. n. 827/1924.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 del giorno 27 novembre 2003.

Il pubblico incanto si terrà presso la sede municipale alle ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte.

Il bando di gara, gli elementi di valutazione e la convenzione sono depositati presso l'ufficio tributi del Comune (telefono 0432/645972).

Pasian di Prato, lì 29 settembre 2003

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Daniela Gigante

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Avviso di gara esperita mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di refezione scolastica di tipo biologico per gli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

Si rende noto che l'asta pubblica indetta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola elementare di Porpetto, anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005, è stata aggiudicata alla ditta Spega ristorazione S.r.l. da Monticello Conte Otto (Vicenza) verso il prezzo a pasto di euro 3,50 I.V.A. esclusa.

Porpetto, 26 settembre 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Francesca Finco

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
Unità operativa Servizio manutenzioni e lavori pubblici
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di due autocarri da 35 q.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in largo Garibaldi n. 37 - località Pieris (Gorizia) - indice un'asta pubblica per la fornitura di due autocarri da 35 quintali.

La procedura di aggiudicazione sarà: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con accettazione delle sole offerte comportanti un ribasso percentuale rispetto l'importo della somma a base d'asta del singolo lotto.

L'offerta redatta esclusivamente sull'apposito «Modulo offerta» reso legale con bollo, da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 novembre 2003.

L'apertura dei plichi, presieduta dal Segretario comunale, avverrà presso la Sede municipale di Pieris, largo Garibaldi n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), il giorno 18 novembre 2003 alle ore 9,00.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara, nonchè per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità operativa servizio manutenzioni e lavori pubblici del Comune di San Canzian d'Isonzo largo Garibaldi, 37 c.a.p. 34075 Pieris (telefono 0481-472385). Si fa presente che non saranno inviate copie di detta documentazione a mezzo fax.

San Canzian d'Isonzo, 1 ottobre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviot

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Bando di asta pubblica per la fornitura di pannoloni per gli ospiti della Casa di riposo di Tricesimo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASA DI RIPOSO

in esecuzione della determinazione n. 808 del 30 settembre 2003

RENDE NOTO

che il giorno 18 novembre 2003 alle ore 9.00 presso la Casa di Riposo di Tricesimo - via S. Francesco n. 98, aperta al pubblico, avrà luogo un esperimento di asta pubblica tramite schede segrete per la fornitura di pannoloni per gli ospiti, della Casa di riposo di Tricesimo.

Durata della fornitura: dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Prezzo a base d'asta: euro 92.000 (novantaduemila).

Presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno 14 novembre 2004.

Metodo di scelta del contraente: articolo 73, lettera e) del R.D. 827/1924.

Aggiudicazione: in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ex articoli 19, comma 1, lettera a) e 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 358/ 1992.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, si rinvia espressamente all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Tricesimo - piazza Ellero n. 1.

Il bando integrale può essere richiesto presso gli uffici della Casa di riposo di Tricesimo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) - via S. Francesco n. 98 - telefono 0432/851115 - fax 0432/854970.

Tricesimo, lì 1 ottobre 2003

IL RESPONSABILE:
Elide Fabbro

COMUNE DI VERZEGNIS
(Udine)

Avviso di pubblico incanto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2009.

E' indetto pubblico incanto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2009.

Scadenza delle offerte: ore 12.00 del giorno 11 novembre 2003.

Per informazioni contattare il sig. Dell'Angelo Flavio, telefono 04332713.

Verzegnis, 1 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Flavio Dell'Angelo

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

Avviso di riapertura termini di presentazione delle domande alla gara mediante licitazione privata per l'appalto di fornitura di mobili.

Si comunica che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione relativi alla gara a licitazione privata ai sensi dei decreti legislativi 358/1992 e 402/1998 - Direttive 93/36/CEE e 97/52/CE per l'appalto di fornitura di mobili - arredi d'ufficio (C.P.C.:C.P.V: 36.12.10.00-5) per una spesa globale massima (I.V.A. compresa) di euro 260.000,00.

I nuovi termini sono:

1) scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 21 ottobre 2003 ore 16.00;
2) data prevista per la spedizione degli inviti a presentare offerta: 25 novembre 2003;
3) data e ora di apertura delle offerte economiche: 16 dicembre 2003 ore 10.00.

Per ogni altra informazione si rimanda al bando di gara integrale pubblicato sulla G.U.C.E. n. 173157253 2003/S del 10 settembre 2003 e sul foglio delle inserzioni della G.U.R.I. n. 221 del 23 settembre 2003. Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 1 ottobre 2003.

Al presente avviso viene data pubblicità con le stesse modalità adottate per il bando di gara integrale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
dott.ssa Caterina Bittesnich

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio degli affarmi amministrativi e legali
TRIESTE

Bando di gara a procedura aperta per l'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000, da eseguirsi con procedimenti di rilievo aerofotogrammetrico, di parte del territorio del Friuli-Venezia Giulia, comprendente le aree delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre, del Gemonese e della zona di Tolmezzo, per una superficie complessiva di circa 120.000 ettari.

1. *Ente appaltante:* Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione territoriale - via Giulia 75/1 - 34126 Trieste - telefono 040-3774120, telefax 040-3774110.

2. *Procedura di gara:* procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

3. *Categoria di servizio e numero CPC, descrizione, importo complessivo del servizio:*

a) categoria di servizio e numero CPC: categoria 12 allegato 1 al decreto legislativo 157/1995 - Servizi attinenti all'urbanistica: cartografia. Numero di riferimento C.P.C.: 86754. Numeri di riferimento CPV: 74274000, 74274100, 74274200, 74275000, 74275100.

b) Descrizione: aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.) alla scala 1:5.000, da eseguirsi con procedimenti di rilievo aerofotogrammetrico, di parte del territorio del Friuli-Venezia Giulia, per le aree delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre, del Gemonese e della zona di Tolmezzo per una superficie complessiva di circa 120.000 ettari, secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

c) Importo: l'importo a base d'asta ammonta ad euro 959.000,00 (novecentocinquantanovemila/00) I.V.A. esclusa.

4. *Luogo di esecuzione della prestazione:* Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare le aree delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre, del Gemonese e della zona di Tolmezzo come evidenziato nell'allegato 1) al C.S.A.

5. *Varianti:* non sono ammesse offerte in variante.

6. *Tempo massimo per il completamento del servizio:* 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

7. *Accesso alla documentazione:* il capitolato speciale d'appalto ed i relativi elaborati grafici sono visibili presso il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, via Giulia 75/1 - Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo accordo telefonico (telefono 040-3774062, 040-3774012, 0432- 555749 per le delucidazioni tecniche; telefono 040- 3774137, 040-3774134, per le delucidazioni giuridiche in merito al bando di gara). E' possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, presso l'Ufficio protocollo della Direzione regionale della pianificazione territoriale, via Giulia 75/1, Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo versamento diretto alla Tesoreria regionale, o sul c/c postale n. 238345 intestato a: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Tesoreria regionale - via Mercadante, 1 -34100 Trieste o a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria n. 0055 presso la Unicredit Banca S.p.a. (ABI 2008, CAB 02230) di euro 59,40, indicando in entrambi i casi la seguente causale di versamento: «acquisto Capitolato Speciale d'Appalto aggiornamento C.T.R.N. 2003 - Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio affari amministrativi e legali - capitolo d'entrata 705». Il presente bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, i relativi elaborati grafici e il modello per l'istanza di ammissione alla gara sono inoltre scaricabili dal sito internet della Regione: http://www.regione.fvg.it.

8. *Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:*

a) termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17 novembre 2003.

b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale della pianificazione territoriale - via Giulia, n. 75/1 - 34126 Trieste - Ufficio protocollo, I piano.

c) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: Italiana.

d) Data, luogo e ora dell'apertura delle offerte: 27 gennaio 2004, alle ore 10.00, presso la sede della Direzione regionale della pianificazione territoriale, in via Giulia 75/1 a Trieste, sala riunioni, I piano.

9. *Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:* al massimo due soggetti per ciascun concorrente, di cui almeno uno nella persona del legale rappresentante ovvero di persona delegata, munita di specifica delega conferitagli dal legale rappresentante. L'organo di gara procederà in seduta pubblica soltanto all'ammissione dei concorrenti mentre provvederà alla successiva fase di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sedute segrete.

10. *Cauzione:* l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta al netto dell'I.V.A., costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la ricezione delle offerte.

11. *Modalità essenziali di pagamento:* i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 57 del capitolato speciale d'appalto.

12. Requisiti d'ordine generale e condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

a) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995;

b1) l'attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria prevalente OS 20: Rilevamenti topografici - almeno III classifica;

b2) per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea, trova applicazione l'articolo 8, comma 11-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b3) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995 e articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti sono soddisfatti se posseduti nell'ambito del raggruppamento, con il possesso da parte della mandataria dei requisiti di cui sopra nella misura minima del 40% dell'importo a base d'asta (con un'attestazione SOA cat. OS 20 almeno II classifica), e comunque in misura maggioritaria tra i partecipanti, e per le mandanti con il possesso della restante percentuale dei requisiti richiesti, nella misura minima per ciascuna del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento (con un'attestazione SOA cat. OS 20, almeno I classifica);

c) la certificazione del sistema di qualità ISO 9001;

d) è fatto divieto di affidamento in subappalto.

13. *Termine di validità dell'offerta:* l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data dell'esperimento della gara.

14. *Criterio di aggiudicazione:* sarà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995. Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione in ordine decrescente d'importanza (ex articolo 23, comma 2, del succitato decreto legislativo n. 157) secondo i fattori ponderali che vengono indicati nel limite massimo in parentesi accanto ad ognuno:

A) caratteristiche qualitative, metodologiche, tecniche e innovative del progetto di copertura aerofotogrammetria e del progetto di restituzione cartografica numerica (50).

B) Organizzazione dell'azienda e strumentazione finalizzata all'esecuzione del progetto (20).

C) Merito tecnico individuato in relazione a non più di tre lavori, certificati, già eseguiti affini per caratteristiche tecniche, per metodologie applicate e per estensione territoriale ai lavori ed ai progetti oggetto della presente gara (10).

D) Prezzo del servizio (10).

E) Riduzione del tempo massimo per l'espletamento dell'incarico (10).

15. *Altre informazioni:*

a) *modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta:* i plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed esclusivamente all'indirizzo di cui al punto 8, del presente bando, rispettivamente lettere a) e b); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi nel seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; in tal caso l'Ufficio protocollo della Direzione regionale della pianificazione territoriale ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati su entrambi i lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre all'indirizzo della stazione appaltante - l'intestazione e l'indirizzo del mittente, la dicitura «Offerta di gara per l'aggiornamento della C.T.R.N.», il giorno e l'ora dell'espletamento della gara.

Il plico conterrà a sua volta tre buste, distinte e separate, anch'esse chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documenti» e «B - Offerta tecnica» e «C - Offerta economica».

La busta «A», deve contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1) l'istanza di ammissione alla gara. La domanda dovrà essere compilata su carta bollata e firmata per esteso dal rappresentante legale del concorrente, in modo che siano chiaramente leggibili cognome, nome e qualità del firmatario e il numero di codice fiscale, di partita I.V.A. ed il codice attività. Allo scopo è stato predisposto dall'Amministrazione un modello consultabile sul sito internet di cui al punto 7, del presente bando (Accesso alla documentazione). Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea d'impresa, la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione e contenere tutte le indicazioni di cui all'articolo 11 decreto legislativo 157/1995. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d'identità del firmatario. Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura;

2) i documenti attestanti la perdurante insussistenza delle cause di esclusione dalle gare previste dal disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

3) l'attestazione SOA di cui al punto 12-b) del presente bando (Requisiti);

4) la certificazione del sistema di qualità ISO 9001;

5) la fideiussione bancaria o assicurativa in bollo comprovante la cauzione provvisoria di cui al punto 10 del presente bando. Tale documento, che verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della firma del contratto, deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione;

6) l'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d'impresa ovvero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995, la dichiarazione dei rappresentanti legali delle imprese di impegno ad associarsi formalmente in caso di aggiudicazione, comunque con l'indicazione del mandatario capogruppo cui spetterà, nei confronti dell'Ente appaltante per tutti gli atti di qualunque natura dipendenti dal contratto, la rappresentanza esclusiva dei mandanti, i quali non potranno concorrere alla gara in oggetto né singolarmente, né come facenti parte di altre associazioni, pena l'esclusione dei soggetti stessi e di tutte le riunioni cui essi partecipino.

La busta «B» deve contenere a pena di esclusione:

1) la dettagliata documentazione tecnico-progettuale;

2) la documentazione relativa ai progetti, redatti dal concorrente e da lui ritenuti significativi delle proprie capacità e merito tecnico, concernenti lavori, già eseguiti, affini per caratteristiche tecniche, per metodologie applicate e per estensione territoriale ai lavori ed ai progetti oggetto della presente gara, unitamente ai certificati ed alle attestazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995; tali attestati debbono specificare per ogni lavoro l'importo, la data e il destinatario pubblico o privato, dei servizi stessi;

3) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la disponibilità di personale da dedicare alla prestazione del servizio, con elenco nominativo e l'indicazione della qualifica, degli eventuali titoli di studio e professionali, iscrizione a libro paga, dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo al concorrente, e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone concretamente responsabili della prestazione del servizio;

4) l'indicazione di eventuali collaboratori incaricati come consulenti su problematiche specifiche connesse allo svolgimento del lavoro e l'impegno di costoro a svolgere l'incarico;

5) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la consistenza delle attrezzature, fornita mediante l'elenco e la descrizione degli strumenti, del materiale HW e SW e delle apparecchiature tecniche utilizzate per la prestazione del servizio, secondo la qualità e la quantità.

La busta «C» deve contenere a pena di esclusione:

1) l'offerta-prezzo del servizio in ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara;

2) la riduzione del tempo massimo per l'espletamento dei lavori.

b) *Procedura di aggiudicazione.* L'Amministrazione procede all'aggiudicazione sulla base delle valutazioni espresse da un'apposita Commissione giudicatrice, scelta e nominata con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 157/1995. La Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, con riferimento agli elementi di valutazione A, B, C, D, E di cui al punto 14 del presente bando, applicando la seguente formula: Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd+Ei*Pe, dove Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Ai, Bi, Ci, Di, Ei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente iesimo (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta); Pa, Pb, Pc, Pd, Pe sono i fattori ponderali indicati al suddetto punto 14 del bando. Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi A, B e C, la Commissione giudicatrice applicherà il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato A del D.P.R. n. 554/1999. Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi D ed E, la Commissione giudicatrice impiegherà le seguenti formule: Di = Ri/Rmax, dove Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo, Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto, ed Ei = Ti/Tmedio, Ti è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo, Tmedio è la media delle riduzioni percentuali del tempo (per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno). Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 157/1995. In presenza di una sola offerta valida l'aggiudicazione potrà essere deliberata a favore dell'unico concorrente sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

c) *Altre prescrizioni.* L'aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza delle superiori approvazioni degli organi di controllo. Lo stesso dovrà presentarsi per la firma del contratto d'appalto, che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, alla richiesta dell'Amministrazione; in caso di rifiuto saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla verifica del possesso delle condizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995 ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio affidato, valida fino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

d) *Dichiarazioni sostitutive.* Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese nelle forme di cui al Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione regionale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

e) *Dati personali.* Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in ordine al procedimento di gara si informa che:

1) le finalità e le modalità del trattamento dei dati ineriscono allo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Amministrazione nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di qualificazione e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

2) il conferimento dei dati si configura come onere per la partecipazione alla gara o per l'aggiudicazione, ed ha pertanto natura facoltativa;

3) l'eventuale rifiuto di comunicare i dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara;
4) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
5) per i diritti spettanti all'interessato si rinvia all'articolo 13 della legge n. 675/1996;
6) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

16. *Avviso di preinformazione nella G.U.C.E.:* non pubblicato.

17. *Data di spedizione del bando di gara:* 26 settembre 2003.

18. *Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 26 settembre 2003.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Serena Stulle Da Ros

12° REPARTO INFRASTRUTTURE
UDINE

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di revisione e messa a norma impianto elettrico generale presso la caserma «Trieste» di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Codice gara: G001402 - Appalto appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di revisione e messa a norma impianto elettrico generale presso la caserma «Trieste» di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Importo a base d'asta: euro 604.698,27 + I.V.A. 20%.

Categoria prevalente: OG10 euro 508.804,54 - Classifica II fino ad euro 516.456,90.

Categorie scorporabili/subappaltabili:

OS1 euro 61.248,81 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 28 agosto 2003.

Ditte partecipanti: n. 30.

Ditte ammesse: n. 25.

1. Sima Impianti S.r.l. - 2. Consorzio Cooperative Costruzioni - 3. Elettrica Sud dei F.lli Sica S.n.c. - 4. Alfa S.r.l. - 5. Calligher Impianti - 6. E.D. Impianti S.r.l. - 7. IOB Installazioni Elettriche S.r.l. - 8. A.T.I. Rosbel Impianti S.n.c./Teagno S.r.l. - 9. Comes Impianti S.r.l. - 10. A.T.I. GFF Impianti S.r.l./SIC.I.M. S.r.l. - 11. Lumineon S.r.l. - 12. F.lli Stimamiglio S.a.s. - 13. Moretti e Carpita IT S.r.l. - 14. Elettro Tecnica P di Persello Luciano & C. S.n.c. - 15. Consorzio Ravennate delle coop. di produzione e lavoro - 16. I.M.E.T.E. S.r.l. - 17. Elettrosud S.n.c. - 18. Scarabeo Nicandro S.r.l. - 19. Ellepi S.r.l. - 20. Presotto Impianti S.r.l. 21. Dervit S.p.A. 22. A.T.I. Elettrotecnica Generale S.r.l./Ing. Iacono Giovanni - 23. Tierpolo S.r.l. - 24. S.I.E.C.I. S.a.s. - 25. A.T.I. Elettrotania S.r.l./ Bonfio P.I. Paolo - 26. C.I.E. S.r.l. - 27. A.T.I. Mediaelettra S.a.s./GI.M.EL. - 28. A.T.I. Enrico Nicli/Coke Strade S.r.l./Busolini e Costantini Progetti Studio associato - 29 Brescia Impianti - 30. Giardina S.a.s.

Media dei ribassi: 18,2261.

Soglia di anomali: 19,6831.

Aggiudicazione ai sensi del criterio stabilito dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Ditta aggiudicataria «Giardina S.a.s. di Giardina Gaetano & C.» con sede in Acicastello (Catania) via Mollica n. 63 (c.a.p. 95024) con il ribasso del 19,612%.

Seconda classificata «Elettrica Sud dei F.lli Sica S.n.c.» con sede in Pontecagnano (Salerno) - via Italia n. 40 (c.a.p. 84098) con il ribasso del 19,58%.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
col. Leonardo Figliolini

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento agli standard abitativi del personale volontario della palazzina n. 14 presso l'Aerocampo «F. Baracca» di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Codice gara: G001603 - Appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento agli standard abitativi del personale volontario della palazzina n. 14 presso l'Aerocampo «F. Baracca» di Casarsa della Delizia (Pordenone).

Importo a base d'asta: euro 1.948.629,22 I.V.A. esente.

Categoria prevalente: OG1 euro 834.292,15 - Classifica III fino ad euro 1.032.913,80.

Categorie scorporabili/subappaltabili:

OS3 per euro 103.882,74 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

OS6 per euro 302.173,19 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

OS7 per euro 196.154,23 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

OS28 per euro 289.269,11 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

0S30 per euro 156.523,69 - Classifica I fino ad euro 258.228,45

le operazioni del pubblico incanto si sono concluse in data 8 settembre 2003.

Ditte partecipanti: n. 11.

Ditte ammesse: n. 10.

1. Gerometta S.p.A. - 2. Ruffato Mario S.n.c. - 3. Giuliani Costruzioni S.a.s. di geom. Davide e dott. Pierantonio Giuliani & C. - 4. Tasca Aldo S.r.l. - 5. Consorzio delle coop. di produzione e lavoro - 6. Encoser S.r.l. - 7. GE.CO.MA. S.r.l. - 8. Vitale Roberto S.r.l. - 9. Ellepi S.r.l. - 10. Luigi Milone S.p.A. Impresa Costruzioni Generali.

Media dei ribassi: 12,26.

Soglia di anomalia: 12,67.

Aggiudicazione ai sensi del criterio stabilito dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Ditta aggiudicataria «GE.CO.MA. S.r.l.» con sede in Farra di Soligo frazione Col. S. Martino - via Verdi, n. 21 (c.a.p. 31010) con il ribasso del 12,41% .

Seconda classificata «Encoser S.r.l.» con sede in Reana del Roiale (Udine) - via Celio Nanino n. 129/19 (c.a.p. 33010) con il ribasso del 12,25%.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
col. Leonardo Figliolini

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Bilancio d'esercizio 2002.

(Approvato con deliberazione del Direttore generale 30 aprile 2003, n. 143)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2002	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali	39.640	50.835
II. Immobilizzazioni materiali nette		
1 Terreni	-	-
2 Fabbricati	65.848.599	66.077.050
3 Impianti e macchinari	4.533.332	5.173.266
4 Attrezzature sanitarie	6.276.669	7.203.969
5 Mobili e arredi	1.069.122	974.833
6 Automezzi	62.258	39.025
7 *Altri beni*	1.309.856	1.232.458
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie	8.818.584	7.180.404
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	87.958.080	87.931.840
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	3.515.403	3.210.986
II. Crediti	17.174.223	10.561.008
III. Titoli	-	-
IV. Disponibilità liquide	13.343.480	19.068.051
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	34.033.106	32.840.045
C) RATEI E RISCONTI	928.746	840.461
TOTALE ATTIVO	122.919.932	121.612.346
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	-	-
I. Fondo di dotazione	92.657.893	92.785.340
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	2.312.012	(1.554.825)
III. Contributi c/capitale da Regione indistinti	-	-
IV. Altri contributi in conto capitale	553.642	553.642
V. Contributi per ripiani perdite	-	-
VI. Riserve di rivalutazione	-	-
VII. Altre riserve	1.123.058	902.161
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	(1.905.252)
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	76.185	(642.187)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	96.722.790	90.138.879
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	16.588.526	14.629.813
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D) DEBITI	9.608.616	16.708.030
E) RATEI E RISCONTI	-	135.824
TOTALE PASSIVO E NETTO	122.919.932	121.612.346
CONTI D'ORDINE		
RISCHI	-	-
IMPEGNI	-	-
GARANZIE	420.865	583.194
BENI DI TERZI	140.220	-
BENI PRESSO TERZI		

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2002	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	18.412,498	18.870.842
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	88.451.285	81.390.131
3 Ricavi per altre prestazioni	11.421.803	11.392.575
4 Costi capitalizzati	5.633.487	4.649.437
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	123.919.073	116.302.985
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	(22.067.222)	(19.731.201)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	-	-
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(277.872)	(150.152)
c) Farmaceutica	-	-
d) Medicina di base	-	-
e) Altre convenzioni	-	-
f) servizi appaltati	(6.762.442)	(6.872.819)
g) manutenzioni	(2.030.371)	(2.070.335)
h) Utenze	(2.298.573)	(2.389.954)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(559.792)	(348.754)
3 Godimento di beni di terzi	(2.793.160)	(2.128.248)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(53.711.486)	(51.407.975)
b) Personale professionale	(75.796)	(75.166)
c) Personale tecnico	(8 192.000)	(8.012.115)
d) Personale amministrativo	(3.385.681)	(2.931.001)
e) Altri costi del personale	(1.302.170)	(1.186.836)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(6.455.657)	(5.986.922)
6 Ammortamenti e svalutazioni	(5 635.191)	(5.469.071)
7 Variazione delle rimanenze	304.418	392.017
8 Accantonamenti per rischi	(2.300.024)	(579.574)
9 Altri accantonamenti	(6 109.830)	(7.535.854)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(123.652.849)	(116.483.960)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	266.224	(180.976)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(15.387)	(48.312)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(85.335)	(321.518)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	165.502	(550.806)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(89.317)	(91.381)
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	76.185	(642.187)

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Giuseppe Caroli

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata della zona C1.2 - via Schiratti, con contestuale variante 21 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 in data 23 settembre 2003, regolarmente divenuta esecutiva, con la quale viene approvata la proposta avanzata dalla Giunta comunale con propria delibera n. 141 dell'8 settembre 2003, provvedendo ad adottare il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata della zona C1.2 - via Schiratti, localizzata nella Tav. P3 del P.R.G.C., con contestuale variante 21 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 42, comma 2 bis della legge regionale 52/1991;

VISTI gli articoli 42, 45 e 49 della legge regionale 19 novembre 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE il piano particolareggiato indicato in premessa, costituito dalle suddette deliberazioni di adozione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alle stesse, sarà depositato per trenta giorni effettivi a partire dal 15 ottobre 2003, negli uffici di Segreteria aperti al pubblico, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al suddetto P.R.P.C.

Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal precitato P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e verranno acquisite all'apposito protocollo del Comune.

Fagagna, 29 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE:
arch. Lidia Giorgessi

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Classificazione dello stabilimento balneare denominato «Tivoli» ubicato in via Milano - arenile Costa Azzurra.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 974 del 20 settembre 2003 si è provveduto a classificare come segue lo stabilimento balneare sottoindicato per il quinquennio 2003-2007.

denominazione: «Tivoli»

ubicazione struttura: via Milano - arenile Costa Azzurra

titolare: Dovier Rosanna leg. rappr. S.a.s. «Lauto 2000»

sede: Grado - via Milano s.n.

classe assegnata: 3 (tre) stelle.

Grado, 26 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI LESTIZZA
(Udine)

Avviso di deposito degli atti inerenti l'esproprio di beni immobili per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della fossa di sgrondo del depuratore di Lestizza, ampliamento e ristrutturazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera C.C. di Lestizza del 26 maggio 2003, n. 27 dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della fossa di sgrondo del depuratore di Lestizza, ampliamento e ristrutturazione, corredato dal piano particellare di servitù permanente degli immobili interessati dai suindicati lavori.

Atteso che in forza dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, così come modificato dall'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'opera in argomento ha implicitamente conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Visto l'elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare parzialmente mediante imposizione di servitù e la relativa planimetria catastale.

Visto l'articolo 10 della legge 22 ottobre, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione resteranno depositati presso la segreteria del Comune di Lestizza, in libera visione al pubblico la seguente documentazione:

- relazione esplicativa dell'opera;
- mappa catastale per l'individuazione delle aree da espropriare parzialmente mediante imposizione di servitù;
- elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;
- estratto del piano urbanistico vigente;
- deliberazione della C.C. del 26 maggio 2003 n. 27 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei predetti atti proponendo eventuali osservazioni scritte, presso la segreteria comunale nel termine di quindici giorni dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero, se temporalmente successiva a tale inserzione, dalla data di esecuzione dell'ultimo atto di notificazione.

Notifica copia del presente avviso alle Ditte espropriande nelle forme di legge.

Lestizza, 24 settembre 2003

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO:
arch. Andrea Bindelli

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di espropriazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione della rete idrica in via Somplago e via Tolmezzo in frazione Alesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'articolo 15 della legge 865/1971;

AVVISA

- che è stata depositata in data odierna presso la Segreteria comunale, la relazione di stima, redatta dalla competente Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione di Udine, ai sensi dell'articolo 16 della legge 865/1971;

- che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione i proprietari e gli interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione, alla relazione di stima davanti alla Corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato a questo Comune espropriante (articolo 19, legge 865/1971).

Trasaghis, 26 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL TECNICO COMUNALE:
p.i. Gianni Marcuzzi

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Rettifica della denominazione di struttura alberghiera.

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 80 del 22 settembre 2003, si è rettificata la denominazione della struttura alberghiera sita in Trieste, corso Cavour n. 7, che deve intendersi corretta in «Jolly Hotel» anzichè «Jolly Hotel Cavour».

Trieste, 23 settembre 2003

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte ed enti vari.

Con decreti del Dirigente sostituto dei Servizi tecnici di Udine:

- n. SSTT/1007/IPD/UD/3709 emesso il 9 settembre 2003, la Ditta Ceschin Giulio è subentrata all'Azienda agricola «la Viarte», nei diritti della derivazione di moduli 0,15 d'acqua di falda, in Comune di Prepotto, al foglio 31 mappale 28, ad uso irriguo;
- n. SSTT/1008/IPD/UD/2863 emesso il 9 settembre 2003, la ditta Salvador Roberto è subentrata all'Azienda agricola «Salvador Mario e Roberto», nei diritti della derivazione di moduli 0,25 d'acqua di falda, in Comune di Pozzuolo del Friuli, al foglio 11 mappale 21, ad uso irriguo;
- n. SSTT/1009/IPD/UD/2104 emesso il 9 settembre 2003, la ditta Salvador Simone, è subentrata alla ditta «Salvador Mario, Cinello Alida, Salvador Roberto, Salvador Bruno, nei diritti della derivazione di moduli 0,30 d'acqua di falda, in Comune di Pozzuolo del Friuli, al foglio 11 mappale 180, ad uso irriguo;
- n. SSTT/1010/IPD/UD/1137 emesso il 9 settembre 2003, è stato concesso fino a tutto il 17 marzo 2006 all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - «Bassa Friulana», di continuare a derivare moduli 0,117 d'acqua di falda, in Comune di Palmanova, al foglio 15 mappale 45, ad uso irrigazione delle aree verdi del complesso ospedaliero di Jalmicco.

- Il Comune di Porpetto ha chiesto in data 5 novembre 2002 la concessione per derivare mod. 0.75 di acque sotterranee in Comune di Porpetto al foglio 9 mappale 447, ad uso potabile ed igienico sanitario.

  La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 13 novembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Porpetto.

- Il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa Corno con sede legale in Udine ha chiesto in data 27 maggio 2002 la concessione per derivare mod. 0.067 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio di Nogaro al foglio 18 mappale 32, ad uso antincendio.

  La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18 novembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di S. Giorgio di Nogaro.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine, via Uccellis 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 29 settembre 2003

IL DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione e pagamento dei richiedenti)

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
UNITA' TERR RETE TRIVENETO
ZONA PORDENONE
PORDENONE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale sostituto dei servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Terr Rete Triveneto - zona Pordenone dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. di data 25 settembre 2003, prot. n. 3177 si pubblicano i seguenti n. 13 decreti del Direttore provinciale sostituto dei servizi tecnici di Pordenone, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto 18 settembre 2003, n. SS.TT./381/TDE/PN/1211. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Spilimbergo:

- dal sostegno n. 4 della linea per PTP Prà di Mas, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 5544 del 14 giugno 1982 (L.E. n. 1008), al costruendo PTP Olimpia, nel Comune di Spilimbergo, lunghezza m. 379 circa.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 4 agosto 2003, n. SS.TT./382/TDE/PN/1206. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Chions:

- dalla linea per PTP V. Nievo, autorizzata con decreto n. 6361/TDE/PN/468 del 10 giugno 1993, alla cabina V. Manzoni, in Comune di Chions, lunghezza m. 530 con successiva demolizione del solo PTP Via Nievo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo

stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del PTP via Nievo, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 4 agosto 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 15 settembre 2003, n. SS.TT./471/TDE/PN/1205. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Brugnera:

- dalla cabina V. Leonardo da Vinci, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 101 del 7 aprile 1985 (L.E. 1208) alla esistente cabina V. Galilei (L.E. 1208), in Comune di Brugnera, lunghezza m. 690;
- dalla cabina Tomasella, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 101 del 7 aprile 1985 (L.E. 1208), alla esistente linea per cabina V. Dante (TDE/PN/211), in Comune di Brugnera, lunghezza m. 720;
- dalla linea per cabina Poste, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 101 del 7 aprile 1985 (L.E. n. 1208), alla esistente linea per cabina Celotto (L.E. 1208), in Comune di Brugnera, lunghezza m. 10 con successiva demolizione della cabina Poste;
- dalla cabina Municipio, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 101 del 7 aprile 1985 (L.E. 1208), alla linea per cabina La Meridiana (TDE/PN/1013), in Comune di Brugnera, lunghezza m. 500;
- dalla cabina via Roma, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5548 del 9 giugno 1982 (L.E. 11. 1033), alle esistenti cabine E/Brenelli e V. Ponte di Sotto (ex E.N.E.L./Venier) (L.E. 1033), in Comune di Brugnera, lunghezza m. 680 in cavo sotterraneo;
- dalla cabina Centro, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 5548 del 9 giugno 1982 (L.E. n. 1033), alla linea per cabina v. Ponte di Sotto (TDE/PN/1022) in Comune di Brugnera, lunghezza m. 230 in cavo sotterraneo con successiva demolizione della linea aerea dalla cabina V. Roma alla cabina V. Ponte di Sotto alla cabina Centro (L.E. 1033), per m. 590.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 15 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 5 settembre 2003, n. SS.TT./466/TDE/ PN/ 1201. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Azzano Decimo:

- dalla linea per cabina E.N.E.L./Firma, autorizzata con D.P. n. 2756 del 27 gennaio 1986 (L.E. n. 1056) alla costruenda cabina Nuova Pedrina indi alla linea sotterranea per esistente cabina Primavera, in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 120, con successiva demolizione di m. 90 di linea aerea (L.E. 1056);
- dalla cabina Fiumesino, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 1459 del 28 settembre 1982 (L.E. n. 1089) alle costruende cabine Case Zancaner e Mercury indi dalla cabina Case Zancaner alla esistente cabina Partenza, (TDE/ PN/ 856), in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 1700, in cavo sotterraneo e con successiva demolizione della linea aerea dalla cabina Partenza alla cabina Fiumesino (L.E.: TDE/PN/214 e TDE/ PN/856) per m. 455.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 5 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 9 settembre 2003, n. SS.TT./467/TDE/ PN/ 1199. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di S. Giorgio della Richinvelda:

- dalla cabina Artigianale, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 158/ TDE/PN/308 del 29 aprile 2003 alla costruenda cabina Barbatella, in Comune di San Giorgio della Richinvelda, in cavo sotterraneo lunghezza m. 600;
- dalla cabina Cosa, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 515 del 17 maggio 1977 (L.E. n. 906) alla costruenda cabina via S. Leonardo, in Comune di S. Giorgio della Richinvelda, in cavo sotterraneo, lunghezza m. 340.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 9 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 15 settembre 2003, n. SS.TT./478/TDE/PN/1192. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Valvasone:

- dal sostegno n. 48 della linea «C.P. Ponte Rosso - cab. Arzenutto», autorizzata con D.P. n. 745 del 27 maggio 1977 (L.E. n. 905), all'esistente PTP Case Crosera (L.E. n. 1157), in Comune di Valvasone, lunghezza m. 385 in cavo aereo, con la successiva demolizione della linea aerea nuda per PTP Case Crosera e per cabina Consorzio Agrario (L.E. 1157) per m. 970.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 15 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 4 agosto 2003, n. SS.TT./381/TDE/PN/1209. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Aviano:

- dalla linea per cabina Altariol Nuovo (in demolizione) autorizzata con decreto n. 23/TDE/PN/1011 del 23 febbraio 1999, alla costruenda cabina Altariol Nuovo lunghezza m. 15.00 con demolizione per m. 85.00, indi alla linea per cabina Prà del Moz (L.E. n. 23/TDE/PN/1011) lunghezza m. 125.00 con de-

molizione per m. 85.00, e alla linea per PTP Prà del Rovere (L.E. n. 516/TDE/PN/1153) lunghezza m. 10.00 con demolizione per m. 95.00, in Comune di Aviano, in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 4 agosto 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 28 agosto 2003, n. SS.TT./457/TDE/PN/1208. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 agosto 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Vivaro:

- alla linea per PTP Prati della Roggia, autorizzata con D.P. 3591 dell'1 dicembre 1982 (L.E. 1059) alla cabina Viera, in Comune di Vivaro, lunghezza m. 810 di cui 90 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle

speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 27 agosto 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 18 luglio 2003, n. SS.TT./326/TDE/PN/1195. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Brugnera:

- dalla linea «cabina Z.I. Camol - cabina Ampere», autorizzata con decreto n. 357/TDE/PN/1042 del 28 giugno 2000, alla costruenda cabina Hertz, in Comune di Brugnera, lunghezza m. 350 in cavo sotterraneo;
- dalla linea «cabina V. Aldo Moro - cabina Tamai», autorizzata con decreto n. 357/TDE/PN/589 del 13 giugno 1994, alla costruenda cabina piazza S. Anna, in Comune di Brugnera, lunghezza m. 80 in cavo sotterraneo con successiva demolizione della cabina Tamai;
- dalla linea per cabina V. Bandi Mattesco (ora E.N.E.L./VAM), autorizzata con decreto n. 1103/TDE/PN/412 del 22 ottobre 1991, alla costruenda cabina E.N.E.L./L&S, in Comune di Brugnera, lunghezza m. 130 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 6

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione cabina Tamai, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 luglio 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Ferruccio Nilia

Decreto 20 giugno 2003, n. SS.TT./279/TDE/PN/1202. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Zoppola:

- dal sostegno n. 11 della linea aerea «cabina via Fontana - cabina Villafranca» autorizzata con decreto n. 4566 dell'11 gennaio 1984 (L.E. n. 1166) alla costruenda cabina via Viatta, lunghezza m. 350 in cavo sotterraneo, con demolizione del raccordo (L.E. n. 1166) e della linea aerea per PTP via Viatta (L.E. n. 1060) per m. 336 circa, in Comune di Zoppola.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizi dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche, vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, i entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 20 giugno 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 27 maggio 2003, n. SS.TT./232/TDE/PN/1194. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 23 gennaio 2003, corredata da relazione tecnica e disegni con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Pordenone:

- dalla linea per cabina Comina (in demolizione) autorizzata con decreto n. SS.TT./1262/TDE/PN/232 del 24 novembre 1989 alla costruenda cabina Z.A. Paradiso, con demolizione della linea succitata per m. 120 circa, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 80.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante a costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 27 maggio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto17 giugno 2003, n. SS.TT./256/TDE/PN/ 1200. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata l'11 marzo 2003 corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Prata di Pordenone:

- dalla linea «Candia - via Baratti» sostegno n. 47 autorizzata con D.P. n. 880/1 del 6 giugno 1975 (L.E. 689), alla cabina via S. Giovanni, in Comune di Prata di Pordenone, lunghezza m. 290 in cavo sotterraneo e spostamento di una campata di linea aerea per m. 60 (sostegno n. 46 - 47), con successiva demolizione del PTP Depuratore (L.E. 1110) per m. 90 e dal sostegno n. 46 al sostegno n. 48 (L.E. 689) per m. 205.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante a costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 17 giugno 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto 18 giugno 2003, n. SS.TT./268/TDE/PN/ 1204. (Estratto).

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 26 marzo 2003, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costru-

zione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, nel Comune di Pinzano al Tagliamento:

- dal sostegno n. 3 della linea aerea per cabina E.N.E.L./Filatura S. Carlo autorizzata con decreto n. 3473 del 29 ottobre 1975, (L.E. n. 777) alla costruenda cabina Filatura indi alla linea per cabina via Gambero (L.E. n. 1144), lunghezza m. 400 in cavo sotterraneo, con demolizione della linea aerea (L.E. n. 777) per m. 169 della linea aerea (L.E. n. 927) per m. 169 e della derivazione per cabina Z.I. Ampiano (linea e cabina L.E. n. 897) per m. 40 circa in Comune di Pinzano al Tagliamento.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) autorizzato a costruire ed esercire il tronco di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza, E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dismessa, secondo quanto dichiarato.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 giugno 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

PROVINCIA DI PORDENONE

Delibera della Giunta provinciale 4 settembre 2003, n. 220. Comune di San Giorgio della Richinvelda. Approvazione progetto di variante non sostanziale riguardante la sistemazione finale della discarica di 2ª cat., tipo A, sita in località Ciampagnatis, frazione di Rauscedo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di San Giorgio della Richinvelda è titolare di una discarica di 2ª cat., tipo A sita in località Ciampagnatis, frazione di Rauscedo;

ATTESO che la realizzazione e l'esercizio della suddetta discarica sono stati autorizzati con provvedimenti del Comune di San Giorgio della Richinvelda, in particolare:

- deliberazione della Giunta municipale n. 177 dell'11 maggio 1997 di approvazione del progetto e realizzazione;
- autorizzazione sindacale del 27 ottobre 1988 per la gestione;
- autorizzazione sindacale del 5 febbraio 1990 di modifica della precedente autorizzazione alla gestione;

RILEVATO che detta discarica ha esaurito la capacità volumetrica dall'1 settembre 1999 e che il Comune di San Giorgio della Richinvelda nella fase di sistemazione finale ha constatato un abbassamento del terreno di ricopertura dovuto probabilmente ad assestamento dei rifiuti conferiti;

RILEVATO quindi che dopo corrispondenza intercorsa con il Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha presentato in data 17 luglio 2003 per l'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, un progetto di variante della sistemazione finale della discarica in argomento, costituito da:

- relazione tecnica datata giugno 2003;
- tav. unica «Planimetria e sezioni»;

RILEVATO che il progetto di variante descrive la sistemazione finale con il riporto di terreno vegetale per uno spessore medio di 70 cm come da progetto approvato, la cui quota finale sarà di circa 35 cm inferiore al piano di campagna circostante e la realizzazione di un fosso perimetrale per la raccolta e deflusso delle acque meteoriche;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987;

RICHIAMATA quindi la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone prot. n. 38469 del 13 agosto 2003 con cui è stato avviato il procedimento ed il progetto di variante è stato trasmesso al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. e all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» per eventuali osservazioni;

VISTA la nota dell'A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Pordenone, prot. n. 2564 del 22 agosto 2003, pervenuta il 25 agosto 2003 ed assunta al protocollo generale al n. 39885, in cui comunica che non sono emersi elementi contrari in merito al progetto di variante;

DATO ATTO che l'Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» non ha fatto pervenire osservazioni nei termini previsti;

RITENUTO di approvare il progetto di variante di che trattasi;

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in modo tale da addivenire alla esecuzione dei lavori in tempi celeri;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, il progetto di variante nelle premesse descritto, presentato dal Comune di San Giorgio della Richinvelda in data 17 luglio 2003, riguardante la discarica di 2ª cat., tipo A, sita in località Ciampagnatis, frazione di Rauscedo.

2. Di autorizzare il Comune di San Giorgio della Richinvelda all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Il Comune di San Giorgio della Richinvelda dovrà comunicare alla Provincia di Pordenone, il nominativo del direttore dei lavori, le date di inizio e fine dei lavori, nonché inviare il certificato di regolare esecuzione.

4. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

5. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

6. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

7. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

8. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato al Comune di San Giorgio della Richinvelda, e inviato al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

9. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 82 del 14 gennaio 2003.

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in modo tale da addivenire alla esecuzione dei lavori in tempi celeri.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE:
dott. Nicola Zille

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DEGLI ANGELI» PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - geometra - cat. «C».

In attuazione alla determinazione n. 500 del 5 giugno 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico - geometra - cat. «C»:

1. Perulli Luca punti 68,850/100;
2. Valpreda Gianpaolo punti 61,075/100;
3. Bosco Endy punti 57,570/100;
4. Olivo Gianni punti 56,275/100.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

In attuazione alla determinazione n. 531 del 23 settembre 2003, a norma dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia:

1. Facchin Stefano punti 92,400/100;
2. Fracas Mara punti 84,500/100;
3. Fuggetta Giuseppa punti 75,125/100;
4. Mazzer Sonia punti 71,200/100.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELLA S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)

Avviso per la presentazione di un curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore cat. C1 (ex 6ª q.f.) presso il settore tecnico (U.O.LL.PP.).

In esecuzione al Progetto per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro approvato dal Dirigente dell'area politiche giovanili, lavoro e collocamento con provvedimento n. 2105/2003 datato 25 settembre 2003 ed alla determinazione del Responsabile dell'U.O. Segreteria/Affari Generali/Personale n. 888 del 2 ottobre 2003

È INDETTO AVVISO

Per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di for-

mazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore cat. C1 (ex 6° q.f.) presso il settore tecnico (U.O.LL.PP.).

Caratteristiche del CFL:

- CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo del servizio;
- durata: 12 mesi;
- periodo obbligatorio di formazione: non inferiore a 20 ore;
- orario settimanale di lavoro: 36 ore;
- profilo professionale: Cat. C1 (ex 6^ Q.F.) presso il settore tecnico (U.O. LL.PP.) del Comune di Cividale del Friuli.

Trattamento economico:

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali del CCNL e CCRL vigenti per gli EE.LL.;

Requisiti generali di ammissione:

i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per le assunzioni presso gli enti locali. E' altresì richiesto:

- età compresa tra i 18 ed i 32 anni. A questo proposito si precisa che il candidato risultato vincitore non dovrà avere compiuto i 32 anni di età alla data di stipula del contratto;
- titolo di studio: diploma di geometra o perito edile (diploma quinquennale);

Procedure di selezione:

saranno prese in considerazione solo le domande il cui curriculum risponderà alle caratteristiche del posto da ricoprire.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice all'esame delle istanze prima del colloquio.

La valutazione del curriculum avverrà tenendo conto delle esperienze professionali, corsi di studio, titoli diversi che siano strettamente funzionali rispetto alle esigenze professionali connesse al posto da ricoprire.

Si procederà alla verifica delle conoscenze informatiche dei candidati rispetto ai seguenti programmi:

- word, excel, access;
- autocad.

I candidati ammessi saranno quindi sottoposti ad un colloquio volto a verificare la competenza e le attitudini riferite alle caratteristiche della posizione da ricoprire.

Presentazione istanze: in carta semplice entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'avviso nonché lo schema della relativa istanza sono disponibili presso l'Ufficio informazioni del Comune di Cividale del Friuli - c.so Paolino d'Aquileia n. 2 - Cividale del Friuli - e sul sito del Comune all'indirizzo: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'U.O. personale: p.az. Edda Midulini - (telefono 0432-710100).

Cividale del Friuli, 3 ottobre 2003

IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA/
AFFARI GENERALI/U.O. PERSONALE:
p.az. Edda Midulini

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE

Bando di concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea per tesi in discipline di interesse regionale.

Art. 1

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia bandisce un concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea, di euro 2.000,00 ciascuno, agli autori di tesi in discipline di interesse regionale, svolte presso le Università degli studi con sede nel territorio regionale nell'anno accademico 2002-2003.

I premi saranno assegnati rispettivamente:

1) ad una tesi in materie giuridiche di interesse regionale;
2) ad una tesi riguardante la storia e la cultura delle nostre terre;
3) ad una tesi in materie economiche di interesse regionale.

Art. 2

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno inviare alla Segreteria generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan, n. 6, Trieste, la seguente documentazione:

- domanda in carta legale;
- copia della tesi di laurea, firmata dal concorrente e munita di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dalla segreteria dell'Università, ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

all'articolo 19 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;

- certificato dell'Università, ovvero autocertificazione dell'interessato, attestante la data di conseguimento della laurea, la votazione ottenuta ed i voti riportati nei singoli esami del corso universitario.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 15 maggio 2004.

Art. 3

L'assegnazione dei premi, che potranno essere attribuiti anche ex aequo, a non più di due tesi per ciascuna disciplina, sarà effettuata insindacabilmente da tre Commissioni nominate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e composte ciascuna da un membro dell'Ufficio di presidenza, con funzioni di Presidente e da due docenti universitari, uno dell'Università degli studi di Trieste e uno dell'Università degli studi di Udine. Fungerà da Segretario un funzionario del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai partecipanti al suddetto concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso medesimo.

Trieste, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)